

QUADERNI **01/08**

LINEE GUIDA E ORIENTAMENTI PER LA PROMOZIONE
E LA CURA DELL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA



REGIONE DEL VENETO

Ufficio del Pubblico Tutore dei minori
Assessorato alle politiche sociali volontariato e non profit
Osservatorio regionale infanzia, adolescenza, giovani e famiglia

LINEE GUIDA 2008 PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

LA CURA E LA SEGNALAZIONE

Le responsabilità nella protezione e nella tutela
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto



QUADERNI **01/08**

**LINEE GUIDA E ORIENTAMENTI PER LA PROMOZIONE
E LA CURA DELL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**



REGIONE DEL VENETO

Ufficio del Pubblico Tutore dei minori
Assessorato alle politiche sociali volontariato e non profit
Osservatorio regionale infanzia, adolescenza, giovani e famiglia

LINEE GUIDA 2008 PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

LA CURA E LA SEGNALAZIONE

Le responsabilità nella protezione e nella tutela
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto



Questa pubblicazione è il risultato di un lavoro promosso e coordinato dall'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto e realizzato d'intesa con l'Assessorato alle Politiche sociali, volontariato e non profit della Regione del Veneto il Tribunale per i minorenni di Venezia, la Procura minorile e l'ANCI Veneto.

Il lavoro è stato ideato, supervisionato e approvato da un Gruppo istituzionale, presieduto da LUCIO STRUMENDO, Pubblico Tutore dei minori del Veneto e composto da: CLAUDIO BELTRAME, Commissario regionale straordinario per i servizi sociali e sociosanitari; ADALGISA FRACCON, Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia; LEDA LUISE, rappresentante dell'ANCI Veneto; ALESSANDRO PIGATTO, Responsabile scientifico dell'Osservatorio regionale infanzia, adolescenza, giovani e famiglia; GUSTAVO SERGIO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia.

Il Gruppo istituzionale si è avvalso della collaborazione di un Gruppo Tecnico coordinato da VALERIO BELOTTI, Università di Padova e così composto: CLAUDIA ARNOSTI, Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto; MARCO BONAMIGI, Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto; DANIELA CATULLO, Consulente Ufficio Pubblico Tutore dei minori; MASSIMO D'ONOFRIO, Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto; CHIARA DRIGO, Consulente Ufficio Pubblico Tutore dei minori; FRANCESCO GALLO, Dirigente del Servizio Famiglia della Regione del Veneto; CHIARA MAGRIN, Servizio di promozione familiare dell'Azienda ULSS 3; SALVATORE ME, Servizio Famiglia della Regione del Veneto; ALESSANDRO PIGATTO, Responsabile scientifico dell'Osservatorio regionale infanzia, adolescenza, giovani e famiglia; GUSTAVO SERGIO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia; MARIO ZERILLI, Responsabile Servizio di promozione familiare dell'Azienda ULSS 3.

Ha collaborato alla definizione del capitolo sulla segnalazione il dott. GIOVANNI ZORZI, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia.

Il lavoro è stato sottoposto alla valutazione di due focus group così composti:

MARIA ELISA ANTONIOLI, Centro regionale di cura e protezione dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie "I Girasoli"; MARIA ARRIGONI, Servizio Infanzia, Adolescenza e Famiglia dell'Azienda ULSS 1; PAOLA BAGLIONI, Ufficio Affidi del Comune di Vicenza; STEFANO BOTTACIN, U.O. Tutela Minorile dell'Azienda ULSS 9; DANIELA CATULLO, Ufficio Pubblico Tutore dei minori; LIA CHINOSI, Centro Provinciale per l'infanzia "La Pietà"; MARIA GRAZIA D'AQUINO, Azienda Ospedaliera ULSS 16; DON BEPPE GOBBO, CNCA del Veneto; MARIA CRISTINA MAMBELLI, Neuropsichiatria infantile dell'Azienda ULSS 15; CRISTINA MAZZI, Centro regionale "Il Faro"; FEDERICA CAVARZERE, Tutela minori e adolescenza dell'Azienda ULSS 18, ALESSANDRO PADOVANI, Comunità "Don Calabria"; LAURA REBESCO, Servizio Sociale per i Minorenni del Centro Giustizia minorile di Venezia; PAOLA SARTORI, Servizio Politiche cittadine per l'infanzia e adolescenza del Comune di Venezia; MARCO TUGGIA, CNCA del Veneto.

Le attività connesse alle Linee Guida si sono svolte nell'ambito della Convenzione tra la Regione del Veneto, Ufficio del Pubblico Tutore dei minori e Università di Padova, Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli (Dgr 2492/06).





Indice

Presentazione	11
Presentazione	12
Introduzione.....	13

CAPITOLO I

Gli attori della protezione e della tutela..... 21

Premessa.....	23
1.1. I bambini, gli adolescenti e le loro famiglie.....	25
1.2. Gli Enti locali, le Aziende Ulss	26
1.2.1. I Comuni.....	26
1.2.2. Le Province	28
1.2.3. Le Aziende Ulss	28
1.3. I soggetti dell'accoglienza.....	29
1.3.1 Famiglie affidatarie e affidatari.....	29
1.3.2. Comunità di accoglienza.....	31
1.4. Il rappresentante del minore: il tutore legale, il curatore speciale e l'avvocato.....	33
1.4.1. Il tutore legale.....	34
1.4.2. Il curatore speciale	35
1.4.3. L'avvocato del minore.....	35
1.5. La Regione del Veneto	36
1.6. L'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto.....	39
1.7. L'Autorità giudiziaria	41
1.7.1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	41
1.7.2. Il Tribunale per i minorenni.....	43
1.7.3. Il giudice tutelare	44
1.7.4. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario.....	44



1.7.5. Il Tribunale ordinario.....	44
1.7.6. La Corte d'appello.....	45
1.8. Il Centro per la Giustizia minorile.....	45
1.8.1. L'Ufficio di servizio sociale per i minorenni.....	46
1.8.2. L'Istituto penale per i minorenni	47
1.8.3. Il Centro di prima accoglienza	47
1.9. Le Forze di Polizia.....	48

CAPITOLO II

Stima dell'informazione, diagnosi, interventi di cura, vigilanza	49
Premessa.....	51
2.1. L'informazione ai servizi pubblici	52
2.2. La stima dell'informazione da parte dei servizi.....	53
2.3. Interventi di cura.....	56
2.3.1. Servizio titolare e responsabilità.....	56
2.3.2. La valutazione diagnostica e prognostica del caso	57
2.3.3. L'Unità valutativa multidimensionale distrettuale (UVMD)	59
2.3.4. Comunicazione e collaborazione con i soggetti coinvolti.....	60
2.3.5. Il "Progetto quadro"	61
2.3.6. Il passaggio delle competenze ad altri servizi nei casi di cambiamento di residenza	64
2.3.7. Il Progetto educativo individuale (Pei).....	66
2.3.8. Il monitoraggio e la verifica del "Progetto quadro"	68
2.3.9. Quando il bambino sta per andare in adozione	69
2.4. Attività di vigilanza (ispezione e controllo) e soggetti competenti.....	70
2.4.1. Le relazioni periodiche all'Autorità giudiziaria.....	71
2.5. Attività dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori: consulenza, mediazione e vigilanza	73
2.5.1. La vigilanza del Pubblico Tutore dei minori.....	74



CAPITOLO III

La segnalazione all’Autorità giudiziaria..... 77

3.1. Nozione di segnalazione..... 79

3.2. I principi di effettività e sussidiarietà e l’incapacità genitoriale..... 80

3.3. L’azione dei servizi e le iniziative della Procura: rapporti tra la protezione e
la tutela giudiziaria dei diritti (beneficità e legalità)..... 81

3.4. Criteri d’esercizio dell’azione civile della Procura per i minorenni 83

3.4.1. *Il ricorso* 83

3.4.2. *Informazioni al servizio segnalante*..... 83

3.4.3. *Informazioni nel corso del processo* 84

3.4.4. *Informazioni dopo la definizione del processo*..... 84

3.5. Le segnalazioni al giudice tutelare..... 85

3.6. Segnalazioni alla Procura per i minorenni..... 86

3.6.1. *Altre segnalazioni alla Procura per i minorenni*..... 90

3.7. La denuncia di un reato e la conseguente segnalazione di situazione che richiede
la tutela civile del minorenne..... 92

3.7.1. *Denuncia e segnalazione*..... 92

3.7.2. *Obbligo di denuncia*..... 93

3.7.3. *Segreto professionale*..... 94

3.8. Procedure e formalità della segnalazione 96

3.8.1. *Le forme della segnalazione*..... 96

Appendice Normativa..... 99

Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo - New York 1989, ratificata dall’Italia
con Legge 27 maggio 1991 N. 176 , artt. 1-43 101

Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli - Strasburgo 1996, ratificata
dall’Italia con Legge 20 marzo N. 77, artt. 1-15 114

Dalla Costituzione Italiana, artt. 2, 3, 13, 24, 29-32, 111 118



Dal Codice civile, artt. 330, 333, 336, 337, 337 bis-sexsties, 343, 344, 357, 360, 403, 417, 2047, 2048	120
Dal Codice Penale, artt. 328, 361, 362, 365, 527, 528, 564, 566-568, 570- 575, 578-583, 583bis e ter, 584, 586, 588-591, 595, 600-602, 605, 609-611, 613, 622.....	124
Dal Codice di procedura Penale, artt. 103, 200, 331-335.....	135
Legge 4 maggio 1983 N. 184 - Diritto del minore ad una famiglia (come modificata dalla L. 476/1998 e dalla L. 149/2001)), artt. 1-10, 15, 29-30, 34, 70-72, 80.....	138
Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 N. 448 - Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, artt. 6, 9, 28, 31.....	146
Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272 – Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, artt. 7-13.....	148
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 N. 309 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art. 120	150
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.....	151
Decreto legislativo 25 luglio 1998 N. 286 – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero artt. 18, 19, 31-33, 35, 38	152
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999 N. 535 - Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, artt. 1, 5, 6	158
Legge 8 novembre 2000, N 328 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, art. 1	160
Legge 3 aprile 2001 N. 119 - Disposizioni concernenti l’obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali, art. 1	161
Legge 9 gennaio 2004 N. 6 - L’amministratore di sostegno, artt. 1, 3	162

Legge regionale 9 agosto 1988 n. 42 - Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, artt. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9.....	164
Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 124-133.....	166
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali - Unità di offerta e standard per autorizzazione a funzionamento e accreditamento, artt. 1-22	173
Delibere recenti della Giunta regionale del Veneto	182
Circolari della Procura minorile.....	185
Dal Codice deontologico degli psicologi italiani, 1997, artt. 11-13, 24, 25, 31.....	186
Dal Codice deontologico dell'assistente sociale, 2002, artt. 12, 13, 22, 23-26	187
Dal Codice deontologico dei medici italiani, 2006, artt. 10-28, 32, 35, 37, 38	189

Protocolli operative documenti di orientamento dell'Ufficio del Pubblico

Tutore dei minori.....	191
Protocollo di intesa tra l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto e il Tribunale per i minorenni di Venezia per la richiesta/segnalazione di tutori volontari	193
Protocollo di intesa tra l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia per il monitoraggio delle segnalazioni pervenute alla procura minorile e delle relative restituzioni ai servizi	195
Protocollo di intesa tra l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto e il Centro per la giustizia minorile di Venezia per la promozione di un Centro regionale per la conciliazione e la mediazione penale minorile	200
Responsabilità e limiti del tutore legale del minore di età	203

Indirizzi e recapiti	207
-----------------------------------	------------



Indice dei riquadri

Riquadro 1	
I Livelli essenziali di assistenza (Lea) nel Veneto	28
Riquadro 2	
Il Centro per l'affidamento e la solidarietà familiare	32
Riquadro 3	
Centri regionali di cura e protezione dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie	37
Riquadro 4	
L'Osservatorio regionale infanzia, adolescenza, giovani e famiglia	38
Riquadro 5	
Il "Progetto Tutori"	39
Riquadro 6	
Le situazioni di "rischio di pregiudizio" e di "pregiudizio"	51
Riquadro 7	
Diritto alla riservatezza e rapporto con i media	54
Riquadro 8	
La definizione di servizi sociali	58
Riquadro 9	
L'Ente cui compete il pagamento della retta o del contributo per l'accoglienza di un minore di età	65
Riquadro 10	
L'affidamento a rischio giuridico	70
Riquadro 11	
Le verifiche previste dalla legge sulle condizioni dei minori inseriti in comunità di accoglienza	72
Riquadro 12	
Disposizioni generali internazionali e nazionali	79





Riquadro 13

Decisioni giudiziarie sulle responsabilità genitoriali e i rapporti familiari con i figli minori 82

Riquadro 14

L'amministratore di sostegno 86

Riquadro 15

Emergenza 88

Riquadro 16

Obbligatorietà 90

Riquadro 17

Il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto e la Procura per i minorenni di Venezia..... 91

Riquadro 18

Procedure e formalità della denuncia 93

Riquadro 19

Principali reati contro la persona e la famiglia per i quali sussiste l'obbligo di denuncia 95





PRESENTAZIONE

Giancarlo Galan, Presidente della Regione del Veneto

In questi anni le nostre responsabilità e i nostri doveri istituzionali verso le generazioni più giovani sono via via aumentati e qualificati a fronte di cambiamenti culturali e sociali che attraversano le nostre società regionali e nazionali a un ritmo sempre più sostenuto.

La promozione e la protezione dei nostri cittadini più piccoli sono obiettivi che sento più di altri. Forse perché i bambini sono allo stesso tempo il nostro presente e il nostro futuro, forse perché lo stare dalla loro parte, lo stare con loro e ascoltarli, svela aspetti poco evidenti della nostra organizzazione sociale, delle nostre consuetudini, delle nostre routine di vita pubblica e privata, che a volte sentono forte il bisogno di punti di riferimento.

Per tutti questi motivi ho sostenuto ininterrottamente l'azione del Pubblico Tutore dei minori del Veneto. Un intervento che ha contribuito, insieme all'indispensabile e sempre competente attività d'indirizzo e di programmazione della Direzione Regionale dei Servizi Sociali, a portare il Sistema Veneto del Welfare per i bambini in una posizione di autorevolezza, riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

Questa nuova edizione delle Linee Guida per la cura e la tutela dei bambini in difficoltà è ancora una volta il frutto di un dialogo, un proficuo confronto e una sinergica collaborazione di più interlocutori istituzionali e professionali, fra cui l'Autorità giudiziaria minorile del Veneto.

Mi auguro, quindi, che questa pubblicazione venga letta per quello che è, ovvero la dimostrazione di un impegno responsabile e responsabilizzato, che si rinnova nel tempo, mantenendosi sempre al passo con il vivere sociale.

Infine, nel sottolineare la nostra condivisa attenzione alle nuove generazioni, rivolgo un ringraziamento a coloro che quotidianamente si dedicano con passione e dedizione ad un lavoro che spesso presenta situazioni emotivamente difficili da sostenere ma da trasformare per il benessere dei bambini e delle loro famiglie.



PRESENTAZIONE

Stefano Valdegamberi, Assessore alle politiche sociali

Nel Veneto soggetti pubblici e privato sociale hanno saputo creare negli anni un sistema per la protezione e la cura del minore articolato e diffuso, capace, pur nelle difficoltà portate da una realtà alle volte complessa e in continuo mutamento, di offrire risposte attente e di qualità.

Queste Linee Guida sono un prezioso strumento di governance del sistema, frutto della capacità dei servizi di riflettere su se stessi e sul rapporto con gli altri attori, prima fra tutti l'autorità giudiziaria. La Regione del Veneto si è posta da tempo il problema della governance. Accanto alla pubblicazione delle nuove Linee Guida ricordo: la definitiva implementazione del sistema dell'accreditamento, la messa a regime delle attività dei Centri regionali per l'abuso e il maltrattamento, lo sviluppo dei piani territoriali per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia e le attività per i minori adottati e le loro famiglie.

Le Linee Guida vanno nella direzione di definire i modi e i luoghi della collaborazione fra servizi e con l'Autorità giudiziaria, ma tracciano anche un canovaccio per valorizzare il lavoro degli operatori che si occupano di cura e protezione dei bambini e dei ragazzi nel territorio. Mi sembra molto significativo in questo senso lo spostamento del baricentro dai percorsi di segnalazione ai percorsi di presa in carico del minore e la valorizzazione delle problematiche legate al lavoro dei servizi e alla progettazione individualizzata.

Spero che queste Linee Guida siano uno strumento che nelle mani degli operatori possa davvero valorizzare e sostenere un lavoro orientato a sciogliere alcuni nodi. Alcuni di questi sono strutturali e fanno riferimento ad una situazione di generale contrazione della disponibilità di risorse, altri a mutamenti sociali forse non ancora colti in tutta la loro portata, altri ancora alla necessità di sviluppare ulteriormente la riflessione sugli assetti organizzativi. Ma le Linee Guida sono, oltre che un punto di arrivo, anche un nuovo punto di partenza per una nuova stagione di iniziative e politiche per la protezione e la cura del minore.

Per questo voglio dare atto al Pubblico Tutore dei minori Lucio Strumendo di aver guidato e sostenuto con pazienza e caparbia il percorso che ha portato a questa nuova versione delle Linee Guida, l'espressione forse più avanzata dei pensieri, linguaggi e delle prassi costruiti nel tempo dagli attori istituzionali, dai soggetti pubblici e dal privato sociale.

Da qui, ora, dovremo ripartire.



INTRODUZIONE

Lucio Strumendo, Pubblico Tutore dei minori del Veneto

Nel novembre 2004 l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto e il Gruppo istituzionale, appositamente costituito, hanno presentato all'attenzione delle istituzioni e degli operatori nel campo delle politiche e delle azioni sociali le "Linee Guida 2005 per i servizi sociali e sociosanitari – la presa in carico, la segnalazione e la vigilanza", esito di un impegnativo lavoro di analisi, di condivisione e di riflessione che ha coinvolto più soggetti e che ha consentito di affrontare questioni complesse e delicate. Obiettivo principale delle Linee Guida era l'individuazione e la definizione, in un'ottica di concertazione, dei ruoli e delle responsabilità dei diversi soggetti istituzionali coinvolti negli interventi di cura, protezione e tutela dei bambini e dei ragazzi per rafforzare l'integrazione delle funzioni, la reciproca collaborazione e rendere più pronta e adeguata l'azione sociale e legale di promozione, protezione e tutela dei bambini.

Nell'introduzione alle "Linee Guida 2005" - quasi a premessa metodologica e come segno di un costante e coerente impegno istituzionale - si affermava che esse non costituivano un prodotto concluso; anzi si scriveva: "Dopo la loro adozione formale da parte della Regione del Veneto, si realizzerà un percorso di presentazione e di confronto di questo nostro lavoro, da attuarsi nei diversi ambiti territoriali con gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, con l'associazionismo e con i professionisti che si occupano di infanzia e di adolescenza. Un percorso necessario per poter raccogliere e discutere osservazioni e nuove pratiche, che potranno: sia permettere la realizzazione di ulteriori materiali di lavoro per migliorare la nostra attività, orientata a meglio soddisfare i bisogni e i diritti delle bambine e dei bambini nel Veneto; sia favorire la messa in cantiere di una riflessione di carattere scientifico ed istituzionale sul tema delle "responsabilità" dei diversi attori sociali, istituzionali e professionali coinvolti nei processi di promozione, protezione, tutela e vigilanza".



Ebbene ora, con questa nuova edizione delle “Linee Guida per i servizi sociali e sociosanitari 2008”, siamo a testimoniare lo svolgimento e la conclusione di quel percorso, lungo ma proficuo ed efficace.

Il percorso è stato caratterizzato da sei seminari provinciali, che hanno registrato la partecipazione di oltre 500 persone (operatori e professionisti dei servizi, rappresentanti delle comunità di accoglienza ecc.). Ciascuno dei seminari, pur preceduto da brevi relazioni introduttive, è stato dedicato principalmente all’ascolto delle opinioni degli operatori.

La ponderosa messe di testimonianze, di osservazioni, di critiche e di proposte emerse in quegli incontri – frutto di competenza ed esperienza – ha dato vita ad un “Rapporto intermedio” (a cura di Salvatore Me), che ha fornito una sintesi delle principali questioni che hanno caratterizzato il dibattito nei lavori di gruppo.

Tale Rapporto è stato accompagnato e completato da altre due iniziative: il Rapporto sulle segnalazioni dei servizi all’Autorità giudiziaria (a cura di Daniela Catullo) e le riflessioni su “La responsabilità nel lavoro sociale” (a cura di Lucio Strumendo) che raccoglie le relazioni di Massimo Cacciari, Italo De Sandre e Cesare Mirabelli, presentate al convegno sul medesimo tema e titolo (Università di Padova, 20 aprile 2007).

Fra le *questioni* emerse nel percorso di verifica, alcune erano strettamente pertinenti con la sintassi e con le definizioni tecniche delle “Linee Guida 2005”; altre – assai rilevanti e numerose – erano suggerite dal rapporto, indefettibile ma complesso, con la Procura minorile; altre ancora erano orientate a suggerire, proporre e richiedere agli attori istituzionali ed amministrativi, circostanze di contesto più favorevoli per sostenere e sviluppare le crescenti esigenze qualitative e quantitative nel lavoro di protezione e di tutela di bambini ed adolescenti.

Per dare una risposta convincente a queste *tre specifiche e distinte questioni* abbiamo rimesso all’opera sia un *gruppo di esperti* per una valutazione complessiva dell’impianto da dare alle nuove “Linee Guida”; sia un *team tecnico*, rappresentativo delle diverse componenti (professionali, istituzionali e giudiziarie) coinvolte nel processo di cura e di tutela dei minori a rischio, con il compito di predisporre una bozza delle nuove Linee Guida; sia



infine il *Gruppo Istituzionale*, insediato formalmente sin dal 2004 con il mandato di dare gli indirizzi e di approvare il documento.

E' stato un lavoro che ci ha impegnato per più di un anno, non solo per la ricerca di buone definizioni concettuali o di chiare formulazioni stilistiche; ma soprattutto per la volontà di adottare soluzioni che fossero condivise, precise e convincenti sia perché fondate su un rigoroso approccio di integrazione dei saperi e dei percorsi, sia perché capaci di innestare i saperi teorici con le evidenze esperienziali, le competenze e le responsabilità giuridiche con le responsabilità e le competenze del lavoro sociale e amministrativo.

Il percorso di lavoro si è concluso il 22 gennaio 2008 con l'*approvazione* del testo delle "Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari – La cura e la segnalazione – Le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto" da parte del *Gruppo Istituzionale* così composto: Adalgisa Fraccon, Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia; Gustavo Sergio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia; Claudio Beltrame, Commissario Straordinario per i servizi sociali e sociosanitari; Alessandro Pigatto, Responsabile Scientifico dell'Osservatorio regionale infanzia, adolescenza, giovani e famiglia; Leda Luise, rappresentante dell'ANCI Veneto, oltre che da Lucio Strumendo, Pubblico Tutore dei minori del Veneto, che lo ha presieduto.

La lettura delle nuove Linee Guida – soprattutto se comparata con quella delle Linee Guida 2005 – consentirà di apprezzare alcune innovazioni di sistema e alcune specificazioni concettuali e tecniche.

In primo luogo abbiamo voluto incardinare, fra i soggetti/attori del percorso di cura, protezione sociale e tutela giuridica, per primi gli stessi minori (bambini/e, ragazzi/e); inoltre abbiamo cercato di individuare e graduare meglio il ruolo della famiglia nelle sue diverse declinazioni, come suggerito dai principi costituzionali e dalle norme civilissime della legge 149/01; abbiamo incluso nuovi soggetti nel novero dei possibili attori del processo di cura e tutela.

L'ordine di presentazione dei soggetti è stato cambiato per sottolineare la centralità del minore e il ruolo sussidiario degli altri soggetti responsabili della sua cura e protezione.



In secondo luogo abbiamo voluto rendere più congruente e coerente l'articolazione dei capitoli (oggi tre anziché quattro) in conformità con gli argomenti trattati e con la connessa individuazione delle funzioni e delle responsabilità. Cosicché ad un Capitolo Primo, dedicato alla individuazione degli "attori" e alla illustrazione delle loro peculiari competenze e responsabilità, segue un importante ed ampio Capitolo Secondo dedicato a trattare le questioni che chiamano in causa i professionisti del lavoro sociale, i servizi e le amministrazioni nel procedimento di cura e protezione del minore; e cioè la sequenza delle varie fasi del lavoro sociale: l'informazione, la stima dell'informazione, la diagnosi, gli interventi di cura e la vigilanza.

Con questo capitolo si è voluta marcare la essenzialità e la centralità del ruolo dei Servizi socio-sanitari e l'importanza della valorizzazione delle autonomie nella assunzione di responsabilità. E' questa la ragione per la quale – nell'intento di meglio facilitare il processo di integrazione e di condivisione del lavoro sociale e dei suoi linguaggi – abbiamo ricercato nuove formulazioni e specificazioni di concetti rilevanti come "cura", "rischio di pregiudizio", "pregiudizio"; così come attorno ad alcune questioni cruciali (i tempi del bambino e i tempi dei procedimenti, il ruolo del Progetto quadro e del PEI, le forme e le responsabilità nella vigilanza) è stata ricercata la formulazione che meglio si conformasse alle criticità rilevate e alle prassi più condivise.

La terza questione che è stata affrontata – e che dà luogo al terzo capitolo – è quella cruciale del rapporto con l'Autorità giudiziaria ed in particolare con la Procura minorile.

Sul tema abbiamo seriamente ascoltato le apprensioni ed i rilievi rappresentati dagli operatori dei servizi nel corso dei sei seminari di sensibilizzazione e di validazione; ed ad esse abbiamo cercato di dare risposte adeguate di chiarificazione e di argomentazione. Ne risultano esiti che, per esempio, tengono conto tanto del nuovo quadro giuridico, caratterizzato dalla piena entrata in vigore dei principi del "giusto processo" anche nei procedimenti di giustizia minorile (1 luglio 2007), quanto dell'opportunità di meglio classificare le diverse prospettive legate alla "segnalazione" e all'esito dei relativi ricorsi e di distinguere fra "denuncia" e "segnalazione". E, a riprova della volontà di consolidare il rapporto di responsabilizzazione fra Procura minorile e servizi, si è dato luogo ad una esplicazione più ragionata delle "procedure e formalità della segnalazione" nel contesto della nuova "circolare frontespizio" della Procura minorile del 21 gennaio 2008



indirizzata ai servizi, che sarà applicabile contestualmente alle Linee Guida 2008.

Se vi è, come io credo, qualche elemento di rilevanza, di peculiarità e di originalità in queste Linee Guida, esso è dato da due prerequisiti che hanno ispirato ed accompagnato il lavoro sin dal 2004.

Il primo è quello di aver voluto, con pazienza ma anche con determinazione, concorrere a costruire un sapere professionale intrecciando ed innestando conoscenze teoriche e giuridiche con le competenze tecniche collaudate nelle esperienze sul campo. Cosicché tutti i potenziali attori (istituzionali e professionali, pubblici e privati) del percorso per la protezione e la tutela dei minori sono stati coinvolti nel lavoro di elaborazione, di critica, di osservazione; non solo, quindi, gli esperti delle professioni; ma l'Autorità giudiziaria (Procuratore minorile, Presidente del Tribunale minorile, la Procura di Venezia), l'ANCI; la Regione (attraverso l'Osservatorio regionale infanzia, adolescenza, giovani e famiglia e la Direzione dei Servizi Sociali), il Coordinamento dei Direttori Generali delle Aziende Sociosanitarie.

Un percorso quindi di partecipazione e di condivisione che realizza il suo traguardo nella assunzione delle Linee Guida a delibera della Giunta Regionale (Dgr 569/08), cioè a documento di indirizzo generale della Regione del Veneto; che con ciò riconferma un punto di innovazione e di eccellenza nel modo di affrontare le politiche per l'infanzia e le relative buone prassi.

Il secondo prerequisito delle Linee Guida – altro elemento di peculiarità rispetto alle poche esperienze regionali in campo – è quello per cui le Linee Guida sono state concepite e coltivate nel contesto di un ambito istituzionale – l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, Garante dell'Infanzia – che, sia per la sua vocazione valoriale e normativa sia per esplicita scelta strategica accolta ed apprezzata da tutti i partner istituzionali e tecnici, è potuto essere contemporaneamente: soggetto sussidiario all'azione dei servizi e alle competenze dell'Autorità giudiziaria, ma anche attore di promozione e di impulso per realizzare livelli sempre più efficaci di tutela dei fanciulli attraverso attività di sensibilizzazione, di ascolto, di monitoraggio di facilitazione; appunto – come in questo caso – attraverso il conseguimento di buone prassi condivise nella forma di Linee Guida per i servizi sociosanitari.

Credo che – sia in ragione di questa ampia ed articolata tessitura di relazioni partecipative



sia in ragione della posizione originaria e propulsiva che queste Linee Guida possono assumere nei confronti di altri più specifici ambiti del lavoro sociale rivolto all'infanzia (affido, adozione, abuso e maltrattamento, scuola ecc.) - questo documento possa costituire plausibilmente un riferimento per altri materiali (regionali e locali, linee guida o raccomandazioni) a cui si sta già ora lavorando da parte della Regione e dello stesso Ufficio del Pubblico Tutore dei minori.

Proprio a partire da questi elementi di peculiarità – che hanno accompagnato la predisposizione delle Linee Guida e che caratterizzano la posizione di cerniera (sussidiarietà e promozione) dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori – devono essere sostenute con la massima cura e nutrite con opportune risorse due principali prospettive.

La prima è quella di accompagnare la pubblicazione delle Linee Guida con un articolato e convinto lavoro di sensibilizzazione, di ascolto e di orientamento con gli operatori dei servizi, con le istituzioni territoriali, e i soggetti del terzo settore, per rendere possibilmente le Linee Guida materiale di lavoro compreso, condiviso e praticato.

Un'esperienza positiva e utile in questo senso è già stata svolta fra il 2005 e il 2006. Va ripercorsa con la convinzione che la condivisione critica (come ogni processo democratico) costa, ma alla lunga produce i migliori vantaggi.

La seconda circostanza/prospettiva è quella di pensare ed organizzare il luogo e le forme appropriate, coerenti ed efficaci per alimentare le Linee Guida, monitorarne sviluppi ed esiti, per concorrere a dirimerne le eventuali criticità, per osservarne le dinamiche rispetto ad ambiti contermini (affido, adozione, ecc.), per implementarne lo sviluppo e l'aggiornamento. E' un lavoro, delicato e complesso, che richiede un approccio discreto, dialogico, con e fra i servizi e fra le istituzioni sociosanitarie e l'Autorità giudiziaria. E' un lavoro su cui finora l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori ha ritenuto di misurare la sua identità ed idoneità, non solo proponendo e mettendo a disposizione un "luogo terzo" di confronto per le Linee Guida, ma anche praticando – con l'attività di ascolto di promozione culturale, di vigilanza, di formazione dei tutori, di monitoraggio – quelle azioni di facilitazione, di conciliazione e di persuasione che sono proprie di una Autorità di garanzia. E' questa la ragione per la quale dal Gruppo Istituzionale è emersa la proposta secondo cui è l'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori l'istituzione della Regione che può svolgere al meglio quel lavoro di monitoraggio, di



manutenzione e di aggiornamento delle Linee Guida, una volta che sia dotato delle adeguate risorse tecniche.

E' una incombenza che per l'Ufficio si pone in linea di coerenza sia con la stessa promozione delle Linee Guida sia con il rapporto di contiguità collaborativa realizzato finora con i Servizi sociosanitari, la Procura e il Tribunale per i minorenni; di ciò sono peraltro testimonianza i vari protocolli di collaborazione stipulati e realizzati con esiti di reciproca soddisfazione.

Come ho avuto modo di scrivere a premessa delle Linee Guida 2005, in questi ultimi anni si è fatta strada la convinzione di dover ripensare le modalità e i percorsi di protezione e di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, attuati nel nostro Paese e più specificatamente nel Veneto.

Le ragioni di questo ripensamento sono diverse e sono sospinte sia da riflessioni di natura socioculturale sia da importanti cambiamenti, spesso decisivi quanto recenti, intervenuti nelle normative internazionali, nazionali e regionali.

Le riflessioni si possono riassumere: a) nella attenzione al migliore interesse del fanciullo; b) nell'esercizio dell'ascolto del minore; c) nel riconoscere ad esso il diritto di avere una propria famiglia e viverci; d) nell'affermarsi di una nuova cultura tecnico-professionale per garantire buoni percorsi di accoglienza ai minori in condizioni di disagio.

I cambiamenti sono stati tali da aver fatto emergere la necessità di puntualizzare i compiti sulla cura, la segnalazione e la vigilanza in capo ai vari soggetti coinvolti nella protezione e nella tutela delle bambine e dei bambini.

Nel Veneto a tali cambiamenti si è potuto dare corso alla luce di una concomitanza e di una particolarità: cioè la presenza nel sistema regionale della figura del Pubblico Tutore dei minori.

Le nuove "Linee Guida 2008" sono – per l'appunto - il risultato di questa nuova cultura e di questa coincidenza; esse hanno facilitato il buon lavoro che ciascuno degli attori coinvolti ha responsabilmente donato.

A tutti costoro il mio riconoscimento di stima e gratitudine.



CAPITOLO I

Gli attori della protezione e della tutela



PREMESSA

La Convenzione internazionale sui diritti del bambino del 1989, ratificata in Italia nel 1991 (L. 176/91), rappresenta il principale documento normativo nel quale vengono individuati i diritti e le dimensioni del benessere dei bambini e degli adolescenti.

La Convenzione delinea un novero di diritti basato soprattutto sul riconoscimento del bambino come soggetto che ha diritto a relazioni personali e sociali atte a favorire la sua crescita individuale e sociale. Essa mette in evidenza come le problematiche, quanto il benessere del bambino, trovino senso all'interno soprattutto di adeguate relazioni generazionali e tra i pari. I diritti sanciti dalla Convenzione vertono prevalentemente sulla centralità delle relazioni affettive, educative e sociali, sia che afferiscano all'ambito della protezione e della tutela sia che rientrino nell'alveo della promozione.

La Convenzione e le normative italiane in vigore (L. 184/83), nonché la cultura diffusa evidenziano come queste relazioni trovino senso e si realizzino soprattutto all'interno dell'ambito familiare: da qui il diritto di ogni bambino a crescere nella propria famiglia o nell'ambito di una famiglia e, solo ove ciò non sia possibile, in una comunità di accoglienza di tipo familiare.

Una situazione che pregiudica gravemente lo stato di benessere del bambino – quando i servizi locali di *welfare* lo propongono e la competente Autorità giudiziaria lo dispone – può portare alla separazione temporanea del bambino o del ragazzo dalla propria famiglia. Nei casi previsti dalle norme di legge, l'intervento permette di offrirgli una nuova famiglia attraverso un provvedimento di adozione.

L'allontanamento temporaneo o la separazione del minore di età dalla sua famiglia è un intervento finalizzato a garantirgli relazioni sociali significative, personalizzate e continue per il tempo necessario alla valutazione, alla cura ed alle eventuali decisioni giudiziarie.

Gli interventi di protezione sociale e di tutela giurisdizionale, soprattutto quando comportano un allontanamento del minore dalla famiglia, non sono esclusivamente focalizzati sul bambino, ma comprendono il “rapporto” che lo lega alla sua famiglia e al suo ambiente sociale di vita. Le criticità all'origine della complessa ed eccezionale decisione da parte dei servizi pubblici oppure dell'Autorità giudiziaria di allontanare un figlio dai genitori non



riguardano, infatti, solo il bambino, ma afferiscono soprattutto alle relazioni intergenerazionali. Di conseguenza non è solo il bambino ad essere “accolto”, non è nemmeno solo la sua identità, ma sono la sua storia e l’intreccio delle sue relazioni che, attraverso la memoria e le nuove esperienze che il processo di cura promuove, assumono nuovi significati.

Il “Progetto quadro” degli interventi (cfr. Paragrafo 2.3.5), dunque, non ha al centro solo il bambino o l’adolescente, ma anche la sua famiglia di origine e i soggetti che costituiscono le sue cerchie sociali.

Per questo l’allontanamento temporaneo non è un “fine”, ma è un “mezzo” attraverso cui mirare alla cura dei legami e delle relazioni familiari e generazionali, nell’obiettivo ultimo del ricongiungimento familiare.

Gli interventi di protezione sociale sono efficaci nella misura in cui permettono a tutte le parti coinvolte di essere “soggetti”, cioè di sviluppare ed utilizzare risorse e potenzialità proprie per superare eventuali condizioni di difficoltà.

In questo senso i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie non sono solo destinatari di diritti, ma anche soggetti attivi nella realizzazione dei loro diritti. Perciò devono essere valorizzati nei percorsi di cura, di protezione e di tutela che li vedono coinvolti.

Accanto ai bambini e alle loro famiglie, i soggetti che in Veneto partecipano alla realizzazione di specifici interventi di protezione sociale e di tutela giurisdizionale sono: gli Enti Locali e le Aziende Ulss, le famiglie affidatarie e gli affidatari, gli enti di gestione delle comunità di accoglienza, i tutori e i curatori speciali, la Regione del Veneto, l’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, l’Autorità giudiziaria e il Centro di giustizia minorile, le Forze di Polizia.

Ciascuno di questi soggetti ha specifiche competenze e distinte responsabilità per sostenere il benessere soggettivo, familiare e relazionale del bambino, dell’adolescente e della famiglia i cui rapporti si trovano in una situazione pregiudizievole.



1.1. I BAMBINI, GLI ADOLESCENTI E LE LORO FAMIGLIE

Al centro degli interventi di cura, protezione e tutela vi sono due soggetti: il bambino o l'adolescente e la sua famiglia.

Le relazioni familiari, le relazioni interne alle cerchie sociali (amici e parenti) e al contesto locale (vicini di casa, conoscenti, colleghi, insegnanti, coetanei, cittadini solidali) sono gli ambiti prioritari sui quali si concentrano i diversi interventi rivolti al superamento di gravi e certe difficoltà del bambino e della sua famiglia.

La valorizzazione, in termini di risorsa, della complessa rete relazionale dei soggetti considerati permette di attribuire agli interventi di allontanamento dei bambini e dei ragazzi dalla loro famiglia carattere di *eccezionalità*, *temporaneità* e *sussidiarietà*.

L'allontanamento temporaneo del minore d'età dalla propria famiglia avviene "quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore" (art. 1, L. 184/83) e gli interventi di sostegno e di aiuto disposti in favore di essa non hanno prodotto gli esiti auspicati, oppure in caso di necessità ed urgenza (art. 403 c.c.).

Gli interventi di accoglienza fuori dal contesto familiare, proprio perché temporanei e sussidiari, si prefiggono di mantenere vivi i legami familiari e di migliorare le relazioni tra il minore d'età e la sua famiglia di origine in vista della riunificazione.

Mettere al centro degli interventi di protezione il bambino, la sua famiglia e le relazioni che essi costruiscono fra loro e con il contesto sociale significa riconoscere che questi sono soggetti con proprie risorse e potenzialità da valorizzare e sostenere. E' in questa ottica che acquistano significato: l'accompagnamento del bambino o dell'adolescente in una fase del suo percorso di crescita, il contemporaneo sostegno ai genitori nel percorso di superamento delle loro difficoltà e il loro affiancamento nell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Nel processo rivolto alla riunificazione familiare, i bambini e gli adolescenti, la loro famiglia di origine nonché le loro cerchie sociali possono sviluppare, con un adeguato aiuto e accompagnamento, specifiche risorse per superare le condizioni che hanno portato all'allontanamento. Per raggiungere tale obiettivo, gli interventi di accoglienza e cura devono svolgersi, per quanto possibile, in collaborazione con il bambino e la sua famiglia.



Non sempre la riunificazione è possibile. A volte le condizioni che portano all'allontanamento e all'inserimento in una famiglia affidataria o in una comunità sono tali da determinare l'impossibilità del rientro.

In questi casi è responsabilità dei soggetti istituzionali agire con tempestività e costante consapevolezza al fine di evitare lunghe istituzionalizzazioni o il radicarsi di situazioni indeterminate che possono impedire la costruzione di un contesto affettivo e relazionale chiaro e di legami affettivi stabili all'interno di una nuova famiglia.

1.2. GLI ENTI LOCALI, LE AZIENDE ULSS

1.2.1. I Comuni

Nel Veneto si è attuata da tempo una strategia d'integrazione dei servizi che vede l'attribuzione ai Comuni della generalità delle funzioni e dei compiti relativi all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, mentre le funzioni sociosanitarie e quelle ad elevata integrazione sanitaria sono attribuite alle Aziende Ulss (art. 130, L.R. 11/01).

Le norme regionali incentivano lo sviluppo dell'integrazione sociosanitaria promuovendo le deleghe, da parte dei Comuni, delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, nonché della gestione dei servizi sociali alle Aziende Ulss.

In recenti provvedimenti (Dgr 2430/07), la Regione del Veneto ha espresso la volontà di rafforzare e sviluppare ulteriormente una gestione unitaria per ambito territoriale delle funzioni legate alla protezione del minore attraverso forme di associazione fra Comuni o attraverso la delega all'Azienda Ulss.

L'esercizio o meno della facoltà di delega (o di associazione) da parte dei Comuni ha portato alla formazione di situazioni territoriali diversificate, secondo le risorse e i vincoli presenti in ciascuno dei contesti locali. La delega può essere totale (funzioni di gestione amministrativa e funzioni tecnico professionali di valutazione e presa in carico) o parziale, quando le funzioni amministrative rimangono all'Ente locale.


Nelle materie delegate i Comuni stabiliscono le priorità d'intervento, conferiscono le relative



risorse e verificano il conseguimento dei risultati di efficacia definiti con gli strumenti della programmazione locale. In assenza di delega, al servizio sociale comunale spetta la responsabilità di attivare e monitorare il “Progetto quadro” relativo agli interventi di protezione del minore (cfr. Paragrafo 2.3.5.).

Al Comune spettano, oltre alle funzioni di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle attività da parte delle strutture sociali presenti nel proprio territorio, anche quelle di accreditamento e di vigilanza delle attività sociali, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Regione (L.R. 22/02).

In materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, nei casi di emergenza, i Sindaci dei Comuni procedono al collocamento del minore d’età in un luogo sicuro, sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione e salvaguardia (art. 403 c.c.), segnalando contestualmente il fatto alla Procura per i minorenni.





1.2.2. Le Province

Le Province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano nel territorio di loro competenza gli interventi sociali relativi ai figli minorenni riconosciuti dalla sola madre (art. 131, L.R. 11/01), in armonia con la programmazione regionale e in linea con la realizzazione del Piano di zona.

1.2.3. Le Aziende Ulss

Sono di competenza dell'Azienda Ulss gli interventi sanitari e sociosanitari diagnostici e terapeutici rivolti sia al minore che alla sua famiglia (cfr. Riquadro 1).

L'Azienda Ulss assicura, inoltre, la programmazione, la progettazione e la gestione dei servizi sociali, in relazione alle deleghe conferite dai Comuni e sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci.

Le Aziende sociosanitarie possono collaborare al processo autorizzativo e di accreditamento delle comunità di accoglienza.

Riquadro 1

I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) NEL VENETO

Con il Dpcm del 29 novembre 2001 sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza (Lea) da garantire a tutti gli assistiti dal servizio sanitario nazionale. Con successivi provvedimenti la Giunta regionale del Veneto ha recepito tale Dpcm e ne ha dato attuazione in ambito regionale, anche prevedendo ulteriori livelli aggiuntivi regionali e definendo quali prestazioni debbano essere considerate a carico del bilancio sanitario e quali a carico del bilancio sociale.

In particolare, la Dgr n. 3972/02 dispone che, per quanto riguarda l'area materno infantile, siano da considerarsi livelli essenziali di assistenza e a carico del bilancio sanitario:

- a. le prestazioni medico-specialistiche, psicoterapeutiche e di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie legate ad interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazioni di disagio, di disadattamento e di devianza, comprese le indagini sociali quando funzionali alla formulazione di un progetto di riabilitazione;



- b. le indagini psicodiagnostiche sulla famiglia negli interventi finalizzati alla protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita o le indagini sociali quando funzionali alla formulazione di un progetto di riabilitazione (mentre le indagini sociali sulla famiglia, le prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori sono a carico del bilancio sociale);
- c. gli interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi (compreso il trattamento medico e psicologico del minore e della sua famiglia e gli interventi di collegamento con i servizi sociali e le comunità educative o familiari);
- d. nel caso di prestazioni socio-riabilitative a sostegno di minori affetti da disturbi comportamentali e/o patologie di interesse neuropsichiatrico in regime semiresidenziale e residenziale, l'apporto del sanitario può arrivare fino al 70% della spesa (la scelta viene fatta in sede di Uvmd e valutata caso per caso).

Ai minori per i quali, a seguito di valutazione da parte dell'Ulss, si riscontrino disturbi comportamentali e/o patologie di interesse neuropsichiatrico ovvero siano stati vittime di abusi, si applicano le fattispecie descritte ai punti c. e d.

1.3. I SOGGETTI DELL'ACCOGLIENZA

La legge individua nell'affidamento familiare la forma privilegiata d'accoglienza temporanea di un bambino o di un adolescente allontanato dalla famiglia d'origine; ove ciò non sia possibile, la legge consente l'inserimento in una comunità di accoglienza.


1.3.1 Famiglie affidatarie e affidatari¹

Le famiglie affidatarie e gli affidatari sono soggetti disponibili ad accogliere temporaneamente bambini e ragazzi all'interno di progetti finalizzati, per quanto possibile, al recupero delle funzioni genitoriali e di cura della famiglia di origine. La legge stabilisce che il minore di età

¹ Per un approfondimento e una migliore specificazione sul ruolo e le competenze di ogni soggetto nell'ambito dei procedimenti di affidamento familiare, sull'organizzazione e sull'attività dei servizi a favore dell'affido, si rimanda al numero dei Quaderni regionali "Linee Guida e Orientamenti per la promozione a la cura dell'infanzia e dell'adolescenza" concernente l'affidamento familiare, di prossima pubblicazione.



allontanato sia affidato “ad una famiglia, preferibilmente con figli minori o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno” (art. 2, comma 1, L. 184/83).



Le famiglie affidatarie e gli affidatari partecipano ad un percorso di formazione e di valutazione/conoscenza delle loro caratteristiche e potenzialità per consentire il miglior abbinamento tra le loro risorse e le caratteristiche e i bisogni del minore affidato.

Ferma restando la responsabilità del servizio titolare nella realizzazione del Progetto quadro, l’abbinamento è il frutto di un processo che deve necessariamente vedere la stretta collaborazione tra il servizio titolare, che porta la propria conoscenza sulla situazione del minore, e il Centro per l’affidamento e la solidarietà familiare (cfr. Riquadro 2), che porta la conoscenza delle famiglie o dei singoli disponibili all’accoglienza, per individuare fra questi la famiglia o la persona più adatta per quel particolare bambino o ragazzo.

Alle famiglie affidatarie e agli affidatari competono l’accoglienza, l’educazione, l’istruzione del minore d’età, il mantenimento dei rapporti ordinari con la scuola e con altri servizi sanitari. Rimangono in capo ai genitori esercenti la potestà o al tutore decisioni quali: la scelta dell’indirizzo scolastico, l’iscrizione scolastica, la firma dei relativi documenti ufficiali (tranne le giustificazioni per assenza e le comunicazioni tra scuola e famiglia), la scelta della fede religiosa e l’educazione religiosa, la permanenza all’estero per periodi prolungati, la



somministrazione delle vaccinazioni, gli interventi di una certa gravità sia diagnostici che terapeutici, la partecipazione ad attività sportive in forma agonistica.

La famiglia affidataria e gli affidatari, ai sensi delle indicazioni del Progetto quadro ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità competente, favoriscono le relazioni fra il minore accolto e la famiglia di origine e/o, qualora nominato, il tutore.

Nel percorso di accoglienza, le famiglie affidatarie collaborano all'elaborazione, alla realizzazione ed alla valutazione del Progetto educativo individuale (Pei) del minore d'età (cfr. Paragrafo 2.3.6.). Il Pei va predisposto per tutte le forme di affido familiare: residenziale, diurno o per alcuni giorni alla settimana, consensuale o giudiziale.

La famiglia affidataria e gli affidatari, nel periodo di affidamento di un minore, sono sostenuti nella funzione educativa dagli operatori del "Centro per l'affidamento e la solidarietà familiare", attraverso incontri periodici e sistematici di monitoraggio e accompagnamento, svolti in collaborazione con il servizio titolare.

La famiglia affidataria e gli affidatari sono sentiti dall'Autorità giudiziaria nei procedimenti civili in materia di potestà, affido e adozione del bambino affidato.

Se al bambino o all'adolescente affidati è stato nominato un tutore legale, la famiglia affidataria si rapporta a lui per tutti gli aspetti di sua competenza.

E' bene precisare che gli affidi eterofamiliari vanno tenuti distinti dagli affidi intrafamiliari, realizzati cioè nella cerchia familiare dei parenti entro il quarto grado. La legge, infatti, stabilisce che l'affidamento di un minore di età disposto da un genitore ad un parente entro il quarto grado non deve essere sottoposto al controllo dell'Autorità giudiziaria e possa essere realizzato senza particolari formalizzazioni (art. 9, L. 184/83).

1.3.2. Comunità di accoglienza

La normativa regionale per l'accoglienza di bambini e ragazzi prevede una tipologia di servizi formata da: comunità educativa per minori, comunità educativa per minori con pronta accoglienza, comunità educativa diurna per minori/adolescenti, comunità educativo-riabilitativa per preadolescenti/adolescenti, comunità educativa mamma-bambino, comunità familiare, comunità familiare mamma-bambino (Allegati A e B alla Dgr 84/07).



Riquadro 2

IL CENTRO PER L’AFFIDAMENTO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE

Con Dgr 1855/06 la Regione del Veneto ha promosso lo sviluppo o la realizzazione in ogni ambito territoriale Ulss di un “Centro per l’affidamento e la solidarietà familiare”. Questo centro assolve ai seguenti compiti:

- promuovere nel territorio lo sviluppo dell’affidamento familiare e di tutte le forme di solidarietà tra famiglie;
- formare e sostenere le famiglie affidatarie e gli affidatari attraverso l’impiego di operatori dedicati in modo specifico e continuativo a questa attività.

Alla programmazione e alla realizzazione delle attività del Centro concorrono attivamente le organizzazioni del privato sociale e dell’associazionismo familiare presenti nel territorio.

Il Centro per l’affido e la solidarietà familiare collabora con il servizio titolare del caso alla realizzazione dell’abbinamento e, insieme alla famiglia affidataria, alla costruzione e al monitoraggio del “Progetto educativo individuale” (cfr. Paragrafo 2.3.6.).

Durante l’intervento di affido, gli operatori dovranno prestare particolare attenzione nel costruire situazioni di continuità, trasparenza e reciproca informazione fra i soggetti che hanno concorso alla progettazione e realizzazione dei progetti di affidamento familiare.

E’ compito delle comunità di accoglienza provvedere alla cura, all’istruzione e all’educazione dei minori d’età accolti.

Le comunità collaborano con i servizi titolari alla redazione e realizzazione del Progetto quadro, rispettando il regime giuridico del minore di età, definito dalle decisioni dell’Autorità giudiziaria. Le comunità, in accordo con il servizio titolare, collaborano alla cura delle relazioni fra il minore accolto e la famiglia di origine. Quando previsto nel Progetto quadro, possono svolgere funzioni di sostegno al recupero delle capacità genitoriali.

Nell’accoglienza del minore, la comunità ha la responsabilità, in collaborazione con il servi-



zio titolare, dell'elaborazione e attuazione del Progetto educativo individuale (Pei). Qualora al minore accolto sia stato nominato un tutore legale, la comunità si riferisce a quest'ultimo per tutti gli aspetti di sua competenza.

Al soggetto gestore della comunità competono:

- la redazione del “Progetto della comunità”, che esprime identità, valori, scelte educative, modalità d'intervento e risorse proprie dell'ente;
- la predisposizione e il mantenimento dei requisiti e degli standard stabiliti dalla Regione per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento;
- le responsabilità della gestione organizzativa ed amministrativa nonché della formazione professionale dei propri operatori.

Analogamente ai compiti affidati alla famiglia affidataria, alla comunità competono: l'accoglienza, l'educazione e l'istruzione del minore d'età, il mantenimento dei rapporti ordinari con la scuola e con i servizi sanitari. Rimangono anche in questo caso in capo ai genitori esercenti la potestà o al tutore decisioni quali: la scelta dell'indirizzo scolastico, l'iscrizione scolastica, la firma dei relativi documenti ufficiali (tranne le giustificazioni per assenza e le comunicazioni tra scuola e famiglia), la scelta della fede religiosa e l'educazione religiosa, la permanenza all'estero per periodi prolungati, la somministrazione delle vaccinazioni, gli interventi di una certa gravità sia diagnostici che terapeutici, la partecipazione ad attività sportive in forma agonistica.

1.4. IL RAPPRESENTANTE DEL MINORE: IL TUTORE LEGALE, IL CURATORE SPECIALE E L'AVVOCATO


La rappresentanza attiene sia alla cura degli aspetti civili, patrimoniali e relazionali del minore d'età sprovvisto di chi eserciti per lui la responsabilità genitoriale, sia all'accompagnamento nei procedimenti amministrativi e civili in cui il minore d'età è coinvolto. Pertanto il “rappresentante” ricomprende sia le funzioni proprie del tutore che quelle del curatore speciale del minore.



In particolare, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, recepita dall'Italia con la legge 77/03, dispone che al minore coinvolto in un procedimento amministrativo o giudiziario debba essere nominato un rappresentante con il compito di:

- a. fornire al minore d'età capace di discernimento ogni informazione pertinente (art. 3);
- b. dare al minore d'età capace di discernimento le più opportune spiegazioni sulle conseguenze della sua opinione (art. 3);
- c. rendere edotto il giudice dell'opinione del minore (art. 10, comma 1).

Il ruolo del rappresentante non è, dunque, solo quello di agire in nome e per conto di un'altra persona, ma è diretto a promuovere l'opinione del bambino capace di discernimento per portarla alla conoscenza del giudice, come posizione distinta e autonoma rispetto a quella del genitore.



1.4.1. Il tutore legale

Il tutore è la figura giuridica che il giudice tutelare o, in alcuni casi, il Tribunale per i minorenni nomina al minore i cui genitori sono morti o che per altre cause non possono esercitare la potestà (art. 343 c.c.).

Il tutore è responsabile della cura del minore d'età, lo rappresenta in tutti gli atti civili e, qualora il minore posseda un patrimonio, ne amministra i beni (art. 357 c.c.). Tra le competenze del tutore non rientra l'accudimento quotidiano del minore, che spetta alla famiglia affidataria o alla comunità di accoglienza.

Il tutore coinvolge il minore d'età capace di discernimento – nei modi più opportuni – nelle



decisioni che lo riguardano e si fa portavoce del suo punto di vista e della sua opinione, al fine di meglio rappresentarne l'interesse e difenderne i diritti.

Il tutore svolge le sue funzioni secondo le prescrizioni del giudice e si relaziona principalmente con il servizio titolare del progetto per il minore. Per l'adempimento delle sue funzioni, si coordina con la comunità di accoglienza o la famiglia affidataria, che affianca svolgendo in modo sussidiario le azioni "straordinarie". Valutata con il servizio l'opportunità e concordate le modalità, si relaziona direttamente con il minore di età (cfr. in Appendice nota su "Responsabilità e limiti del tutore legale").

1.4.2. Il curatore speciale

Il curatore speciale è la figura giuridica che il giudice - nel processo minorile - nomina al minore d'età quando vi sia un conflitto d'interesse con l'esercente la potestà (genitore o tutore) o comunque quando manchi chi lo rappresenti (art. 78 c.p.c.).

1.4.3. L'avvocato del minore

La legge prevede la nomina d'ufficio di un avvocato al minore e ai genitori nelle procedure di adottabilità (art. 8, comma 4 e art. 10, comma 2, L. 184/83,). Nelle altre procedure di limitazione e decadenza della potestà genitoriale (art. 336 c.c.), la legge si limita a stabilire che il minore e i genitori siano assistiti da un avvocato.


L'entrata in vigore di tale norma (1 luglio 2007) fa sì che anche i procedimenti incardinati avanti al Tribunale per i minorenni si svolgano con le garanzie richieste dalla Costituzione (*"Ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale"*, art. 111, comma 2, Cost.). A tutt'oggi non esiste ancora una disciplina relativa ai criteri e ai requisiti per la nomina e la retribuzione del difensore d'ufficio.



1.5. LA REGIONE DEL VENETO

Le competenze regionali in materia di protezione e cura dei minori di età si articolano in tre diversi punti.

Il primo richiama le generali funzioni di indirizzo e di programmazione regionale dei servizi sociali e socio-sanitari. Tali funzioni sono relative all'organizzazione complessiva dei servizi e al loro finanziamento.



In riferimento a questa funzione pare particolarmente significativa l'approvazione del progetto pilota regionale per l'avvio di cinque centri di secondo livello finalizzati al trattamento delle situazioni di abuso sessuale e grave maltrattamento (Dgr 4031/02, cfr. Riquadro 3). Il secondo punto richiama le funzioni di garanzia e di controllo della qualità dell'assistenza sociale e socio-sanitaria fornita dai servizi territoriali. La legge regionale 22/02 prevede affinché l'assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale, sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza e sia appropriata rispetto ai bisogni di salute - psicologici e relazionali - dei minori d'età e delle loro famiglie. Nell'ambito di questi principi generali, la legge disciplina i percorsi e i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e all'accreditamento delle strutture per le attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Successive deliberazioni della Giunta regionale definiscono la classificazione per tipologia ed ambito di operatività delle strutture e delle attività, i loro requisiti generali e specifici, nonché gli standard da osservare per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento (Dgr 84/07; Dgr 2067/07).



Riquadro 3

CENTRI REGIONALI DI CURA E PROTEZIONE DEI BAMBINI, DEI RAGAZZI E DELLE FAMIGLIE

A seguito dell'avvio del "progetto pilota regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori", nel 2004 sono stati avviati cinque centri regionali terapeutico-riabilitativi specialistici.

La loro attività è finalizzata a:

- promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione nel territorio di riferimento;
- offrire consulenza agli operatori dei servizi territoriali;
- predisporre e realizzare i necessari interventi terapeutici per i minori che hanno vissuto situazioni di abuso o di grave maltrattamento e per i loro familiari.

L'accesso ai centri avviene su richiesta dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali. In ogni caso il progetto terapeutico deve essere concordato e monitorato in sede di Uvmd.

Titolare del caso è il servizio territoriale che deve essere coinvolto e informato con regolarità dagli operatori dei centri in merito all'andamento del trattamento terapeutico e alle sue eventuali modifiche.

Con le Dgr 4067/07 e 4575/07 sono state modificate e ulteriormente precisate sia l'organizzazione delle attività che le modalità di accesso ai Centri, sottolineando la stretta relazione fra gli stessi, servizi di secondo livello, e i servizi del territorio che hanno in carico il minore e curano la realizzazione del Progetto quadro.

Il terzo aspetto è relativo alle attività di monitoraggio che la Regione svolge in modo originale rispetto al panorama nazionale, attraverso il funzionamento di una banca dati regionale sulle comunità di accoglienza e sui minori d'età accolti. Recente è l'avvio di una seconda banca dati sull'affidamento familiare.

Per tali attività, la Regione si avvale dell'Osservatorio regionale infanzia, adolescenza, giovani e famiglia (cfr. Riquadro 4).



Riquadro 4

L'OSSERVATORIO REGIONALE INFANZIA, ADOLESCENZA, GIOVANI E FAMIGLIA

L'Osservatorio, istituito in Veneto in attuazione della Legge 451/1997, è un organismo tecnico che persegue i seguenti obiettivi:

- contribuire alla costruzione di un quadro completo e costantemente aggiornato di conoscenze sulla condizione, i diritti e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza al fine di assicurare documentazione, ricerca ed analisi alla Giunta regionale del Veneto e agli altri soggetti pubblici, per consentire la pianificazione e la programmazione degli interventi;
- garantire una capillare diffusione della documentazione raccolta a tutti gli operatori, favorendo la conoscenza e la valorizzazione delle esperienze territoriali realizzate nel settore.

Per perseguire questi obiettivi l'Osservatorio realizza specifiche attività di ricerca, di formazione e di informazione.

Redige, inoltre, ogni anno il "Rapporto sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel Veneto" e gestisce delle banche dati istituzionali: la banca dati delle comunità di accoglienza, la banca dati dei minori presenti nelle comunità di accoglienza, la banca dati degli affidamenti familiari giudiziali, la banca dati delle adozioni e la banca dati dei minori in carico ai centri regionali di cura e protezione.

Con le Dgr 4139/06 e 3157/07 è stata riorganizzata la rete di rilevazione, elaborazione e analisi dei dati relativi alle dinamiche della popolazione osservata e delle attività dei servizi ad essa dedicati. La riorganizzazione ha generato un più completo organismo di indagine e attività specifica, che oggi si articola in un servizio che comprende l'area minorile, quella giovanile e quella familiare. Tutte le attività e i prodotti dell'Osservatorio sono disponibili per la consultazione nel sito web dedicato (www.minori.veneto.it).



39

Capitolo Primo
GLI ATTORI DELLA PROTEZIONE E DELLA TUTELA

1.6. L'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI DEL VENETO

Le competenze dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori sono individuate e disciplinate nella Legge regionale istitutiva (L.R. 42/88) che, all'art.2, richiama le seguenti funzioni:

- a. sensibilizzazione, formazione, selezione di persone disponibili ad assumere la tutela legale di un minore di età e sostegno/consulenza ai tutori o ai curatori nominati dall'Autorità giudiziaria (cfr. Riquadro 5);

Riquadro 5

IL "PROGETTO TUTORI"

Il Progetto Tutori dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto, approvato con la Dgr 2667/2002, è finalizzato alla creazione di una rete regionale di persone socialmente motivate, tecnicamente preparate e disponibili ad assumersi la tutela legale di un minore di età; alla consulenza tecnica, al supporto e all'aggiornamento dei tutori nominati; al monitoraggio dell'attività dei tutori.

Le azioni di formazione e di monitoraggio sono realizzate a livello di Ulss o aggregazione di Ulss, con la collaborazione di alcuni professionisti dei servizi che svolgono la funzione di referenti dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori e di promotori territoriali del Progetto.

I volontari formati, suddivisi in elenchi territoriali, sono inseriti in un'apposita banca dati gestita dall'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori e messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria per le eventuali nomine, avendo cura di realizzare il miglior abbinamento possibile fra il minore ed il suo tutore.

- b. vigilanza sull'assistenza prestata ai minori d'età che vivono in ambienti esterni alla propria famiglia;



- c. collaborazione per la promozione di iniziative finalizzate alla prevenzione e al trattamento dell'abuso e del disadattamento;
- d. promozione di iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza rispettosa dei suoi diritti;
- e. elaborazione di pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i bambini;
- f. ascolto e segnalazione ai servizi e all'Autorità giudiziaria di eventuali situazioni rilevate che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario. L'attività di ascolto, vigilanza e segnalazione è funzionale ad una tutela non giurisdizionale dei diritti del minore di età (art. 2 lettere f e g, L.R. 42/88).;
- g. segnalazione alle competenti amministrazioni dei fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

Il Pubblico Tutore dei minori non garantisce in proprio la tutela giurisdizionale dei diritti, che è di competenza dell'Autorità giudiziaria, né esercita funzioni assistenziali, proprie dei servizi sociali, ma opera al confine tra questi due ambiti - la tutela e la protezione - caratterizzati rispettivamente dal principio di legalità e da quello di beneficenza.

Rispetto alle situazioni segnalate da singoli, associazioni, privato sociale, servizi territoriali, l'Ufficio del Pubblico Tutore svolge un'azione di orientamento, di supporto tecnico, di composizione e mediazione tra i soggetti coinvolti e, se necessario, segnala il caso alle autorità amministrative o giudiziarie di competenza affinché contribuiscano alla sua risoluzione.

UFFICIO DEL
PUBBLICO TUTORE
DEI MINORI

UFFICIO DEL PUBBLICO
TUTORE DEI MINORI

- Sensibilizzazione, formazione e gestione elenco dei tutori
- Vigilanza condizioni minori fuori dalla propria famiglia
- Promozione della prevenzione dell'abuso e del maltrattamento
- Promozione cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
- Pareri per atti di indirizzo della Regione del Veneto
- Ascolto e segnalazione
- Vigilanza ambientale



1.7. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Le competenze spettanti all'Autorità giudiziaria e pertinenti a questo contesto sono distribuite tra i seguenti soggetti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale per i minorenni, il giudice tutelare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, il Tribunale ordinario.


1.7.1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

La Procura minorile:

- a. riceve le denunce di notizia di reato ascrivibili ad un minorenni, svolge le indagini preliminari e, quando non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale davanti al Tribunale per i minorenni;
- b. vaglia le segnalazioni pervenute dai servizi, dalle forze dell'ordine o da altri soggetti privi di legittimazione alla presentazione del ricorso (cittadini e volontariato sociale), riguardanti situazioni di pregiudizio o di abbandono di minore di età finalizzate alla sua tutela civile.

In tali circostanze:

- inoltra la documentazione alla Procura presso il Tribunale ordinario, qualora ravvisi una fattispecie di reato a danno del minore e ad opera di un adulto;
- richiede con ricorso al Tribunale per i minorenni: di dichiarare lo stato di adottabilità (art. 9, comma 2, L. 184/83); di pronunciare la decadenza o la sospensione o la limitazione delle responsabilità genitoriali (artt. 330 e 333 c.c.) e/o l'eventuale allontanamento del bambino o ragazzo dalla residenza familiare; di disporre provvedimenti per la protezione assistenziale del minore che ha comportamenti devianti e, secondo le norme della Legge 269/98, di disporre provvedimenti per la protezione assistenziale, il sostegno psicologico, il recupero e il reinserimento del minore che esercita la prostituzione e/o dei minori stranieri, privi di assistenza in Italia, vittime di tale reato;
- presenta al Tribunale per i minorenni, a seguito di un intervento attuato dalla Pubblica Autorità in base all'art. 403 c.c., la richiesta di un provvedimento urgente di allontanamento;





- comunica al servizio segnalante le iniziative intraprese oppure le motivazioni del mancato ricorso, quando non ravvisa la sussistenza delle condizioni inerenti il principio di legalità per la presentazione di un ricorso al Tribunale per i minorenni;
- segnala all'Ufficio del Pubblico Tutore situazioni particolarmente complesse per le quali ravvisa l'opportunità di attivare forme di mediazione e/o facilitazione;
- c. effettua o dispone ispezioni nelle comunità di accoglienza con ricorrenza semestrale o ispezioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga opportuno (art. 9, comma 3, L. 184/83).
Il procuratore o il suo delegato, in occasione delle visite ispettive:
 - sollecita ed accoglie le istanze dei minori d'età collocati fuori dalla residenza familiare dirette ad una verifica periodica della loro condizione;
 - riceve, tramite l'Osservatorio regionale infanzia, adolescenza, giovani e famiglia la relazione semestrale delle comunità di accoglienza relativa alla situazione di ogni ospite, disponendo verifiche sui tempi di permanenza e sull'adeguatezza delle relazioni con i familiari.

1.7.2. Il Tribunale per i minorenni

Il Tribunale per i minorenni:

- a. nomina - nei casi previsti dalla legge - il tutore provvisorio, il curatore speciale, il difensore di ufficio;
- b. decide sui ricorsi presentati dal procuratore o dalle parti private nei casi previsti. In particolare, dichiara lo stato di adottabilità (artt. 11 e 15, L. 184/83); pronuncia la decadenza, la sospensione o la limitazione delle responsabilità genitoriali; dispone l'allontanamento dalla famiglia di un minore che si trovi in una situazione pregiudizievole a causa del comportamento di uno o di entrambi i genitori (art. 403 c.c.); dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali (artt. 330 e 333 c.c.);
- c. decide i ricorsi sull'affido dei figli e sulle questioni economiche relative ai minori contestualmente proposte dai genitori non coniugati e non più conviventi (art. 317 bis);
- d. decide sui ricorsi per la proroga degli affidi consensuali allo scadere dei 24 mesi (art. 4, comma 4, L. 184/83);



- e. giudica i minori d'età accusati di aver commesso un reato ed adotta le misure penali previste dalla legge;
- f. riceve - tramite l'Osservatorio regionale infanzia, adolescenza, giovani e famiglia - le schede periodiche relative ai minori in affidamento familiare giudiziale.

1.7.3. Il giudice tutelare

Il giudice tutelare:

- a. nomina il tutore legale al minore di età privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale;
- b. sovrintende alla tutela ed esercita le funzioni che la legge gli attribuisce in merito;
- c. rende esecutivo con decreto l'affido familiare o l'inserimento in comunità tutelare disposto dal servizio sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal tutore;
- d. vigila sui minori d'età sottoposti ad affidamento consensuale per i primi due anni;
- e. vigila sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale ha stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni ai sensi dell'art. 337 c.c.;
- f. può chiedere, nello svolgimento delle sue competenze, l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (art. 344, comma 2 c.c.).

1.7.4. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario

La Procura ordinaria:

- a. indaga ed esercita l'azione penale nei confronti del maggiorenne accusato di aver commesso reato anche in danno di un minore di età;
- b. segnala la situazione alla Procura per i minorenni quando ravvisa gli estremi per intervenire sulla tutela civile del bambino o dell'adolescente.

1.7.5. Il Tribunale ordinario

Il Tribunale ordinario:

- a. in sede civile, dispone l'affidamento dei figli minori in caso di separazione o divorzio dei



- genitori coniugati e decide sulle questioni economiche relative ai minori;
- b. decide i ricorsi sulle questioni economiche relative ai figli naturali qualora siano proposte in via esclusiva;
 - c. in sede penale, è competente a giudicare un maggiorenne accusato di un reato anche in danno di un minore d'età.

1.7.6. La Corte d'appello

Decide sulle impugnazioni contro i provvedimenti del Tribunale per i minorenni o del Tribunale ordinario. Ha competenza regionale.

Più specificamente decide sulle impugnazioni contro:

- a. le sentenze emesse sull'adottabilità di un minore;
- b. i decreti emessi dal Tribunale per i minorenni in riferimento alla responsabilità genitoriale;
- c. le sentenze relative a reati penali commessi da minorenni.

1.8. IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

La disciplina del processo penale minorile, entrata in vigore in Italia nel 1988 (DPR 448/88), è volta a coniugare l'azione giudiziaria con la tutela delle esigenze educative e di sviluppo evolutivo dell'adolescente e la promozione delle sue capacità.


In questa prospettiva culturale, l'adolescente deve essere considerato un soggetto attivo e partecipe, che può scegliere, entro determinati limiti, di dare o negare il suo consenso su vari passaggi e azioni processuali che lo riguardano.

Tutto il processo minorile, con il sistema di istituzioni e servizi ad esso collegato, non si limita ad accertare fatti e capacità, ma promuove azioni, interventi e progetti di cambiamento in senso educativo e responsabilizzante dell'adolescente che commette reato.

Il Centro per la giustizia minorile di Venezia è un organo del Ministero della Giustizia che ha competenze per il Veneto, il Friuli Venezia-Giulia e il Trentino Alto Adige.



Esercita funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei servizi minorili dipendenti, quali gli Uffici di servizio sociale per i minorenni, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di prima accoglienza (artt. 7, 8, 13, D.lgo 272/89). Svolge altresì una funzione di promozione e di raccordo nei confronti delle istituzioni presenti nel territorio.



1.8.1. L'Ufficio di servizio sociale per i minorenni

Tra i servizi giudiziari che si occupano di ragazzi che hanno commesso reati, l'Ufficio di servizio sociale per i minorenni (Ussm) è la struttura che svolge la propria attività prevalentemente al di fuori del carcere: nel territorio e nei contesti di vita dei giovani.

L'Ufficio di servizio sociale per minorenni del Veneto ha la sua sede centrale a Mestre all'interno del Palazzo della giustizia minorile e ha sedi staccate a Padova, Vicenza, Verona e Treviso.

Il servizio interviene in situazioni di adolescenti nei confronti dei quali l'Autorità giudiziaria minorile ha disposto le misure previste dalla legge, quali: prescrizioni (art. 20 c.p.p.m.), permanenza in casa (art. 21 c.p.p.m.), collocamento in comunità (art. 22 c.p.p.m.); misure educativo-trattamentali come la sospensione del processo per messa alla prova (art. 28 c.p.p.m.) e di tipo ripartivo, volte alla conciliazione e/o mediazione penale nelle diverse fasi del giudizio.

Il trattamento degli adolescenti sottoposti a procedimenti penali realizza una presa in carico in stretta collaborazione con i servizi degli Enti locali e delle Aziende Ulss, le comunità di accoglienza e le varie realtà di volontariato, fin dall'ingresso del minore nel circuito penale, per favorire una valutazione condivisa del Progetto quadro finalizzato ad un recupero personale e sociale.



Nella fase delle indagini preliminari, l'Ussm fornisce al pubblico ministero e al giudice informazioni sulle condizioni e sulle risorse personali, sociali e ambientali dell'adolescente, al fine di accertarne l'imputabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto da lui commesso, nonché disporre le eventuali misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili (art. 9 comma 1, DPR 448/88).

1.8.2. L'Istituto penale per i minorenni

L'Istituto penale per i minorenni assicura l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria - custodia cautelare, espiazione di pena - nei confronti dei minorenni autori di reato. In tale ambito vengono garantiti i diritti soggettivi dei minori, fra i quali il diritto alla salute e alla crescita armonica, fisica e psicologica, il diritto alla non interruzione dei processi educativi in atto e a mantenere i legami con le figure significative.

L'unica struttura detentiva per il Triveneto ha sede a Treviso ed ospita solo ragazzi. Le adolescenti nei confronti delle quali sia disposta la custodia cautelare fanno riferimento ad altri istituti penali minorili situati fuori regione.

Durante la permanenza in carcere gli adolescenti possono accedere a corsi formativi finalizzati alla promozione della loro crescita personale e sociale.

1.8.3. Il Centro di prima accoglienza

Il Centro di prima accoglienza (Cpa), con sede a Treviso, risponde all'obiettivo di evitare l'impatto degli adolescenti arrestati e fermati con la struttura carceraria.

Gli adolescenti sono condotti nella struttura di accoglienza su disposizione del pubblico ministero il quale, qualora non debba ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari (Gip), che fissa l'udienza entro le 48 ore successive.

L'arresto o il fermo divengono inefficaci se il pubblico ministero entro le 48 ore non inoltra le sue richieste al Gip. Il termine massimo entro cui celebrare l'udienza di convalida dall'arresto o fermo dell'adolescente non deve superare le 96 ore.

L'équipe tecnica (educatori e psicologi) del Centro fornisce all'Autorità giudiziaria, attra-



verso una relazione di sintesi, i primi elementi di conoscenza dell'adolescente relativi alla sua situazione personale, familiare e sociale e alle eventuali risorse territoriali disponibili. Svolge inoltre un'attività di sostegno e chiarificazione al minore di età e ai suoi familiari collaborando, in base alle esigenze, con gli altri servizi dell'amministrazione della giustizia e del territorio di appartenenza dell'adolescente.

A seguito delle dimissioni dal Centro di prima accoglienza o dall'istituto penale minorile di un adolescente privo di riferimenti parentali, viene attivato il Comune di residenza e/o luogo di reato, per l'attuazione delle funzioni di tutela.

1.9. LE FORZE DI POLIZIA

Le Forze di Polizia svolgono istituzionalmente, nell'ambito della pubblica sicurezza, interventi di soccorso attivabili anche dai privati cittadini attraverso le linee telefoniche 112 e 113.

La circolare della Procura per i minorenni del Veneto diretta alle Forze di Polizia della Regione fornisce indicazioni in materia di interventi di emergenza a favore di minori d'età - anche stranieri ed extracomunitari - per assicurare loro, attraverso le opportune segnalazioni agli organi competenti, protezione, tutela giuridica e le altre forme di assistenza previste dalla legge per ogni minore d'età presente nel territorio nazionale.



CAPITOLO II

Stima dell'informazione, diagnosi, interventi di cura, vigilanza



PREMESSA

Il percorso di protezione e tutela dei bambini e dei ragazzi, nonché i rapporti e le competenze tra i vari servizi coinvolti evidenziano alcune dimensioni cruciali che attengono alle fasi di raccolta e stima di possibili situazioni di rischio di pregiudizio o di pregiudizio (cfr. Riquadro 6).

Riquadro 6

LE SITUAZIONI DI “RISCHIO DI PREGIUDIZIO” E DI “PREGIUDIZIO”

Con il termine “pregiudizio” si intende una condizione di particolare e grave disagio e disadattamento che può sfociare (rischio di pregiudizio) o è già sfociata (pregiudizio) in un danno effettivo alla salute psico-fisica del minore.

Tale condizione, obiettiva e non transitoria, non assicura al bambino o al ragazzo i presupposti necessari per un idoneo sviluppo psico-evolutivo e un'adeguata crescita fisica, affettiva, intellettuale e mentale.

Possono costituire situazione di pregiudizio la grave trascuratezza, lo stato di abbandono, il maltrattamento fisico, psicologico o sessuale ad opera di un familiare o di altri soggetti, la grave e persistente conflittualità tra i coniugi.

La protezione del minore viene chiamata in causa quando prevalgono i fattori di pericolo su quelli di sicurezza e da tale squilibrio può risultare compromessa la capacità della famiglia di superare le difficoltà.

I principi generali che regolano gli interventi di protezione, anche in relazione alla tutela giurisdizionale dei diritti, fanno riferimento alle disposizioni generali, contenute nelle Convenzioni internazionali e nella Costituzione italiana.



La prima dimensione è relativa all'informazione, cioè alle modalità e ai contenuti delle segnalazioni provenienti da altri soggetti individuali (parenti e cittadini) e collettivi (scuole, ospedali, forze dell'ordine, altri servizi, associazioni, etc.) e dirette ai servizi di protezione e cura dei minori d'età.

La seconda dimensione riguarda la stima dell'informazione ricevuta: i comportamenti da adottare per valutare l'informazione acquisita e le conseguenti azioni da intraprendere in riferimento al contenuto dell'informazione.

IL PERCORSO
DI PROTEZIONE
DEL MINORE
D'ETÀ

IL PERCORSO DI PROTEZIONE
DEL MINORE D'ETÀ

- L'informazione ai servizi
- La stima dell'informazione da parte dei servizi
- Gli interventi di cura
- La vigilanza
- Intervento del Pubblico Tutore dei minori (eventuale)

2.1. L'INFORMAZIONE AI SERVIZI PUBBLICI

La legge individua i titolari degli interventi sociali nei Comuni e nei loro servizi. In Veneto la realizzazione di questi interventi può essere delegata dai Comuni ai servizi delle Aziende Ulss, che comunque operano in collaborazione.

L'informazione può essere trasmessa da soggetti individuali (il minore d'età stesso, un familiare, un parente, un vicino di casa e qualsiasi altro cittadino, il tutore) o collettivi (scuole, ospedali, strutture di accoglienza, altri servizi, associazionismo, forze dell'ordine, Pubblico Tutore dei minori) che ritengono indispensabile, oltre che legittimo, riferire ai servizi di una possibile situazione di "rischio di pregiudizio" o di "pregiudizio" in cui incorre un bambino o un adolescente. L'informazione, da qualsiasi fonte provenga, anche se anonima purché circostanziata, deve essere sempre vagliata. Se la fonte è nota, i servizi, per garantire che l'informazione si basi su un atto di responsabilità, possono chiedere - oltre alla formulazione verbale - la sottoscrizione della comunicazione.



2.2. LA STIMA DELL'INFORMAZIONE DA PARTE DEI SERVIZI

La stima consiste nell'adozione da parte del servizio di comportamenti idonei per valutare l'informazione acquisita e renderla utilizzabile secondo le procedure di protezione dei minori.

Va ricordato che il semplice sospetto non basta per avviare una procedura di verifica, che si rende invece necessaria a fronte di un riscontro ritenuto "oggettivo", ossia basato sulla constatazione di fatti e comportamenti che possono ricondurre a situazioni di rischio di pregiudizio oppure di pregiudizio.

Nei casi in cui l'informazione comunicata presenti i caratteri di un reato è d'obbligo la denuncia all'Autorità giudiziaria o agli organismi di competenza (cfr. Paragrafo 3.7.2.).

Le azioni di stima si rivolgono all'intorno sociale in cui vive il bambino o il ragazzo, chiamando in causa innanzitutto gli esercenti la potestà e i parenti entro il IV grado.

E' necessario che il servizio acquisisca il consenso dei genitori (o del tutore), salvo nei casi in cui ciò non appaia opportuno per la protezione del bambino o si prospetti un reato, anche per evitare un possibile intralcio alle indagini.

In questa fase della stima, l'attenzione del servizio titolare è rivolta alla valutazione del malessere comunicato o rilevato e alla possibilità di intervento.



Riquadro 7

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E RAPPORTO CON I MEDIA

Il ricorso in ultima istanza alla segnalazione all'Autorità giudiziaria deriva dal principio contenuto nel diritto alla riservatezza per cui tutto ciò che attiene alla sfera personale di una persona, sia essa maggiore o minore d'età, può essere acquisito unicamente con il consenso della stessa (D.Lgs. 196/03). Conferma indiretta di tale principio si trae anche dalla lettura delle autorizzazioni, a scadenza annuale, emesse dal Garante per la protezione dei dati personali. Tali autorizzazioni prevedono che, qualora manchi il consenso (negato oppure non prestato per effettiva irreperibilità), determinate figure professionali possano acquisire i dati necessari per rivelare lo stato di salute di una persona, se indispensabili per tutelare l'incolumità fisica o la salute di un terzo o della collettività (Garante per la protezione dei dati personali, Autorizzazione n. 2/07).

A tale proposito si ricorda che nessun operatore può dare informazioni ai media relative ad un caso specifico. Le eventuali informazioni possono avere solo carattere generale.

Qualora gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari ravvisassero la violazione della Carta di Treviso da parte dei mezzi di informazione possono, con le modalità previste dall'Ente di appartenenza, segnalare il caso all'Ordine regionale dei giornalisti oppure all'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori.

Il servizio titolare sperimenta innanzitutto la protezione non conflittuale del bambino, evitando il suo coinvolgimento in procedure giudiziarie (art. 13, Convenzione di Strasburgo 1996, recepita dall'Italia con la Legge 77/03).

Il percorso di stima può avere diversi esiti:

- a. la constatazione che la situazione rilevata non costituisce una condizione di rischio di pregiudizio o di pregiudizio;
- b. in caso di emergenza, il collocamento del bambino o del ragazzo in un luogo sicuro sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione e tutela



- giuridica (art. 403 c.c.), con contestuale segnalazione alla Procura per i minorenni (cfr. Paragrafo 3.6., Riquadro 17);
- c. la segnalazione alla Procura per i minorenni per le situazioni di rischio di pregiudizio e di pregiudizio (cfr. Paragrafo 3.6.);
 - d. l'avvio delle azioni di diagnosi, sostegno e cura nell'ambito della beneficenza e, dunque, con il consenso informato di chi ha responsabilità nei confronti del minore;
 - e. la segnalazione alla Procura per i minorenni, qualora non si possa acquisire il consenso da parte degli esercenti la potestà per approfondire il caso e sussistano riscontri oggettivi sulla situazione segnalata di rischio di pregiudizio o di pregiudizio (cfr. Paragrafo 3.6.2, lettera e).

L'eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria non interrompe la responsabilità dei servizi in merito alla realizzazione, quando è possibile, del progetto di presa in carico nell'ambito della consensualità.

Gli elementi informativi e di valutazione sono registrati in modo ordinato nella specifica cartella sociale o sociosanitaria del minore.





2.3. INTERVENTI DI CURA

Gli interventi di cura dei minori proseguono quando la valutazione dell'informazione rivela una condizione di pregiudizio o di rischio di pregiudizio, contrassegnata da una significativa pericolosità.

Questi devono essere progettati e realizzati sulla base delle risorse individuali e familiari presenti, delle opportunità e delle risorse disponibili nel contesto locale e, per quanto possibile, in collaborazione con il bambino e la sua famiglia. Lo scopo è da un lato quello di proteggere il minore dai fattori di rischio o dalle cause di pregiudizio che incidono sulla sua vita, dall'altro quello di favorire un cambiamento positivo nelle sue condizioni di vita, nel rispetto del suo migliore interesse.

Gli interventi di cura si articolano secondo alcune fondamentali fasi:

- a. l'individuazione del servizio titolare della presa in carico e conseguentemente dell'operatore di riferimento per il minore;
- b. la comunicazione dell'avvio dell'intervento di cura ai diversi soggetti che saranno coinvolti e, quando possibile, l'acquisizione della loro collaborazione;
- c. la realizzazione di una prima valutazione della situazione di vita del minore e una stima prognostica della sua possibile evoluzione;
- d. l'elaborazione, la realizzazione, la verifica periodica e la chiusura del Progetto quadro da parte del servizio titolare in collaborazione con gli altri servizi;
- e. l'eventuale ricorso all'attività di consulenza dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto in caso di difficoltà di comunicazione e collaborazione tra le parti.

2.3.1. Servizio titolare e responsabilità

Il Comune di residenza del bambino o dell'adolescente (oppure quello di "presenza" nel caso di minori stranieri non accompagnati) è tenuto, secondo la legge, ad attivare interventi di protezione e cura e può esercitare questa funzione direttamente o tramite delega all'Azienda Ulss. E' quindi il Comune, attraverso i suoi servizi, l'ente titolare della presa in




carico. Nel caso di delega la responsabilità della cura è dell'Azienda Ulss, salvo accordi diversi formalizzati tra le parti in appositi protocolli d'intesa.

Il servizio sociale del Comune deve attivare idonee forme di intervento ed è responsabile della presa in carico. Il servizio titolare è direttamente chiamato a mettere in campo le risorse, le professionalità e le competenze necessarie per la costruzione e la realizzazione di un Progetto quadro di intervento.

Nel caso di situazioni complesse, il servizio titolare della presa in carico ha la facoltà di richiedere la collaborazione dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio. Tale collaborazione è necessaria per l'attuazione di interventi di competenza quali la diagnosi medica e psicologica e il trattamento terapeutico. Alla costruzione e alla realizzazione del "Progetto quadro" partecipano tutti i servizi coinvolti assumendo specifiche responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi concordati.

Nel Progetto quadro, oltre alle finalità, agli obiettivi e ai tempi degli interventi, deve essere indicato il referente che ha l'autorità di promuovere o sollecitare l'adempimento degli impegni che ciascuno ha assunto all'interno del progetto. Egli è, inoltre, l'operatore di riferimento per il minore e la sua famiglia.



2.3.2. La valutazione diagnostica e prognostica del caso

La valutazione diagnostica e prognostica, realizzata con gli strumenti propri del servizio sociale e delle altre professioni sanitarie, deve avere carattere multidimensionale in quanto deve tener conto delle caratteristiche individuali del minore (comprese l'origine etnica, religiosa, culturale e linguistica, come specifica l'art. 20 della Convenzione di New York),



della complessità delle sue relazioni sociali, di quelle della sua famiglia e dell'ambiente in cui sono inseriti. Le risorse e le possibilità che il bambino e la famiglia di origine hanno e possono sviluppare per superare, con apposite forme di sostegno, la situazione pregiudizievole costituiscono oggetto di valutazione.

E' opportuno che, oltre alla valutazione della situazione, venga anche fatta una valutazione prognostica.

La valutazione, in particolare nelle situazioni complesse, deve essere il frutto dell'azione di professionalità diverse, in primo luogo dell'assistente sociale, dello psicologo ed eventualmente dell'educatore. Quando la situazione lo richiede, è opportuno l'intervento anche di altre figure professionali, quali ad esempio lo psichiatra, il neuropsichiatra infantile e il medico pediatra.

Riquadro 8

LA DEFINIZIONE DI SERVIZI SOCIALI

Le norme nazionali e regionali definiscono cosa si deve intendere per interventi e servizi sociali. L'articolo 1 della legge 328/00 stabilisce che per "servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".

La legge regionale 11/01 aggiunge, all'art. 124, che "per servizi sociali si intendono tutte le attività aventi contenuto sociale, socio-assistenziale e socio-educativo nonché le prestazioni sociosanitarie [...]. I servizi sociali sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione, alla formazione ed educazione, alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse o emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona".



Quando uno o più membri della famiglia sono interessati da interventi da parte di servizi specialistici (quali il servizio per le tossicodipendenze o il servizio di psichiatria), è auspicabile che questi siano coinvolti attivamente nella valutazione della situazione.

Nella fase di valutazione dovranno altresì essere coinvolte le famiglie affidatarie, gli operatori delle comunità di accoglienza e della scuola.

Comunque, per una valutazione complessiva il più possibile esaustiva della situazione, il servizio titolare e il referente del caso dovranno, di volta in volta, fare un'attenta analisi dei soggetti collettivi da coinvolgere.

Al di là della valutazione iniziale è bene che il progetto sia conosciuto e, per quanto possibile, condiviso in tutte le sue fasi, da tutti i servizi che operano sia a favore del bambino che della sua famiglia. Una posizione concordata ed unitaria può essere raggiunta dagli operatori in sede di Uvmd.

2.3.3. L'Unità valutativa multidimensionale distrettuale (UVMd)

L'Unità valutativa rappresenta lo strumento operativo per la realizzazione a livello distrettuale dell'integrazione sociosanitaria. Le linee di indirizzo regionali per la sua organizzazione a livello locale sono state definite nella Dgr 4588/07.

L'Uvmd costituisce la modalità di accesso al sistema integrato dei servizi sociosanitari per i minori che necessitano di particolari interventi di protezione e tutela e, quindi, coordinamento interistituzionale e integrazione delle risorse.

I provvedimenti regionali definiscono sempre "necessaria" la valutazione in Uvmd in tutte le situazioni che non sono di esclusiva competenza comunale, nel caso di accesso alle comunità di accoglienza (anche diurna), di accoglienza presso una famiglia affidataria, di accesso ad una comunità educativa-riabilitativa (Dgr 4588/07) e, nei casi di abuso sessuale e grave maltrattamento, per la presa in carico dei Centri regionali di cura e protezione (Dgr 4575/07).

Nella delibera, che fa però riferimento all'insieme delle problematiche che trovano spazio nell'Uvmd, vengono indicati i soggetti che possono attivarla: la persona destinataria prima dell'intervento, i suoi familiari o i suoi rappresentanti (tutore o amministratore di sostegno),



l'operatore che ha in carico la situazione (ad esempio l'assistente sociale o il medico di medicina generale).

Sono membri necessari dell'Uvmd il Direttore del distretto sociosanitario o il suo delegato, il medico di medicina generale e l'assistente sociale del servizio titolare. Il Direttore del distretto sociosanitario (responsabile dell'Uvdm) può però convocare altri operatori che risultino necessari per la valutazione della situazione, compresi i responsabili delle strutture residenziali o semiresidenziali e, quando necessario ed opportuno, il tutore legale del minore.

Compito dell'Uvmd è quello di identificare, a seguito di un'adeguata valutazione, le risorse da attivare (anche sul piano professionale) per la protezione e la cura del minore e gli interventi più appropriati da realizzare a breve, medio e lungo termine.

L'Uvmd è competente ad effettuare sia la valutazione multidimensionale e multiprofessionale sia la progettazione personalizzata degli interventi. Più in particolare, l'Uvmd ha l'obiettivo di definire il Progetto quadro e di individuare, nell'ambito delle figure professionali che la compongono, il "case manager" (il "referente del caso"), che ha l'autorità di promuovere o sollecitare l'adempimento degli impegni assunti. Come recita la deliberazione, l'Uvdm ha "il compito di verificare le varie fasi del progetto, raccordare il sistema dei servizi e della rete formale ed informale; dà impulso, stimola e monitora gli interventi, e, in ultima analisi, attua e concretizza la presa in carico per la realizzazione del progetto individuale".

L'Uvmd è anche la sede in cui l'insieme degli operatori coinvolti valuta l'esito delle azioni concordate e definite nel Progetto quadro.

2.3.4. Comunicazione e collaborazione con i soggetti coinvolti

Gli interventi di presa in carico devono svolgersi prevalentemente nell'ambito di un rapporto basato sul consenso informato dell'utente.


La comunicazione al bambino, ai responsabili dell'accudimento e ai titolari della potestà e l'acquisizione della loro collaborazione costituiscono elementi preliminari importanti per non pregiudicare il percorso di protezione e tutela.

L'informazione deve riguardare: le motivazioni della presa in carico, le competenze e le responsabilità proprie del servizio titolare della presa in carico, le opportunità offerte dal



sistema dei servizi, le competenze e le responsabilità degli altri servizi eventualmente coinvolti, le ipotesi (o proposte) progettuali, i criteri di valutazione del progetto, i compiti e le responsabilità che comunque rimangono in capo all'esercente la potestà.

La comunicazione utilizzerà forme, linguaggi, luoghi e tempi adeguati alle capacità di ascolto e al rispetto delle esigenze dei diversi soggetti coinvolti, compreso il minore di età. E' opportuno attuare verifiche della effettiva comprensione delle informazioni fornite, in particolar modo nei confronti delle persone di lingua e cultura straniera.



2.3.5. Il “Progetto quadro”

Il Progetto quadro riguarda l'insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino o del ragazzo e a rimuovere la situazione di rischio di pregiudizio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino, ma anche alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale. Il progetto dovrà creare le premesse materiali, sociali e psicologiche per avviare un percorso individuale e familiare che favorisca l'adeguata ripresa del processo di crescita del bambino e riduca i rischi di uno sviluppo patologico.



L'elaborazione del Progetto quadro comporta la valutazione diagnostica e prognostica della situazione e l'esame di fattibilità del progetto stesso in relazione alla concreta disponibilità del minore d'età e della sua famiglia (e/o del tutore) a collaborare alla sua buona riuscita, alle risorse attivabili - servizi e personale -, ai tempi di svolgimento delle diverse fasi. È importante verificare fin dall'inizio che non sussistano incompatibilità di ruolo dei professionisti coinvolti.

Il progetto, sempre redatto in forma scritta, utilizza uno schema composto dalle seguenti sezioni: gli obiettivi da raggiungere, le azioni previste per la sua realizzazione, la definizione delle responsabilità degli attori coinvolti, i criteri di verifica di processo e di risultato. Nella stesura del singolo progetto, due aspetti richiedono particolare attenzione. In primo luogo, è opportuno che sia previsto l'ascolto periodico del minore, secondo le possibilità del minore stesso, per garantire la sua partecipazione attiva e responsabile. A questo fine nel progetto sono indicati anche i tempi, i luoghi e i modi di ascolto del minore. In secondo luogo, richiede particolare attenzione la programmazione delle modalità di coinvolgimento della famiglia di origine con l'indicazione dei tempi e dei modi.

Il progetto non è fisso e immutabile, ma è caratterizzato da una sua dinamicità che dipende dalla valutazione dell'evoluzione della situazione, in particolar modo riferita ai bisogni del bambino, e dal monitoraggio delle attività poste in essere.

La presa in carico del minore non deve risultare dalla riproposizione di tanti singoli progetti tra loro giustapposti (ad esempio nel passaggio fra una comunità e l'altra), ma deve configurarsi come un unico percorso, caratterizzato da appropriatezza, integrazione, gradualità e continuità.


Il Progetto quadro è sottoscritto dalle parti interessate. Se nominato, il tutore deve essere informato del progetto e devono essere prese in considerazione le sue opinioni ed osservazioni.

Qualora siano previsti interventi di natura sociosanitaria che coinvolgono più servizi o si ipotizzi l'inserimento del minore in una struttura di accoglienza o in una famiglia affidataria, la normativa regionale invita all'utilizzo di specifiche modalità di condivisione del Progetto quadro, di assunzione delle responsabilità da parte dei servizi coinvolti, di attuazione del monitoraggio e di valutazione del progetto, attraverso il ricorso all'Unità valutativa multi-



dimensionale distrettuale (Uvmd), che costituisce il punto di forza dell'integrazione e del confronto tra i diversi servizi ed operatori.

Nel caso in cui il Progetto quadro preveda l'affidamento familiare o l'inserimento in una comunità educativa (diurna o residenziale) o familiare, è redatto anche un progetto educativo individuale (Pei). Il Pei è parte integrante del Progetto quadro.



Nella predisposizione e nella realizzazione dei diversi interventi previsti nel Progetto quadro, particolare attenzione va prestata alla definizione dei tempi, che devono essere compatibili sia con le fasi degli interventi previsti, sia con i tempi del bambino o del ragazzo. Ciò anche al fine di evitare che si vengano a creare situazioni che costituiscono in sé una violazione dei suoi diritti. Per questi motivi, il fattore tempo deve essere tenuto in forte considerazione in tutte le fasi del procedimento e da tutti i soggetti che intervengono.



Già nella fase di valutazione diagnostica si pone il problema del contenimento dei tempi, che assume un carattere di assoluta centralità nella scelta e nella programmazione degli interventi da effettuare. In sede prognostica occorre domandarsi se e in quanto tempo la situazione possa essere modificata, e se tale durata sia funzionale ai bisogni e ai tempi di crescita del bambino.

La capacità di rispondere a questi quesiti risulta particolarmente decisiva negli interventi che riguardano i bambini molto piccoli, per i quali è importante arrivare in tempi molto brevi a decisioni definitive.

Il fattore tempo acquista un significato rilevante nella stessa definizione dell'istituto dell'affidamento che, nei dettami legislativi, si caratterizza per la temporaneità dell'intervento (e dunque della separazione), nella prospettiva del mantenimento o del recupero dei rapporti con i genitori naturali o della valorizzazione ed il recupero di altre risorse familiari (parenti entro il IV° grado). Nell'interesse del bambino, i tempi della situazione di attesa e di incertezza tra la possibilità di un rientro presso la famiglia di origine e la prospettiva di un'adozione devono essere ridotti al minimo o, comunque, ragionevolmente contenuti.

Il tempo necessario per l'esercizio dell'azione giudiziaria deve essere considerato, per quanto possibile, fin dall'inizio della valutazione.

Nei casi di pronta accoglienza, il Progetto quadro andrà redatto in tempi brevi, tenendo comunque conto delle esigenze valutative.

2.3.6. Il passaggio delle competenze ad altri servizi nei casi di cambiamento di residenza

Nel caso di variazione di residenza del minore e del suo nucleo familiare è prassi consolidata il "passaggio del caso" ai servizi del nuovo territorio. Tale passaggio corrisponde alla necessità di garantire il legame con il territorio nel quale la famiglia del minore e il minore stesso vivono. Esso deve avvenire, a tutela del minore, a seguito di un'attenta valutazione degli effetti sulla gestione del progetto in atto. E' opportuno valutare la necessità di fornire continuità all'eventuale assistenza sanitaria e sociale, garantita anche dalle norme che non ostano alla scelta del curante e dalla relativa mobilità.



Riquadro 9

L'ENTE CUI COMPETE IL PAGAMENTO DELLA RETTA O DEL CONTRIBUTO PER L'ACCOGLIENZA DI UN MINORE DI ETÀ

La legge definisce i criteri per individuare l'ente tenuto al pagamento della retta o del contributo per un minore inserito in una struttura residenziale o in affidamento familiare.

La normativa regionale (art. 13 bis, L.R. 5/96) e quella nazionale (art. 6, comma 4, L. 328/00) sono concordi nell'indicare il Comune di residenza del minore al momento del ricovero in struttura come l'ente tenuto ad assolvere "le prestazioni obbligatorie di natura sociale a favore di cittadini in stato di bisogno ed inseriti presso strutture residenziali" (art. 13 bis, L.R. 5/96), vale a dire - in sostanza - al pagamento della retta o del contributo. Tale obbligo si applica anche in relazione a ricoveri stabili presso i soggetti indicati all'articolo 2 della legge 184/83 e, quindi, presso una famiglia affidataria. E' stato perciò definitivamente superato il concetto di "domicilio di soccorso" che regolava nel passato tali questioni.

L'eventuale cambio di residenza del minore accolto non sposta in capo al nuovo Comune gli obblighi connessi al pagamento delle rette.

Nel caso di minori privi di residenza anagrafica (come per i minori stranieri non accompagnati), il pagamento della retta - così come le altre prestazioni sociali - è a carico del Comune individuato come "luogo di provvisoria dimora del minore", sulla base della segnalazione effettuata dalle autorità competenti che hanno rilevato la presenza del minore. Vale la pena precisare che, in attesa delle decisione in merito al rimpatrio assistito da parte del Comitato per i minori stranieri ai sensi dell'art. 33 comma 2 bis della legge 286/98, cui il minore deve essere segnalato e, in seguito, qualora non sussistano le condizioni per il rimpatrio assistito, al minore straniero non accompagnato deve essere assicurata, come per ogni minore, ai sensi della legge 184/83, l'accoglienza in un ambiente adeguato e devono essere attivate tutte le azioni necessarie legate alla sua integrazione sociale.



Per evitare forme di “maltrattamento istituzionale” è bene valutare i passaggi ad altre équipe con modalità progressive e con le dovute cautele, per evitare il crearsi di situazioni di implicito abbandono o trascuratezza da parte dell’istituzione del minore e della famiglia in cura.

Prima di effettuare un invio ad altra équipe, è bene chiudere l’attività o la fase in corso (ad esempio la valutazione dell’idoneità familiare, la mutazione del regime giuridico relativo alla potestà etc.), in maniera da non vanificare i precedenti sforzi effettuati.

Particolare importanza assume anche la documentazione che accompagna il passaggio: può essere utile, ad esempio, la redazione di un documento di dimissione che riassume gli aspetti salienti della documentazione clinica e sociale, gli esami e gli esiti ottenuti, le ipotesi sullo sviluppo e sulle necessità del caso.

L’eventuale pagamento della retta o del sostegno economico della famiglia affidataria (“obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”) rimane a carico del Comune di residenza del minore al momento di ingresso nella struttura o in famiglia affidataria (art. 6, comma 4, L. 328/00) (cfr. Riquadro 9).

2.3.7. Il Progetto educativo individuale (Pei)

Il Pei rappresenta la declinazione degli obiettivi generali, fissati nel complessivo Progetto quadro, in base alle esigenze e alle caratteristiche del singolo bambino o ragazzo inserito in una comunità tutelare o in affidamento familiare, anche in relazione alle caratteristiche della comunità o della famiglia affidataria.

Il Pei è redatto in forma scritta ed entro i primi 90 giorni dell’accoglienza dal responsabile della comunità, in collaborazione con il servizio titolare. Nel caso dell’affidamento familiare, il Pei viene redatto dal servizio titolare, in collaborazione con la famiglia affidataria individuata e con il Centro per l’affidamento familiare, prima dell’inserimento del minore.

Nel Pei sono delineati i percorsi e le metodologie educative e gli impegni assunti dalle parti nei confronti del bambino e della sua famiglia.


Gli obiettivi generali della permanenza del bambino nella famiglia affidataria o in comunità, i tempi e i modi del rientro nella famiglia di origine e quelli intermedi di verifica devono



essere indicati nel Progetto quadro e non nel Pei. Anche per questo il Progetto quadro deve essere messo a conoscenza della comunità di accoglienza o della famiglia affidataria.

L'elaborazione del Pei è effettuata, per quanto possibile, in collaborazione con il bambino e con la sua famiglia.

Nel caso di un inserimento del bambino o del ragazzo in una comunità di accoglienza, il progetto di comunità deve essere adeguato in modo da poter accogliere e far fronte alle specifiche esigenze educative previste nel Progetto quadro. Nel caso di affidamento familiare, la famiglia affidataria deve essere scelta in funzione delle esigenze educative del minore d'età.



Nel Pei sono precisati:

- l'operatore della struttura responsabile della sua attuazione;
- la valutazione multidimensionale del minore;
- gli obiettivi fattibili di medio e lungo termine che si vogliono raggiungere con l'inserimento o l'affidamento del bambino;



- d. la definizione degli interventi e delle loro modalità di attuazione, specificando i soggetti ai quali compete la loro attuazione e gli ambienti da coinvolgere: la comunità tutelare o la famiglia affidataria, i gruppi amicali, la scuola, l'associazionismo e, in generale, il tessuto sociale e culturale specifico del territorio in cui vive il minore;
- e. le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il minore d'età e la sua famiglia e a mantenere le relazioni, se opportuno, tra questi e il suo eventuale tutore;
- f. il lavoro di rete, anche a diversi livelli, con le altre istituzioni del territorio che collaborano al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione degli interventi previsti;
- g. la definizione dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi e al raggiungimento degli obiettivi;
- h. le attività di monitoraggio e di verifica del progetto;
- i. le fasi di conclusione del progetto, stabilite in modo condiviso dai diversi soggetti coinvolti. Anche la fase finale del Pei è oggetto di una specifica progettazione che prevede un percorso di accompagnamento del minore nella fase del rientro in famiglia o, comunque, dell'uscita dalla comunità di accoglienza. Al minore dovrebbe essere data la possibilità di sperimentare la futura condizione, per un passaggio graduale costruito sulla base di tempi rispettosi della sua specifica condizione.

2.3.8. Il monitoraggio e la verifica del “Progetto quadro”

Nelle attività di monitoraggio e di verifica del Progetto quadro un primo aspetto riguarda la programmazione di incontri tra i soggetti che hanno concorso a vario titolo alla sua definizione e/o attuazione (servizi titolari, comunità di accoglienza, famiglia affidataria o Centro per l'affido, bambino, scuola), al fine di verificarne i progressivi sviluppi.

Gli incontri devono avere una periodicità definita e dichiarata, a tutela del diritto del minore “a non essere abbandonato” e privato del suo diritto alla famiglia.

Il ricorso sistematico all'ascolto, innanzitutto da parte del servizio che ha la titolarità del caso, sia del minore che della sua famiglia e/o del tutore, utilizzando le modalità più appropriate, consente di monitorare il progetto rispettando in concreto la centralità del minore e delle sue relazioni.



Il monitoraggio, svolto dal servizio titolare in collaborazione con gli altri servizi coinvolti nella realizzazione del Progetto quadro, sarà registrato sulla cartella del minore e riguarderà: gli eventi che hanno prodotto cambiamenti oggettivi; il raggiungimento degli obiettivi prefissati di medio e lungo termine; gli aggiornamenti apportati in itinere. Tali informazioni sono portate a conoscenza dell'esercente la potestà e del minore, in relazione alla sua maturità e capacità di discernimento, e sono a disposizione dei soggetti istituzionali che hanno diritto di richiederle.

2.3.9. Quando il bambino sta per andare in adozione

Particolare cura deve essere garantita alle azioni che preparano il passaggio del minore dal contesto nel quale è inserito alla coppia aspirante all'adozione individuata dal Tribunale per i minorenni per l'abbinamento.

Diversi sono i soggetti, istituzionali e non, coinvolti nella fase di abbinamento: il Tribunale per i minorenni, il servizio titolare del caso, la struttura o la famiglia affidataria che ospita il minore, l'équipe adozioni.

Quando il Tribunale autorizza i contatti tra il minore e la coppia, il servizio titolare del caso – sentita la struttura o la famiglia affidataria che ospita il minore – stabilisce e comunica al giudice un calendario degli incontri di conoscenza tra la coppia adottiva e il minore.

E' opportuno che il minore e la coppia siano adeguatamente preparati al futuro incontro: a tal fine il servizio titolare del caso fornirà alla coppia le ulteriori informazioni sulla condizione personale del minore rispetto a quelle già fornite dal Tribunale. Il servizio, inoltre, prenderà contatto il più tempestivamente possibile con l'équipe adozioni del territorio di residenza della famiglia adottiva, che avrà il compito di vigilare e di sostenere l'inserimento del minore nella nuova famiglia.

Il Tribunale segue e controlla il programma stabilito al termine degli incontri di verifica, previa relazione del servizio, che è tenuto a riferire anche le osservazioni della struttura di accoglienza. In caso di valutazione positiva affida il minore alla coppia (affido pre-adottivo); diversamente, individua un'altra coppia. Il Tribunale può chiedere direttamente la relazione alla struttura, che in questo caso avrà cura di inviarne tempestivamente copia per conoscenza ai servizi.



Riquadro 10

L'AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO

Nelle procedure di adottabilità il Tribunale per i minorenni, allo scopo di prevenire il rischio di nuove esperienze di separazione, può decidere di affidare il minore ad una delle coppie che hanno fatto domanda di adozione nazionale, hanno dato la disponibilità all'affido così detto “a rischio giuridico” e sono state già valutate secondo la procedura di cui all’art. 22 della L. 184/83 dai competenti servizi sociosanitari (équipe adozioni). In tal caso, il servizio titolare del caso ne terrà conto nella formulazione del Progetto quadro, prendendo contatto con l’équipe adozioni territorialmente competente per la coppia prescelta.

2.4. ATTIVITÀ DI VIGILANZA (ISPEZIONE E CONTROLLO) E SOGGETTI COMPETENTI

La vigilanza ha lo scopo di verificare che il bambino o il ragazzo allontanato dalla propria famiglia e inserito presso una famiglia affidataria o una comunità trovi un'accoglienza adeguata ai suoi bisogni e priva di elementi di pregiudizio per il suo sviluppo.


Nel Veneto, accanto ai compiti di vigilanza che la legge nazionale affida alle Regioni, ai Comuni (art. 6, comma 2, L. 328/00), al servizio sociale titolare del caso (art. 4, comma 3 L., 184/83) e alla Procura minorile (art. 9, L. 184/83), assumono particolare e specifico riguardo le attività dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori più avanti specificate.

Particolare rilevanza hanno le forme e i modi della collaborazione fra i diversi soggetti citati. La circolazione dei flussi informativi e la ricerca di forme condivise - quando non cooperative - di gestione delle situazioni di crisi possono permettere di sviluppare una vigilanza nel suo complesso più orientata alla crescita del sistema dei servizi che agli aspetti sanzionatori o di censura.



Anche a livello territoriale è emersa negli anni l'esigenza di costruire nel campo della cura del minore un'azione di vigilanza e di monitoraggio composita e coordinata, che individui responsabilità e competenze condivise dei singoli attori della rete. Lo strumento per promuovere questa integrazione è naturalmente il Piano di zona. Esso facilita il riconoscimento, la codificazione e l'implementazione delle buone prassi. La stesura, l'applicazione e la verifica del Piano di zona offrono un riferimento condiviso, attorno al quale i diversi partner attivi nella protezione dei minori possono costruire percorsi comuni e condividere le responsabilità.

Tra le diverse attività di vigilanza previste nei casi di affidamento familiare o di inserimento in comunità, va ricordato in modo particolare che è fatto obbligo al servizio titolare di vigilare sullo stato di attuazione del Pei avendo cura di comunicare alla competente Autorità giudiziaria "ogni evento di particolare rilevanza".





2.4.1. Le relazioni periodiche all'Autorità giudiziaria

Al fine di monitorare la situazione dei bambini e dei ragazzi allontanati dalla loro famiglia, la legge prevede che le comunità tutelari inoltrino semestralmente una relazione al procuratore presso il Tribunale per i minorenni per ogni minore accolto. Analogamente i servizi sociali devono inoltrare una relazione al giudice tutelare in caso di affidamento familiare consensuale e al Tribunale per i minorenni in caso di affidamento familiare giudiziale.

La relazione deve contenere un aggiornamento sul luogo di collocamento del minore, sulla sua condizione psico-fisica e sullo stato del rapporto con la famiglia di origine, al fine di

Riquadro 11

LE VERIFICHE PREVISTE DALLA LEGGE SULLE CONDIZIONI DEI MINORI INSERITI IN COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA


La legislazione statale e regionale vigente prevede le seguenti verifiche:

- l'attività ispettiva, svolta dalla Procura per i minorenni mediante l'esercizio di poteri di ispezione, oppure con l'esame delle segnalazioni semestrali sulle condizioni dei minori ospitati nelle comunità. Tale attività è finalizzata a verificare se sussistano casi di minori inseriti in comunità che versino in stato di abbandono, per i quali sia necessario presentare ricorso al Tribunale per i minorenni per la dichiarazione dell'adottabilità;
- l'attività di controllo dei Comuni, delle Ulss e della Regione ai sensi della L.R. 22/2002 e in relazione alla tipologia di struttura e all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento: si tratta di controlli volti a valutare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti autorizzativi o dei requisiti igienico – sanitari. Il controllo può estendersi sull'impiego dei contributi regionali;
- la vigilanza ottenuta dal Pubblico Tutore dei minori (art.2, L.R.42/88) sull'assistenza pre-stata ai minori che l'Ufficio interpreta come forma di monitoraggio, sgravato da significati censori o autorizzativi e finalizzato all'offerta di consulenza e di mediazione per la risoluzione delle problematiche e, se del caso, alla segnalazione agli organi deputati.



valutare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e, comunque, la compatibilità della situazione del minore con il suo diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia (artt. 1, 4 e 9, L. 184/83).

In Veneto, la raccolta delle relazioni semestrali riguardanti minori d'età in comunità tutelari è effettuata - sulla base di un Protocollo d'intesa - dall'Osservatorio regionale infanzia, adolescenza, giovani e famiglia, che le inoltra alla Procura minorile, ponendo così il pubblico ministero nella condizione di assumere le iniziative del caso. Analogo il ruolo svolto dall'Osservatorio sulla base di un altro Protocollo d'intesa siglato con il Tribunale per i minorenni per i minori in affido familiare giudiziale.





2.5. ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI: CONSULENZA, MEDIAZIONE E VIGILANZA

Il Pubblico Tutore dei minori è un'istituzione originale e specifica del Veneto e costituisce una risorsa aggiuntiva per la protezione non conflittuale del minore. L'Ufficio, nell'ambito della propria attività di ascolto, accoglie istanze, rimostranze, richieste di consulenza di privati cittadini, di associazioni, di servizi e di istituzioni relative a situazioni di disagio, sofferenza, maltrattamento o abuso di bambini e ragazzi, oppure inerenti a difficoltà relazionali o comunicative tra cittadini e servizi o istituzioni, o tra servizi e amministrazioni, in merito ai percorsi di protezione dei minori e di tutela giurisdizionale dei loro diritti. L'Ufficio, tramite le risorse professionali e tecniche di cui dispone, offre il proprio sostegno per individuare gli elementi critici della problematica pervenuta e propone soluzioni, suggerimenti, mediazioni che possano facilitare il superamento delle criticità. In particolare, l'attività può riguardare: specifici chiarimenti di carattere giuridico ed amministrativo, attività di mediazione tra il cittadino e le istituzioni, promozione di percorsi di mediazione interistituzionali, eventuali segnalazioni alle autorità competenti sullo stato di rischio e sulla necessità di interventi e di iniziative.

2.5.1. La vigilanza del Pubblico Tutore dei minori

La legge 42/88 della Regione del Veneto assegna all'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori (art. 2, lett. b) la precisa funzione di vigilare "sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla loro famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 2 della legge 698/75, che vengano delegati ai Comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie".

Nello svolgimento di tale funzione, il Pubblico Tutore dei minori si pone quale interlocutore per i servizi sociali e sociosanitari, i rappresentanti legali dei minori e le persone coinvolte nelle relazioni sociali con i minori in un'ottica di sussidiarietà e attraverso l'offerta di con-



75

Capitolo Secondo

STIMA DELL'INFORMAZIONE, DIAGNOSI, INTERVENTI DI CURA, VIGILANZA

sulenza, la ricerca di mediazione nelle condizioni di conflitto, l'espressione di raccomandazioni e pareri, la promozione di iniziative di monitoraggio, eventualmente segnalando alle competenti autorità situazioni e circostanze che risultino lesive dei diritti del fanciullo (art. 2, lett. f e g).

Nell'espletamento delle sue funzioni di vigilanza, il Pubblico Tutore dei minori svolge un ruolo di impulso e di promozione, offrendo spazi di consulenza e collaborazione. L'Ufficio opera, inoltre, per raccordare e facilitare le relazioni fra gli attori della rete territoriale e l'Autorità giudiziaria. Per tale attività si avvale anche dell'acquisizione periodica di dati assunti dall'Osservatorio regionale infanzia, adolescenza, giovani e famiglia, in base all'accordo intervenuto tra la Procura per i minorenni, l'Ufficio del Pubblico Tutore e lo stesso Osservatorio.



CAPITOLO III

La segnalazione all'Autorità giudiziaria



3.1. NOZIONE DI SEGNALAZIONE

Per “segnalazione” s’intende una comunicazione dei servizi responsabili della protezione e cura di un minore di età finalizzata ad informare l’Autorità giudiziaria di una situazione di rischio di pregiudizio o di pregiudizio (cfr. Riquadro 6) in cui egli si trova e che incide gravemente sui suoi diritti, anche relazionali, tra i quali il diritto alla vita e alla integrità psicofisica (artt. 6 e 19, Convenzione di New York, art. 32, Cost.), il diritto a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia (art. 1, L. 149/01), il diritto alla bigenitorialità (art. 1, L. 54/06), il diritto a non essere allontanato dai genitori contro la loro volontà, salvo una decisione giudiziaria presa in conformità con le leggi di procedura applicabili (art. 9, Convenzione di New York).

Riquadro 12

DISPOSIZIONI GENERALI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Le disposizioni generali, internazionali e nazionali, che regolano gli interventi di protezione, cura e tutela sono le seguenti:

- l’articolo 19 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo stabilisce che la protezione del bambino riguarda ogni forma di violenza, oltraggio, abbandono, negligenza, e richiede una gamma variegata di misure di protezione, sia generali - legislative, amministrative, sociali ed educative – che specifiche. Queste ultime comprendono, se necessario, anche procedure d’intervento giudiziario;
- l’art. 3 della Convenzione New York stabilisce il principio che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, assistenziali o giudiziarie che siano, l’interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente;



- l'art. 13 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli stabilisce che “occorre evitare procedimenti che coinvolgono i minori davanti all'Autorità giudiziaria e favorire il ricorso alla conciliazione ed ogni altro mezzo di risoluzione delle controversie”;
- l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e l'art. 16 della Convenzione di New York riconoscono il diritto dell'uomo, anche se fanciullo, alla protezione della legge contro interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata e familiare;
- l'art. 30 della Costituzione italiana riconosce il dovere-diritto dei genitori di mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, e stabilisce nel secondo comma che nei casi di incapacità la legge provvede che siano assolti i loro compiti.

3.2. I PRINCIPI DI EFFETTIVITÀ E SUSSIDIARIETÀ E L'INCAPACITÀ GENITORIALE

Dalle disposizioni normative è possibile ricavare i principi di effettività e sussidiarietà che il legislatore italiano utilizza per stabilire quando gli interventi hanno solo un carattere assistenziale e quando, invece, è necessario applicare gli istituti dell'affidamento del minore e dell'adozione.

La legge 149/01, nel riconoscere il diritto del minore a crescere e ad essere allevato nell'ambito della propria famiglia, ha direttamente collegato l'applicazione degli istituti dell'affidamento familiare e dell'adozione all'incapacità genitoriale.

L'articolo 1 – “principi generali” – stabilisce che le carenze materiali e personali dei genitori non possono essere di ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia.

Perciò lo Stato, le Regioni e gli Enti locali devono sostenere con idonei interventi i nuclei familiari a rischio, per prevenire l'abbandono e consentire al minore di essere educato nell'ambito della sua famiglia (art. 1, comma 2, L. 184/83). Solo quando questa, nonostante tali interventi, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione dei figli minori, si applicano



gli istituti menzionati e disciplinati dalla legge (art. 1, comma 4, L. 184/83) e cioè l'affido, l'adozione ed i provvedimenti che pronunciano la decadenza o l'affievolimento della potestà genitoriale previsti dagli artt. 330 e seguenti del codice civile (artt. 4, 10 e 16, L. 184/83). Quella dell'incapacità genitoriale è una categoria che può essere utilizzata anche dal punto di vista clinico. Essa perciò costituisce un punto di riferimento comune sia agli operatori sociosanitari che all'Autorità giudiziaria, un'interfaccia da elaborare ed approfondire per individuare un punto di contatto e di confine tra beneficenza e legalità, determinato alla luce del principio di effettività e sussidiarietà.

3.3. L'AZIONE DEI SERVIZI E LE INIZIATIVE DELLA PROCURA: RAPPORTI TRA LA PROTEZIONE E LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI DIRITTI (BENEFICITÀ E LEGALITÀ)

La distinzione dell'azione di protezione e cura dei servizi dalla tutela giurisdizionale dei diritti, oramai completamente maturata a seguito delle modifiche dell'ordinamento giuridico intervenute negli ultimi anni, non esclude le interazioni e sinergie necessarie per l'effettivo ed integrale soddisfacimento dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

La segnalazione non produce interruzioni nell'azione di protezione svolta dai servizi, poiché il percorso giudiziario è solo eventuale e, comunque, non sostituisce l'intervento sociosanitario. Le segnalazioni incongrue con le competenze e finalità della giustizia non possono dar luogo ad iniziative giudiziarie.

Infatti, le iniziative dei servizi sociosanitari nell'interesse di un bambino o di un adolescente, ed anche le segnalazioni non previste dalla legge come obbligatorie, sono governate da criteri di opportunità in funzione di finalità di benessere individuale e sociale o di prevenzione di fattori di rischio e sono, per ciò stesso, collocate sotto l'egida del principio di beneficenza.

Viceversa, la proposizione di un ricorso del pubblico ministero e delle parti private e la decisione del giudice rispondono innanzitutto al principio di legalità, anche se temperato dalla considerazione dell'interesse del bambino o ragazzo.



Riquadro 13

DECISIONI GIUDIZIARIE SULLE RESPONSABILITÀ GENITORIALI E I RAPPORTI FAMILIARI CON I FIGLI MINORI

Quando il genitore viola i doveri connessi alla responsabilità parentale, il giudice può pronunciare:

- **limitazioni della potestà.** Si tratta di misure limitative disposte con riferimento tanto all'attività educativa, quanto alle funzioni di rappresentanza e amministrazione (art. 333 c.c.);
- **la decadenza dalla potestà** nei casi più gravi, che hanno arrecato un pregiudizio al figlio violandone i diritti della persona (art. 330 c.c.). Si tratta di un provvedimento radicale che può comportare anche l'allontanamento del minore o del genitore dalla residenza familiare e l'affido ad altro genitore o familiare. La decadenza dalla potestà è prevista anche come pena accessoria per determinati reati (art. 34 c.p.);
- **la dichiarazione dello stato di adottabilità:** la pronuncia è adottata dal Tribunale per i minorenni quando risulta che il minore è privo di cure materiali e morali ed i genitori ed i parenti tenuti non sono capaci comunque di provvedervi.

Tali provvedimenti incidono, dunque, sulle responsabilità giuridiche dei genitori sia nell'ambito educativo che in quello patrimoniale.

Di regola, quando vi è una pronuncia di decadenza o sospensione della potestà, viene nominato un tutore cui compete la gestione delle responsabilità genitoriali.

Se il provvedimento non è definitivo, i servizi - nell'ambito di quanto stabilito nel Progetto quadro e nel Pei - possono coinvolgere i genitori in relazione agli accertamenti e alle verifiche richieste dal Tribunale per le sue decisioni.

Il provvedimento definitivo di decadenza dalle responsabilità genitoriali, quando non è accompagnato da un allontanamento, non interrompe i rapporti affettivi tra genitori e figlio. In tal caso il Tribunale stabilirà il regime giuridico di tali rapporti.

I provvedimenti di affievolimento della potestà, invece, sono in genere funzionali alla realizzazione di uno specifico intervento dei servizi previsto nel Progetto quadro.



3.4. CRITERI D'ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE DELLA PROCURA PER I MINORENNI

3.4.1. Il ricorso

Secondo la legge la presentazione di un ricorso per la tutela dei diritti della persona, salvi i casi estremi in cui è in gioco l'integrità e l'esistenza stessa del soggetto, non è obbligatoria, mentre lo è l'intervento del pubblico ministero nel procedimento iniziato da altri.

Ciò, tuttavia, non significa che l'esercizio dell'azione civile riguardante la tutela dei diritti inviolabili della persona dei soggetti deboli sia rimessa alla discrezionalità del Pubblico Tutore. Importanti principi normativi - formulati anche come clausole generali - integrandosi dialetticamente indicano in modo sufficientemente rigoroso i limiti delle sue scelte. Si tratta delle disposizioni nazionali (art. 1, L. 149/01) ed internazionali (artt. 19 e 3, Convenzione di New York; art. 13, Convenzione di Strasburgo) dalle quali è possibile ricavare un criterio generale fondato sui principi di effettività e sussidiarietà, che guida anche l'esercizio dell'azione civile da parte del pubblico ministero.

Questa, dunque, in linea generale sarà promossa:

- a) quando l'intervento di protezione amministrativa diretta a soddisfare le esigenze primarie del fanciullo non può da solo raggiungere i risultati minimi necessari, anche in relazione al mancato assolvimento da parte dei soggetti cui sono attribuite le responsabilità parentali dei compiti di mantenere, istruire, educare il fanciullo (art. 30, comma 1 e 2 Cost.);
- b) quando non ci sono soggetti privati - legittimati in forza di un diritto relazionale della personalità o dal ruolo tutelare di cui siano investiti - in condizione di valutare adeguatamente l'interesse del minore e di attivarsi conseguentemente.

3.4.2. Informazioni al servizio segnalante

La Procura per i minorenni informa il servizio segnalante circa la presentazione o non presentazione di un ricorso per assicurare la trasparenza delle proprie decisioni e per evitare ogni fraintendimento che possa pregiudicare la continuità della cura del minore da parte del servizio.



Il servizio potrà precisare ed arricchire con un “seguito” la segnalazione valutata insufficiente o incongrua, facendo emergere i profili del caso che attengono alla tutela giurisdizionale dei diritti rilevanti in sede giudiziaria e continuando comunque a svolgere, con maggiore cognizione degli aspetti legali, i compiti di prevenzione e protezione dell’infanzia che gli competono.

3.4.3. Informazioni nel corso del processo

La legge prevede che l’Autorità giudiziaria (Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare, Tribunale civile, Sezione per i minorenni della Corte d’appello) possa sollecitare informazioni dai servizi sociosanitari con riferimento ad un procedimento in corso.

La richiesta può riguardare gli interventi già svolti in precedenza oppure accertamenti ed attività compiute sulla base di un provvedimento del giudice. Poiché tali informazioni sono comunque funzionali al procedimento giudiziario, e cioè alla sua decisione, esse dovranno essere fornite nei tempi indicati dal Tribunale per i minorenni.

Va tenuto presente che il loro contenuto viene portato a conoscenza delle parti private e del pubblico ministero, nel rispetto del principio del contraddittorio.

3.4.4. Informazioni dopo la definizione del processo

Quando il Tribunale pronuncia un provvedimento definitivo di “affidamento al servizio sociale”, stabilisce che la situazione personale e familiare del bambino sia seguita e sostenuta, restituendo così il caso al servizio titolare.

Il servizio, perciò, realizza con le proprie risorse professionali e strutturali l’intervento progettato nell’ambito del regime giuridico stabilito dal decreto. Adeguerà, dunque, autonomamente l’intervento sociosanitario alla normale evoluzione del caso, compreso l’eventuale trasferimento del domicilio del minore.

Il servizio segnalerà al pubblico ministero minorile solo i fatti nuovi che richiedono anche la modifica del regime giuridico stabilito dal provvedimento, ovvero:



- quando è escluso o attenuato il pericolo di pregiudizio per il minore;
- quando il pregiudizio per il minore si è aggravato, incidendo sui diritti anche relazionali della personalità.

La nuova disciplina processuale in vigore dal 1 luglio 2007 non consente la ricezione da parte del Tribunale di relazioni di mero aggiornamento riguardanti procedimenti già definiti. Viceversa, se il Tribunale richiede una relazione per acquisire informazioni nell'ambito di un procedimento in corso, questa sarà inviata direttamente al giudice che l'ha richiesta.

3.5. LE SEGNALAZIONI AL GIUDICE TUTELARE

La protezione giuridica del minore d'età richiede, in alcuni casi, l'attivazione del giudice tutelare. Nello specifico, devono essere segnalati al giudice tutelare i seguenti casi:

- a. minore d'età i cui genitori sono morti o, per altre cause, non possono esercitare la potestà, per esempio nel caso dei minori stranieri non accompagnati (art. 343 c.c.);
- b. affidamenti familiari disposti dal servizio locale per la loro esecutività (art. 4, L. 184/83);
- c. interruzione volontaria di gravidanza di minorenni nei casi di non consenso da parte di almeno uno dei due genitori o del tutore (artt. 12 e 13, L. 194/78);
- d. conflitti tra genitori anche non coniugati per l'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni (art. 337 c.c.);
- e. necessità della nomina di un amministratore di sostegno. In questo caso la legge prevede che i responsabili del servizio siano tenuti a presentare direttamente un ricorso al giudice tutelare oppure a segnalare la notizia al pubblico ministero (art. 406 c.c.).



Riquadro 14

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il legislatore attribuisce ai servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza di un soggetto nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi per effetto di menomazioni fisiche o psichiche - anche un minore non emancipato nell'ultimo anno della sua minore età -, l'obbligo di presentare al Giudice tutelare un ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno (art. 405, comma 2 c.c., modificato dalla L. 6/04) ovvero di segnalare il caso al pubblico ministero ordinario egualmente legittimato alla proposizione del ricorso (art. 406 e 417 c.c. modificato) comunque tenuto ad intervenire nel relativo procedimento (art. 407, comma 5 c.c. modificato). Va sottolineato che questa norma è importante perché per la prima volta è attribuito ai servizi un potere di ricorso e non solo.

3.6. SEGNALAZIONI ALLA PROCURA PER I MINORENNI

La legge prevede che la segnalazione alla Procura per i minorenni per la tutela giurisdizionale dei diritti del minore d'età sia **obbligatoria** nei seguenti casi²:

- a) **Stato di abbandono** di un minore, anche se collocato presso una comunità tutelare o una famiglia affidataria ai fini dell'eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (art. 8, L. 184/83).

Una situazione di abbandono si verifica quando i minori sono privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Non

² Al fine di facilitare una lettura incrociata, i casi indicati nel paragrafo 3.6. sono stati elencati richiamando la stessa lettera utilizzata nel Frontespizio della Circolare della Procura minorile del 21 gennaio 2008.



sussiste causa di forza maggiore quando gli adulti interessati rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociosanitari e tale rifiuto è ritenuto ingiustificato, prima dai servizi e successivamente dal giudice (art. 8, L. 184/83). Allo stato di abbandono corrisponde l'**incapacità dei genitori** di adempiere al loro dovere/diritto di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.; art. 1, comma 4, L. 184/83).

- b) **Allontanamento in via d'emergenza** e collocamento in luogo sicuro di un minore morale o materialmente abbandonato o cresciuto in locali insalubri o pericolosi da persona comunque incapace di provvedere alla sua cura ed educazione, in attesa che si provveda in via definitiva alla sua protezione (art. 403 c.c.).

L'intervento di emergenza dell'allontanamento di un bambino o di un adolescente da adulti incapaci e/o inaffidabili, con collocamento in luogo sicuro, deve essere contestualmente segnalato al pubblico ministero di turno che valuta se presentare una richiesta di "convalida" al Tribunale per i minorenni. Infatti in questo caso il soccorso incide sulle responsabilità giuridiche degli adulti nei confronti del minore e tale limitazione (allontanamento) non può avvenire senza un provvedimento formale dell'Autorità giudiziaria (art. 9 comma 1 e 2, Convenzione di New York).

Il magistrato di turno della Procura per i minorenni è reperibile 24 ore su 24, tramite il 112 o il 113 per comunicazioni telefoniche urgenti. Egli così è posto nella condizione di formulare tempestive richieste al Tribunale per i minorenni per la pronuncia del provvedimento urgente di allontanamento del minore.

Tali comunicazioni, oltre ad assicurare la correttezza dell'intervento d'emergenza proprio del servizio e nel rispetto della competenza giurisdizionale del Tribunale per i minorenni e dell'imparzialità del giudice, consentono anche l'effettivo coordinamento tra le iniziative per la tutela giurisdizionale del minore (Procura per i minorenni) e l'azione diretta all'accertamento e repressione degli eventuali reati di maltrattamento, abuso sessuale, lesioni (Procura del Tribunale ordinario), attraverso contatti diretti tra i magistrati interessati, nel rispetto del protocollo di coordinamento vigente tra le Procure del Distretto.

- c) **Minore che si prostituisce** (art. 2, L. 269/98).



Riquadro 15

EMERGENZA

Per emergenza s'intende una situazione critica del bambino che richiede un intervento immediato per salvaguardare la sua incolumità.

L'emergenza può riguardare la salute psicofisica, l'integrità fisica rispetto ad aggressioni alla persona o situazioni di grave pericolo del minore, anche con riferimento alla sua età e capacità.

L'art. 403 del codice civile stabilisce quali sono gli interventi di emergenza: "quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la Pubblica Autorità a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

Il codice penale stabilisce, inoltre, la punibilità di chi abbandona un bambino che abbia meno di quattordici anni o sia comunque incapace di provvedere a se stesso (art. 591 c.p.) e di chi omette di avvisare l'Autorità qualora trovi abbandonato o smarrito un minore che abbia meno di 10 anni o sia comunque incapace di provvedere a se stesso (art. 593 c.p.).

Per tali situazioni di emergenza descritte dalla legge che richiedono un soccorso immediato, gli interventi generalmente necessari sono:


- a. il ricovero in pronto soccorso ospedaliero del minore con lesioni o sintomi gravi di malattie fisiche o mentali e il rintraccio dei suoi genitori o degli altri adulti che ne hanno la responsabilità;
- b. il rintraccio dei genitori o degli altri adulti responsabili del bambino occasionalmente smarrito o che sia sfuggito alla loro sorveglianza e il suo riaffido;
- c. il collocamento in luogo sicuro - in attesa di un provvedimento giudiziario di tutela - del minore che sia materialmente o moralmente abbandonato o in grave pericolo, sia per la situazione ambientale sia per la qualità degli adulti cui risulta affidato. La situazione di pericolo evidentemente va commisurata anche all'età del minore e alle sue normali situazioni di vita. Questo intervento di soccorso riguarda tutti i minori, anche i minori stranieri non accompagnati che si trovano in Italia per ragioni di immigrazione e i non residenti.

Se il collocamento eterofamiliare è confermato, i servizi formuleranno quanto prima il Progetto quadro e concorderanno con la struttura di accoglienza il Pei.



d) **Minore di età straniero privo di assistenza in Italia, che è vittima di reati di prostituzione e di pornografia minorile o di tratta e commercio** (art. 2, L. 269/98).

Riguarda i casi introdotti dalla legislazione sulla condizione dello straniero caratterizzati da situazioni di estremo pericolo per l'incolumità stessa del minore vittima di sfruttamento sessuale. In questi casi gli interventi assistenziali sono disposti dall'Autorità giudiziaria e sottratti alla discrezionalità amministrativa. Di qui l'obbligatorietà della segnalazione.





Riquadro 16

OBBLIGATORIETÀ

Si ricorda che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla Procura per i minorenni sulla condizione di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio sono puniti ai sensi dell'art. 328 c.p. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da € 258 a € 1219.

3.6.1. Altre segnalazioni alla Procura per i minorenni

- e) **L'allontanamento dei minori dai genitori con collocamento presso altri familiari o in ambiente protetto, oppure la limitazione della responsabilità parentale nei casi in cui i genitori impediscono le cure necessarie all'incolumità del figlio.**

Si tratta di situazioni nelle quali vi è una valutazione (o diagnosi) d'incapacità parentale parziale o totale, che considera complessivamente sia l'esercizio della responsabilità genitoriale, sia i conseguenti gravi rischi per l'integrità psico-fisica del minore e il pregiudizio del suo diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia; soprattutto quando il servizio titolare abbia già messo in atto alcuni interventi che non hanno prodotto il superamento delle criticità accertate.

Le segnalazioni relative alle carenze di cura di un minore in se stesse considerate non possono riguardare opzioni terapeutiche - che il sanitario curante sceglie alla luce del principio di beneficenza-, ma interventi d'emergenza diretti a salvaguardare l'incolumità del minore (trasfusioni di sangue, interventi chirurgici d'urgenza ecc).



f) Modifica del regime giuridico in precedenza ratificato o stabilito dall'Autorità giudiziaria.

Tali ipotesi di segnalazione riguardano i casi per i quali la situazione del minore si è evoluta tanto da richiedere la modifica del regime giuridico in precedenza determinato (affido familiare reso esecutivo dal giudice tutelare e decreto/sentenza del Tribunale per i minorenni).

Riquadro 17

IL PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI DEL VENETO E LA PROCURA PER I MINORENNI DI VENEZIA

Il Protocollo, sottoscritto nel 2004 e rinnovato nel 2007, riguarda il monitoraggio delle segnalazioni inviate alla Procura minorile relative ai minori in situazioni di pregiudizio. Esso individua i seguenti obiettivi:

- il miglioramento delle comunicazioni tra servizi segnalanti e Procura;
- il controllo dei tempi di cura degli interventi sociali e dei tempi dell'attività giudiziaria;
- la verifica della completezza e della congruenza delle segnalazioni con le indicazioni fornite dalle Linee guida;
- l'individuazione, tra le relazioni trasmesse dalle comunità di accoglienza, delle situazioni che richiedono una valutazione più approfondita sulla situazione del minore o da parte del Pubblico ministero o da parte dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, in relazione alle loro responsabilità;
- la comunicazione tempestiva all'Ufficio del Pubblico Tutore delle situazioni rilevate che necessitano di un intervento sia per migliorare l'applicazione delle Linee guida sia sotto il profilo del principio di beneficenza.



3.7. LA DENUNCIA DI UN REATO E LA CONSEGUENTE SEGNALAZIONE DI SITUAZIONE CHE RICHIEDE LA TUTELA CIVILE DEL MINORENNE

3.7.1. Denuncia e segnalazione

Se emergono fatti penalmente rilevanti, la relativa denuncia deve essere trasmessa alla competente Procura ordinaria o a quella per i minorenni - a seconda dell'età dell'indagato - per la repressione del reato.

Gli stessi fatti devono essere segnalati alla Procura per i minorenni se la vittima è un minorenne, quando le circostanze e la natura del reato richiedono anche un provvedimento giudiziario di carattere civile, incidente sulle responsabilità genitoriali. Infatti, non di rado o è lo stesso genitore a essere indagato per il maltrattamento o l'abuso denunciato o ha dimostrato di essere comunque incapace di proteggere il figlio dai pericoli presenti nell'ambiente in cui vive. Con particolare riferimento ai casi di abuso sessuale e di maltrattamento, occorre evitare incertezze o confusioni tra la denuncia della notizia di reato e la segnalazione all'Autorità giudiziaria minorile della situazione di pregiudizio in cui si trovi eventualmente un minore.

La "denuncia" ha per oggetto un fatto costituente reato, in qualunque modo appreso, di competenza della Procura ordinaria o della Procura per i minorenni (a seconda dell'età dell'indagato). La "segnalazione" invece riguarda un affare civile, ovvero la tutela dei diritti della vittima minorenne, e deve essere indirizzata, nei casi di abuso e maltrattamento, alla Procura per i minorenni per le iniziative civili di competenza.

Le mere diagnosi di disagio formulate da operatori sociosanitari nell'ambito di valutazioni psicologiche e socioeducative in mancanza di una notizia di reato, possono costituire solo oggetto di segnalazione per l'adozione di provvedimenti di competenza della giustizia minorile. Eventualmente sarà l'Autorità giudiziaria minorile a segnalare alla Procura ordinaria la necessità di svolgere indagini in relazione a particolari fattispecie segnalate.

Per evitare il rischio di rivelazioni intempestive quando il caso trattato ha già dato luogo ad una denuncia e sono in corso indagini penali, è opportuno trasmettere eventuali informazioni esclusivamente alle Procure. Saranno i pubblici ministeri che, previa consultazione reciproca, decideranno quali notizie comunicare al giudice civile senza danno per le indagini.



3.7.2. Obbligo di denuncia

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio devono denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, la notizia di reato perseguibile di ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 c.p.p.). L'omissione costituisce reato (artt. 361 e 362 c.p.p.). Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socioriabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione di un programma definito da un servizio pubblico (art. 362, comma 2 c.p.p.).

Per "*notizia di reato*" s'intende l'esposizione degli elementi essenziali di un fatto, compreso il giorno dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova già note. Comprende inoltre, quand'è possibile, le generalità e il domicilio della persona cui il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 332 c.p.p. e Riquadro 19).

Riquadro 18

PROCEDURE E FORMALITÀ DELLA DENUNCIA

Decisione

La decisione di denunciare un fatto costituente reato procedibile di ufficio (e cioè non a querela della persona offesa) deve essere assunta anche dal singolo operatore, sebbene sia sempre auspicabile, nei limiti del possibile, che essa sia adottata, come per le segnalazioni, in sede collegiale. Così tutti gli operatori interessati avranno una visione completa del caso seguito dal servizio e, dunque, saranno consapevoli della sua rilevanza anche penale.



Contenuto

La denuncia non indirizzata alla Polizia giudiziaria (in tal caso è consigliabile rivolgersi agli organi specializzati, quale l'Ufficio Minori della Questura o, nella prassi giudiziaria veneziana, il Nucleo per i reati di Area D presso la Sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica) è formata da:

- una *intestazione*, nella quale devono essere indicati a) l'Autorità giudiziaria cui si invia la comunicazione, b) il soggetto denunciato (se identificato o, comunque, indicato con i dati in possesso), c) il reato (se conosciuto) per cui si effettua la denuncia, d) il luogo e la data di commissione del fatto ed, infine, e) le persone in grado di riferire utilmente in merito.
- una *relazione* sviluppata nei termini già indicati per la segnalazione civile.

E' importante indicare anche gli altri uffici destinatari della denuncia per consentire, in caso di fatti costituenti reato, tempestive comunicazioni tra le Procure interessate per l'opportuno coordinamento delle iniziative.

Raccordo con le attività di indagine

Quando è presentata una denuncia penale è necessario che l'operatore interessato prenda contatto con il magistrato titolare del relativo procedimento penale, o comunque con la Polizia Giudiziaria incaricata delle indagini, allo scopo di evitare interferenze tra le attività investigative e gli interventi di competenza del servizio.

Questi ultimi in linea generale non sono impediti o sospesi dalla mera pendenza del procedimento penale, salve le espresse e specifiche disposizioni scritte dell'Autorità giudiziaria procedente.

3.7.3. Segreto professionale

La denuncia è peraltro obbligatoria anche per quanti, nell'esercizio di una professione sanitaria, compresa quella di psicologo, prestano la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto (art. 365 c.p.).



Tuttavia questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona che si affida alle loro cure a procedimento penale.

Per questo va ricordato che, nell'ambito dell'esercizio della propria attività, i professionisti dei servizi sociali e sociosanitari sono tenuti alla riservatezza ed al rispetto del segreto professionale.

Riquadro 19

PRINCIPALI REATI CONTRO LA PERSONA E LA FAMIGLIA PER I QUALI SUSSISTE L'OBBLIGO DI DENUNCIA

Tra i reati contro la persona: omicidio, infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, lesioni personali, omicidio preterintenzionale, morte o lesione come conseguenza di altro reato, rissa, omicidio colposo, lesioni personali colpose, abbandono di persone minori o incapaci, omissione di soccorso, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta e commercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi, sequestro di persona, perquisizione ed ispezione personali arbitrarie, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, violenza privata, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, stato d'incapacità procurato mediante violenza (artt. 575, 578, 579, 580, 582, 584, 586, 588, 589, 590, 591, 593, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 605, 609, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 septies, art. 609 octies, 610, 611, 613 c.p.).

Tra i reati contro la famiglia: incesto, supposizione o soppressione di stato, alterazione di stato, occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto, violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (artt. 564, 566, 567, 568, 570, 571, 572 c.p.).

Tra i reati previsti dalla legge n.183/84: illecito affidamento e mercato internazionale dell'adozione (artt. 71 e 72).



Va infine ricordato che in via generale “chiunque avendo notizia per ragione (...) della propria professione o arte di un segreto lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare nocumento... a querela della persona offesa” (art. 622 c.p.). I delicati problemi che il segreto professionale pone a medici, psicologi ed assistenti sociali nascono dalla necessità di assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze della terapia dell’utente (che si fonda sul consenso informato e sull’alleanza terapeutica) e quelle della giustizia.

I doveri deontologici al riguardo sono stabiliti dal codice deontologico dei medici (artt. 9 e 34), dal codice deontologico degli psicologi (artt. 11, 12, 13, 24 e 25) e dal codice deontologico degli assistenti sociali (artt. 22, 23, 24, 26).

3.8. PROCEDURE E FORMALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

La decisione di segnalare, rispettosa dei criteri generali di effettività e sussidiarietà prima ricordati (cfr. Paragrafo 3.3.), deve essere adottata preferibilmente in una sede collegiale (Uvmd), in modo che impegni le responsabilità dei servizi competenti.

Essa, infatti, è destinata ad incidere sensibilmente sui rapporti del servizio con gli utenti - governati dal principio del consenso informato - poiché i provvedimenti giudiziari sono diretti innanzitutto a modificare in modo autoritativo il regime delle responsabilità dei genitori con i figli previsto in via generale dalla legge.

3.8.1. Le forme della segnalazione

La segnalazione è formata dal *frontespizio* obbligatorio e dalla *relazione* previsti dalla Circolare del 21 gennaio 2008 della Procura per i minorenni del Veneto che sarà applicabile contestualmente alle Linee Guida del 2008.



a) Il frontespizio

È un modulo informatizzato riassuntivo dei **dati** (riferimenti specifici del servizio segnalante compresi i nomi degli operatori responsabili, i dati anagrafici del minore interessato e dei suoi genitori) che devono essere riportati anche nella relazione, insieme agli **elementi di fatto essenziali** e rilevanti per la tutela giurisdizionale dei diritti.

È importante indicare anche gli altri destinatari della segnalazione per consentire, in caso di fatti costituenti reato, tempestive comunicazioni tra Procura per i minorenni e Procura ordinaria in ordine alla tutela civile del minore.

Il frontespizio deve necessariamente accompagnare la relazione per consentire al personale della Procura di registrare rapidamente la segnalazione, di classificarla e sottoporla all'attenzione del magistrato, secondo le priorità stabilite per migliorare la tempestività delle risposte istituzionali della Procura.

b) La relazione

La prima segnalazione deve riportare nella relazione, se possibile, tutte le informazioni relative sia al *pregiudizio* subito dal bambino o dall'adolescente che all'*incapacità dimostrata dai genitori* al riguardo.

La relazione deve perciò contenere informazioni: a) sul minore (collocamento, stato di sa-



lute, frequenza e rendimento scolastico); b) sulla sua situazione e sulle risorse familiari (relazioni affettive e educative significative); c) la descrizione dell'eventuale fatto acuto o delle ragioni complessive che giustificano la segnalazione.

Inoltre la relazione deve riferire d) gli interventi di protezione e cura già effettuati (con la relativa documentazione) nell'ambito del principio di beneficenza. Fondamentale risulta il Progetto quadro, se già esistente, con particolare riferimento ai risultati negativi registrati. Ciò anche per permettere all'Autorità giudiziaria di valutare la portata della segnalazione a fronte delle versioni fornite dagli utenti, nella logica delle dinamiche introdotte dalla normativa sul giusto processo.

Le ulteriori segnalazioni, che riguardano i casi per i quali la situazione del minore si è evoluta tanto da richiedere la modifica del regime giuridico in precedenza determinato (affido familiare reso esecutivo dal giudice tutelare e decreto/sentenza del Tribunale per i minorenni), debbono riferire e documentare anche i precedenti per permettere al giudice la ricostruzione del caso e la sua valutazione d'insieme.

La segnalazione riguardante un caso che ha reso necessario un collocamento urgente (ex art. 403) segue con immediatezza la consulenza telefonica al Magistrato di turno della Procura per i minorenni (linea diretta attiva 24 ore su 24 attraverso il 112 e il 113) e descrive nei dettagli la situazione che ha determinato l'allontanamento urgente del minore con tutte le informazioni conosciute sul minore e la sua famiglia.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la Procura non può prendere in considerazione situazioni/finalità differenti da quelle indicate, se incompatibili con le finalità della giustizia e con la legislazione in vigore. E' prevista in questi casi la restituzione immediata della segnalazione al servizio per la sua eventuale riformulazione.



Appendice Normativa

**CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO - NEW YORK 1989, RATIFICATA DALL'ITALIA CON LEGGE 27 MAGGIO 1991 N. 176****Preambolo**

Gli Stati parti alla presente Convenzione, Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza;

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza

di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività;

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione;

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà;

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo;

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita;



Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato;

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione;

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo; Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o

rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed



altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art. 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori e da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte



(compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incumbente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della

moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure



b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;

b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;

d) incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Art. 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo



sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione

e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che,



ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;

c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterale a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro



ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possono beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
- b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) lottare contro la malattia e la malnutrizione,

anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;

d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;

e) fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

**Art. 26**

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o

all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad



eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

- a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
- e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:



a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

**Art. 38**

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole

di reato penale di diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa; iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione; iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo



discarico a condizioni di parità; v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge; vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata; vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale,

nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41.

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare: a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, e istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

[...]



CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI - STRASBURGO 1996, RATIFICATA DALL'ITALIA CON LEGGE 20 MARZO N. 77

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione, Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione tra i suoi membri;

In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ed in particolare dell'articolo 4 che esige che gli Stati Parti adottino ogni misura legislativa, amministrativa e di altro genere necessaria per l'attuazione dei diritti riconosciuti in tale Convenzione;

Prendendo nota del contenuto della Raccomandazione 1121/1990 dell'Assemblea Parlamentare relativa ai diritti dei fanciulli;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei fanciulli debbano essere promossi e che a tal fine i fanciulli dovrebbero avere la possibilità di esercitare tali diritti, in particolare nelle procedure in materia familiare che li concernono;

Riconoscendo che i fanciulli dovrebbero ricevere informazioni pertinenti affinché i loro diritti ed interessi superiori possano essere promossi, e le loro opinioni tenute in debito conto;

Riconoscendo il ruolo rilevante dei genitori per la protezione e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli, e considerando che anche gli Stati dovrebbero, se del caso, concorrervi;

Considerando tuttavia che in caso di conflitto, è opportuno che le famiglie si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire la questione dinanzi ad un'istanza giudiziaria,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 - Portata ed oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai fanciulli che non hanno ancora 18 anni.

2. L'oggetto della presente Convenzione mira a promuovere, nell'interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi, a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio, vigilando affinché possano, direttamente o per il tramite di altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria.

3. Ai fini della presente Convenzione, le procedure che concernono i fanciulli dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria sono considerate procedure in materia familiare, in particolare quelle relative all'esercizio delle responsabilità di genitore, soprattutto per quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita riguardo ai figli.

4. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, deve designare mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie familiari dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria cui la presente Convenzione può applicarsi.

5. Ogni Parte può con una dichiarazione addizionale completare l'elenco delle categorie di controversie familiari cui la presente Convenzione può applicarsi, o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 e 9 paragrafo 2, 10, paragrafo 2, e 11.



6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare regole più favorevoli per la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, s'intende per:

- a. "Autorità Giudiziaria", un Tribunale o un'autorità amministrativa avente una competenza equivalente;
- b. "detentore di responsabilità di genitore" i genitori ed altre persone o organi abilitati ad esercitare in tutto o in parte, responsabilità di genitore;
- c. "rappresentante" ogni persona come un avvocato o un organo designato ad agire dinanzi un'Autorità Giudiziaria a nome di un fanciullo;
- d. "informazioni pertinenti" le informazioni appropriate in considerazione dell'età e del discernimento del fanciullo, che saranno fornite allo stesso per consentirgli di esercitare pienamente i suoi diritti, salvo se la comunicazione di tali informazioni potrebbe nuocere al suo benessere.

Art. 3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure

Ad un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a. ricevere ogni informazione pertinente;
- b. essere consultato ed esprimere la sua opinione;
- c. essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione.

Art. 4 - Diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, il

fanciullo ha il diritto di chiedere, personalmente o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale nelle procedure dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria che lo concernono, qualora il diritto interno privi coloro che hanno responsabilità di genitore, della facoltà di rappresentare il fanciullo per via di conflitto d'interesse con lo stesso.

2. Gli Stati sono liberi di disporre che il diritto di cui al paragrafo 1 si applichi unicamente ai fanciulli considerati dal diritto interno come aventi un discernimento sufficiente.

Art. 5 - Altri eventuali diritti procedurali

Le Parti esaminano l'opportunità di concedere ai fanciulli diritti procedurali supplementari nelle procedure che li concernono dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria, in particolare:

- a. il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata di loro scelta per aiutarli ad esprimere la loro opinione;
- b. il diritto di chiedere, essi stessi o per tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale, se del caso un avvocato;
- c. il diritto di designare un proprio rappresentante;
- d. il diritto di esercitare, in tutto o in parte, le prerogative di una parte in tali procedure.

Art. 6 - Processo decisionale

Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'Autorità Giudiziaria, prima di adottare qualsiasi decisione deve:

- a. esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo e se del caso, ottenere informazioni supplementari in particolare da parte di coloro che hanno responsabilità di genitore;
- b. quando il fanciullo è considerato dal diritto



interno come avente un discernimento sufficiente, l'Autorità Giudiziaria:

- si accerta che il fanciullo abbia ricevuto ogni informazione pertinente;
 - consulta personalmente il fanciullo, se del caso, e se necessario in privato, direttamente o attraverso altre persone o organi, nella forma che riterrà più appropriata tenendo conto del discernimento del fanciullo, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso;
 - consente al fanciullo di esprimere la sua opinione;
- c. tenere debitamente conto dell'opinione espressa da quest'ultimo.

Art. 7 - Obbligo di agire con prontezza

Nelle procedure che concernono un fanciullo, l'Autorità Giudiziaria deve procedere con prontezza evitando ogni inutile ritardo e deve potersi avvalere di procedure che assicurino una rapida esecuzione delle sue decisioni. In caso di urgenza, l'Autorità Giudiziaria ha, se del caso, facoltà di adottare decisioni immediatamente esecutive.

Art. 8 - Possibilità di procedere d'ufficio

Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'Autorità Giudiziaria ha facoltà, nei casi di grave minaccia al benessere del fanciullo, secondo quanto determinato dal diritto interno, di procedere d'ufficio.

Art. 9 - Designazione di un rappresentante

1 Nelle procedure che interessano un fanciullo, se, in virtù del diritto interno, coloro che hanno responsabilità di genitore si vedono privati della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d'interessi con lo stesso, l'Autorità Giudiziaria può designare un rappresentante

speciale per il fanciullo in tali procedure.

2 Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nelle procedure che interessano un fanciullo, l'Autorità Giudiziaria abbia facoltà di designare un rappresentante speciale, se del caso un avvocato, per rappresentare il fanciullo.

Art. 10

1. Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinnanzi ad un'Autorità Giudiziaria, il rappresentante deve, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo:

- a. fornire al fanciullo ogni informazione pertinente, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente;
- b. fornire spiegazioni al fanciullo, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle eventuali conseguenze dell'attuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione del rappresentante;
- c. determinare l'opinione del fanciullo ed informarne l'Autorità Giudiziaria.

2. Le parti esaminano la possibilità di estendere le norme del paragrafo 1 a coloro che hanno responsabilità di genitore.

Art. 11

Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 alle procedure che interessano i fanciulli e che sono pendenti presso altri organi nonché alle questioni che li interessano, a prescindere da ogni procedura.

Art. 12

1. Le Parti incoraggiano, attraverso organi aventi, tra l'altro le funzioni di cui al paragrafo 2, la



promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.

2. Tali funzioni sono le seguenti:

- a. formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli;
- b. formulare pareri sui progetti legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei fanciulli;
- c. fornire informazioni generali relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli, ai mezzi di comunicazione, al pubblico ed alle persone o agli organi che si occupano di questioni relative ai fanciulli;
- d. ricercare l'opinione dei fanciulli e fornire loro ogni informazione appropriata.

Art. 13 - Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti

Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad un'Autorità Giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonché la loro utilizzazione per concludere

un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti.

Art. 14 - Patrocinio legale gratuito e consulenza giuridica

Se il diritto interno prevede il patrocinio legale gratuito o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei fanciulli nelle procedure che li interessano dinnanzi ad un'Autorità Giudiziaria, tali disposizioni si applicano alle materie considerate dagli articoli 4 e 9.

Art. 15 - Relazioni con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non ostacola l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattano questioni specifiche inerenti alla protezione dei fanciulli e delle famiglie, ai quali una Parte della presente Convenzione è Parte o lo diviene.

[...]



COSTITUZIONE ITALIANA (ESTRATTO)

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità Giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

É dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

**Art. 31**

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (1).

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a Giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata (1).

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al Giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico,

di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (1).

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (1).

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita (1).

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

(1) Comma premesso dall'art. 1, L.cost. 23 novembre 2001, n. 2.



DAL CODICE CIVILE

Art. 330 - Decadenza dalla potestà sui figli

Il Giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il Giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (1).

(1) Le parole da "ovvero" a "minore" sono aggiunte dall'art. 37, legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 333 - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il Giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 336 - Procedimento

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il Tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei

casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il Tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore [1].

(1) comma aggiunto dall'art. 37, legge 28 marzo 2001, n. 149 e non ancora entrato in vigore. Infatti, l'art. 1 del decreto legge 1° luglio 2002, n. 126 (termine poi più volte prorogato fino al dal...) ha così disposto "1. in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. 25 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2001, n. 240.

Art. 337 – Vigilanza del Giudice tutelare

Il Giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni.

Art. 337-bis. - Costituzione delle parti

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso o il processo verbale e il decreto di fissazione dell'udienza, con la relazione di



notificazione, unitamente alla procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Art. 337-ter - Procedimento

All'udienza di comparizione il giudice, nel contraddittorio della parti, con ordinanza, conferma o revoca i provvedimenti adottati dal presidente. La mancata conferma comporta la inefficacia dei medesimi. Nel corso del giudizio, il giudice, nell'interesse del minore, può adottare, con ordinanza, provvedimenti urgenti, immediatamente esecutivi. Le ordinanze del giudice sono reclamabili al tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

Il giudice procede anche di ufficio nella ricerca delle prove, avvertendo, sotto pena di nullità, le parti della data della loro assunzione; salvo che, in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere, il giudice ritenga che la loro presenza possa influire sulla genuinità della prova; per gli stessi motivi, il giudice può disporre l'allontanamento delle parti precedentemente ammesse.

L'esistenza di sommarie informazioni ottenute dal giudice, nonché delle relazioni del servizio sociale, deve essere comunicata immediatamente alle parti, le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Se viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell'inizio delle relative operazioni, avvertendole della possibilità di nominare propri consulenti.

Il giudice, con decreto motivato, vieta la conoscenza di atti e documenti acquisiti al processo, non rilevanti ai fini della decisione, in presenza di un grave pregiudizio per il minore o per i terzi.

Art. 337-quater. Audizione del minore

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed eventualmente il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito e il giudice deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del suo grado di maturità.

Sentite le parti, il giudice può disporre che l'audizione del minore avvenga al di fuori dell'ufficio giudiziario, in locali a ciò idonei e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.

Art. 337-quinquies. Decisione e reclamo

Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice rimette al causa al collegio, che invita le parti alla discussione.

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il collegio può assegnare un termine non superiore a venti giorni per memorie e un successivo termine di dieci giorni per repliche.

Esaurita la discussione, il collegio trattiene la causa in decisione. L'ordinanza, immediatamente esecutiva, è depositata in cancelleria nel termine di quindici giorni dall'udienza, ovvero dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ed è notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero e alle parti del giudizio.

Avverso l'ordinanza le parti possono proporre reclamo dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, con le forme e nei termini di cui agli articoli 739 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 337-sexties. - Vigilanza

Sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni vigila il giudice di primo grado che le ha adottate delegato dal presidente.”

**Art. 343 - Apertura della tutela**

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il Tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

Art. 344 - Funzioni del giudice tutelare

Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (art. 43 e seguenti)

Art. 357 - Funzioni del tutore

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Art. 360 - Funzioni del protutore

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il Giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Art. 403 - Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Art. 417 - Istanza d'interdizione o di inabilitazione

L'interdizione e la inabilitazione [possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente] (1), dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

(1) parole così modificate per effetto dell'art. 5 della l. 9 gennaio 2004, n. 6

Art. 2047 – Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il Giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.



Art. 2048 – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.



DAL CODICE PENALE

Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 361 - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362 - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Art. 365 - Omissione di referto

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a euro 516.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Art. 527 - Atti osceni

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Art. 528 - Pubblicazioni e spettacoli osceni

Chiunque, allo scopo di farne commercio o



distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Tale pena si applica inoltre a chi:

- 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
- 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Art. 564 - Incesto

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la decadenza dalla potestà dei genitori.

Art. 566 - Supposizione o soppressione di stato

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Art. 567 - Alterazione di stato

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

Art. 568 - Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto

Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 570 – Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.



Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Art. 571 - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Art. 572 - Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Art. 573 - Sottrazione consensuale di minorenni

Chiunque sottrae un minore [c.c. 2], che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori [c.c. 316] o al tutore [c.c. 346], ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo [120-126; c.p.p. 336], con la reclusione fino a due anni.

La pena è diminuita [65], se il fatto è commesso per fine di matrimonio [522]; è aumentata [64], se è commesso per fine di libidine [523].

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

Art. 574 - Sottrazione di persone incapaci

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori [c.c. 316], al tutore [c.c. 346], o al curatore [c.c. 424], o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela [120-126; c.p.p. 336] del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici [c.c. 2], senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine [523] o di matrimonio [522].

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

Art. 575 – Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

**Art. 578 - Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale**

La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.

Art. 579 - Omicidio del consenziente

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

- 1) contro una persona minore degli anni diciotto;
- 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Art. 580 - Istigazione o aiuto al suicidio

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la

reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

Art. 581 - Percosse

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente [582], è punito a querela della persona offesa [120-126; c.p.p. 336], con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila).

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [276, 294, 295, 336-338, 341-343, 353, 385, 386, 393, 405, 507, 584, 588, 610, 611, 614, 628, 629, 634, 635].

Art. 582 - Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.



Art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 583-ter - Pena accessoria

La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Art. 583-quater - Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di

ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

Art. 584 - Omicidio preterintenzionale

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 586 - Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso [43] deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Art. 588 – Rissa

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309.

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

Art. 589 - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.



Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 590 - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 619 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 206 a euro 619; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 619 a euro 1.239.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 591 - Abbandono di persone minori o incapaci

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Art. 593 - Omissione di soccorso

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediatamente avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

**Art. 594 - Ingiuria**

[Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (lire un milione) [341-344].

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 (lire due milioni), se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate [64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Art. 595 - Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (lire due milioni).

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (lire quattro milioni).

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis, 596bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (lire un milione).

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario [342], o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [64].

Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà

ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (1).

(1) articolo così sostituito dall'art. 1, l. 11 agosto 2003, n. 228

Art. 600-bis - Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto (1).

(1) articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l. 3 agosto 1998, n. 269.

**Art. 600-ter - Pornografia minorile**

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 (1).

(1) articolo aggiunto dall'art. 3, l. 3 agosto 1998, n. 269.

Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si Procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549" (1).

(1) articolo aggiunto dall'art. 4, l. 3 agosto 1998, n. 269.

Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa euro 15.493 a euro 154.937.

(1) articolo aggiunto dall'art. 5, l. 3 agosto 1998, n. 269.

Art. 601 - Tratta e commercio di schiavi

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni (1).

(1) articolo così sostituito dall'art. 2, l. 11 agosto 2003, n. 228

Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (1).

(1) articolo così sostituito dall'art. 3, l. 11 agosto 2003, n. 228

Art. 605 - Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è



punito con la reclusione da sei mesi a otto anni [289bis, 630].

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
- 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Art. 609 - Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno

Art. 609-bis - Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. (1).

(1) articolo aggiunto dall'art. 3, l. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609-ter - Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quater - Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli



anni dieci. . (1).

(1) articolo aggiunto dall'art. 5, l. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609-quinquies - Corruzione di minorenne

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1).

(1) articolo aggiunto dall'art. 6, l. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609-septies - Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609bis, 609ter e 609quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela é di sei mesi.

La querela proposta é irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'articolo 609bis é commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) se il fatto é commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore é affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 3) se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto é connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5) se il fatto é commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609quater, ultimo comma. . (1).

(1) articolo aggiunto dall'art. 8, l. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609-octies - Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo é punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena é aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena é diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena é altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112. . (1).

(1) articolo aggiunto dall'art. 9, l. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609-nonies - Pene accessorie ed altri effetti penali

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

- 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore é elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona



che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Art. 609-decies - Comunicazione al tribunale per i minorenni

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento

Art. 610 - Violenza privata.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Art. 611 - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato.

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Art. 613 - Stato di incapacità Procurato mediante violenza.

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

- 1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
- 2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.

Art. 622 - Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società (1).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

(1) comma inserito dall'art. 2, d.lg. 11 aprile 2002, n. 61.



DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 103 - Garanzie di libertà del difensore (1)

Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

- a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
- b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'Autorità Giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il Giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del Giudice.

Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone

da loro assistite.

Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'Autorità Giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati [191].

(1) articolo modificati dall'art. 1, l. 7 dicembre 2000, n. 397.

Art. 200 - Segreto professionale (1)

Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'Autorità Giudiziaria:

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

Il Giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.



Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il Giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

(1) articolo modificato dall'art. 4, comma 1, l. 7 dicembre 2000, n. 397.

Art. 331 - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Art. 332 - Contenuto della denuncia

La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione

della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Art. 333 - Denuncia da parte di privati

Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.

La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di Procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo Procuratore speciale. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.

Art. 334 - Referto

Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al



referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Art. 335 - Registro delle notizie di reato

Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni

previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta .

Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.



LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA (ESTRATTO)
(COME MODIFICATA DALLA L. 476/1998 E DALLA L. 149/2001)

Art. 1.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere

educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque.

Art. 2

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze



e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge. 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 3

1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al Giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 4

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai

genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il Giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al Giudice tutelare o al Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al



complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il Giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente Tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 5

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i

poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del Giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato. 4. Lo Stato, le regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 6

6. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

7. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

8. L'età degli adottanti deve superare di almeno



diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

9. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

10. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

11. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

12. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

13. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico,

eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 7

1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 8

1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.



3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.

Art. 9

1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo Tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. 4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, l. 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 10

1. Il Presidente del Tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il



quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 15

1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la

situazione di abbandono di cui all'art. 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal Tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli artt. 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l'audizione dei soggetti di cui alla lett. a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad oviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal Tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza sentita il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati del primo comma dell'art. 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avvio agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 17 (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, l. 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 29

14. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione



internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 30

1. Il Tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.

4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il Tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.

5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

Art. 34

1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Art. 70

15. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 258 a euro 1.291.

I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 258 a euro 2.582 (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 34, l. 28 marzo 2001, n. 149.

**Art. 71**

Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni (1).

Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.

Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'art. 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.

La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da euro 258 a euro 2.582 (2).

(1) comma così sostituito dall'art. 35, l. 28 marzo 2001, n. 149

(2) comma così sostituito dall'art. 35.2, l. 28 marzo 2001, n. 149

Art. 72

Chiunque, per Procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Art. 80

6. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma.

8. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 38, l. 28 marzo 2001, n. 149.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE 1988 N. 448 - APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI (ESTRATTO)

Art. 6 - Servizi minorili

1. In ogni stato e grado del procedimento l'Autorità Giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli Enti Locali.

Art. 9 - Accertamenti sulla personalità del minorenni

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il Giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenni e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

Art. 28 - Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il Giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenni all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso

della prescrizione (1).

2. Con l'ordinanza di sospensione il Giudice affida il minorenni ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, sostegno e cura. Con il medesimo provvedimento il Giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa dal reato.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per Cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato (2).

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

(1) Comma così modificato dall'art. 44, d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1995, n. 125, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sia nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, sia nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato.

Art. 31 - Svolgimento dell'udienza preliminare

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di procedura penale, il Giudice può disporre l'accompagnamento coattivo



dell'imputato non comparso (1).

2. Il Giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorene, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.

3. Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorene e all'esercente la potestà dei genitori.

4. Se l'esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il Giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il Giudice può

disporre l'allontanamento dell'esercente la potestà dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.

5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorene, quando è presente, è sentito dal Giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell'articolo 9 (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 49, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Comma così sostituito dall'art. 45, d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12.



DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989 N. 272 – NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 448/1988 RECANTE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI.

Art. 7 - Centri per la giustizia minorile

I Centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia assumono la denominazione di centri per la giustizia minorile, con competenza regionale. Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite presso altre città capoluogo di provincia.

Con decreto del ministro di grazia e giustizia possono essere accorpati in un unico centro i servizi ubicati nell'ambito territoriale di più regioni.

Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte i servizi indicati nell'art. 8 ubicati nel territorio di competenza.

Alla direzione del centro spettano, oltre le attribuzioni previste dalla legge per la direzione del Centro di rieducazione per i minorenni, anche funzioni tecniche di programmazione, di coordinamento dell'attività dei servizi e di collegamento con gli enti locali.

Alle direzioni dei Centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.

Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni.

Art. 8 - Servizi dei centri per la giustizia minorile

I servizi facenti parte dei Centri per la giustizia minorile sono:

- a) gli uffici di servizio sociale per minorenni;
- b) gli istituti penali per minorenni;
- c) i centri di prima accoglienza;
- d) le comunità;
- e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.

Art. 9 - Centri di prima accoglienza

I centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano altresì, in locali separati, fino alla udienza di convalida, i minorenni che vi sono condotti a norma dell'art. 18-bis, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all'interno di istituti penitenziari.

Art. 10 - Organizzazione delle comunità

Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 488, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni



con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali.

L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:

- a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi;
- b) utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;
- c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.

Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.

Art. 11 - Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione

Gli istituti di semilibertà e semidetenzione sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.

Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.

Art. 12 - Servizi diurni

I centri della giustizia minorile attivano, con gli enti locali, programmi educativi di studio e di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimenti penali.

I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline.

Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti penali non sono a carico dell'amministrazione della giustizia.

Art. 13 - Coordinamento dei servizi

D'intesa con le regioni e gli enti interessati, è costituita presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali.

Presso il ministero di grazia e giustizia è costituita una commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi indicati nel comma 1. La costituzione, la composizione e il funzionamento della commissione sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia d'intesa con le regioni.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990 N. 309 - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA (ESTRATTO)

Art. 120 - Terapia volontaria e anonimato.

1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture dell'unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.
5. (Omissis).
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro

identificazione.

7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'Autorità Giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 117.
8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.
9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.



DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 - CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59

Art. 128 - Oggetto e definizioni

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei “servizi sociali”.
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di

servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.



DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 – TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ESTRATTO)

(come modificata da Decreto legislativo n. 389/98 – Decreto Legislativo n. 113/99 – Decreto Legge n. 51/02, convertito in legge n. 106/02 – legge n. 189/02)

Art. 18 - Soggiorno per motivi di protezione sociale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli Enti Locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero

per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'Ente Locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'Ente Locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il



permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del Giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in euro 2.582.289,49 per l'anno 1997 e in euro 5.164.568,99 annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 19 - Divieti di espulsione e di respingimento (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

- a. degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- b. degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c. degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d. delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (1).

(1) La Corte costituz., con sent. 27 luglio 2000, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17, comma 2, lettera d, della l. 6 marzo 1998, n. 40, ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lettera d, del presente testo unico, "nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio".

Art. 31 - Disposizioni a favore dei minori (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al



compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

Art. 32 - Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

1.-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato

o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (1).

1.-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato (1).

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 (1).

(1) comma aggiunto dall'art. 25, l. 30 luglio 2002 n. 189.

Art. 33 - Comitato per i minori stranieri (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza



ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a. le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b. le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli Enti Locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese

terzo.

2.-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'Autorità Giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

Art. 35 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:



a. la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b. la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c. le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d. gli interventi di profilassi internazionale;

e. la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

(...)

Art. 38 - Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36, legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli Enti Locali, promuovono:

a. l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b. la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;



c.la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d.la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e.la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri Enti Locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del

presente capo, con specifica indicazione:

a.delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b.dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c.dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d.dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 DICEMBRE 1999 N. 535 - REGOLAMENTO CONCERNENTE I COMPITI DEL COMITATO PER I MINORI STRANIERI (ESTRATTO)

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i minori stranieri e le materie indicate al predetto art. 33, comma 2, lettere a) e b).

2. Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

3. Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorchè il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

4. Per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme

delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.

5. Per "Testo unico" si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del 1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999.

6. Per "Comitato" si intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'art. 33 del testo unico.

Art. 5 - Censimento

1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con



indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.

2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato è tuttavia tenuto ad effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che essa sia stata già effettuata.

3. L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.

Art. 6 - Accoglienza

1. Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure

sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente.

2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il Comitato può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali che svolgono attività inerenti i minori non accompagnati in conformità ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato.



LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N 328 – LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 1 – Principi generali e finalità

1. La repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e di servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, e diritti di cittadinanza, previene elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia in coerenza DEGLI ARTT. 2, 3, e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge per “interventi e servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e dal sistema sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
(omissis)



LEGGE 3 APRILE 2001 N. 119 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE PER GLI ASSISTENTI SOCIALI (ESTRATTO)

Art. 1.

1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.

2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore.

3. Agli assistenti sociali si applicano, altresì, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili.



LEGGE 9 GENNAIO 2004 N. 6 - L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ESTRATTO)

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

Capo I – Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404 – Amministrazione di sostegno) - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405 – Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità – Il Giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione

della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il Giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al Giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il Giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro



provvedimento assunto dal Giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406 – Soggetti – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere

proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al Giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.



LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1988 N. 42 - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI

Art. 1 - Istituzione

1. È istituito nella Regione Veneto l' Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori.
2. Il Pubblico Tutore svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2 - Funzioni

L' Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori svolge le seguenti funzioni:

- a) reperisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;
- b) vigila sull' assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo - assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all' articolo 2 della legge n° 698/1975 che vengano delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio - sanitarie;
- c) promuove, in collaborazione con gli Enti Locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell' abuso e del disadattamento;
- d) promuove, in collaborazione con gli Enti Locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell' infanzia e dell' adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

- e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare;
- f) segnala ai servizi sociali e all' Autorità Giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
- g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico - sanitario, abitativo, urbanistico.

Art. 4 - Elezione

1. Il titolare dell' Ufficio è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.
2. Dura in carica 5 anni.
3. Le funzioni del titolare sono prorogate fino all' insediamento del successore.
4. Il titolare dell' Ufficio è rieleggibile una sola volta.
5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all' elezione del nuovo titolare dell' Ufficio.
6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all' ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.



Art. 5 - Requisiti, cause di incompatibilità , decadenza

1. Per l'elezione a titolare dell' Ufficio sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l' elezione a consigliere regionale, la laurea in giurisprudenza o equipollenti, o in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato. 2. Non possono ricoprire l' Ufficio:

- a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;
 - b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio- sanitarie e delle azienda ospedaliere;
 - c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
 - d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
 - e) i dipendenti regionali, degli Enti Locali e degli enti, istituti, consorzi e azienda dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
 - f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di Enti Locali.
3. L' Ufficio è comunque incompatibile con l' esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
4. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

Art. 6 Revoca

Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può revocare il titolare dell' Ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

2. Il titolare dell' Ufficio, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

Art. 8 Collegamenti istituzionali

L' Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull' andamento dell' attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.

2. L' Ufficio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull' attività svolta e può essere sentito dalle competenti commissioni consiliari.

3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, l' Ufficio riferisce ai competenti consigli comunali.

4. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

Art. 9 Rapporti con il Difensore civico

Il difensore civico e il titolare dell' Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell' ambito delle rispettive competenze.



LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11 – CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 (ESTRATTO)

SEZIONE II - Servizi sociali e integrazione socio sanitaria

Art. 124 - Oggetto e finalità

1. Per servizi sociali si intendono tutte le attività aventi contenuto sociale, socio-assistenziale e socio-educativo, di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 112/1998, di cui all'articolo 22 della legge n.328/2000 nonché le prestazioni sociosanitarie di cui all'articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I servizi sociali sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

3. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita e l'efficacia degli interventi volti alla conservazione dello stato di benessere e alla prevenzione e rimozione delle cause di nocività, disagio e malattia, persegue l'obiettivo dell'integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari.

4. La Regione tutela la salute, nel significato più ampio del termine, come fondamentale diritto della persona e interesse della collettività e garantisce mediante atti di amministrazione e

di programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di quest'ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge n. 59/1997.

5. Il presente capo, oltre a quanto previsto in materia di tutela della salute, disciplina i rapporti tra la Regione, gli Enti Locali, le autonomie funzionali e le ULSS in materia di servizi sociali.

Art. 125 - Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle norme dello Stato e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, tutti i cittadini residenti e i cittadini domiciliati nel Veneto per ragioni di lavoro, nonché gli apolidi residenti nel Veneto.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono assicurati, nei limiti di legge, anche alle persone temporaneamente presenti nel territorio regionale che versino in condizioni di necessità e difficoltà contingenti.

Art. 126 - Diritti degli utenti

1. I servizi sociali sono garantiti agli utenti dagli enti erogatori nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente capo e delle disposizioni contenute nelle



carte dei servizi adottate in attuazione dell'articolo 13 della legge n. 328/2000.

Art. 127 - Qualità dei servizi

1. Gli enti pubblici e i soggetti privati per poter erogare servizi sociali devono ottenere l'idoneità strutturale relativa alla conformità dei locali di servizio agli standard qualitativi e l'idoneità organizzativa relativa alla qualità delle prestazioni, alla qualificazione del personale e all'efficienza operativa richieste dalla vigente normativa.

2. Nel rispetto degli standard dei servizi sociali essenziali e degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati determinati dallo Stato, in base all'articolo 129, comma 1, lettere c) ed i), del decreto legislativo n. 112/1998, come coordinato con le disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la Giunta regionale:

- a) definisce i livelli qualitativi minimi dei servizi e i relativi indicatori per la realizzazione di un omogeneo e qualificato sistema di servizi sociali;
- b) individua modalità e procedure per il rilascio delle idoneità di cui al comma 1 e per lo svolgimento dell'attività di vigilanza al fine di attuare un sistema di controllo fondato su standard ed indicatori di qualità determinati per ciascuna tipologia di servizio;
- c) fissa gli ulteriori requisiti qualitativi necessari ai soggetti pubblici e privati per l'esercizio e la gestione di servizi sociali con l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, nonché i relativi criteri e modalità di accreditamento.

Art. 128 - Programmazione dei servizi sociali

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997 e, delle disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la Regione provvede alla

programmazione dei servizi sociali attraverso i comuni, le province, le ULSS e con la partecipazione degli altri enti pubblici e dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 328/2000.

2. Con legge regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, sono indicati i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e la Regione, gli obiettivi generali della programmazione, le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e sono indicati i criteri e fissate le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione dei comuni e delle province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I comuni e le province svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale che persegue l'obiettivo dell'integrazione sociosanitaria assicurata nel territorio dalle ULSS.

4. La dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi, per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di contenimento della frammentazione locale e per favorire la programmazione degli interventi, il miglior utilizzo delle risorse, nonché l'integrazione sociosanitaria, è individuata nel territorio di competenza di ciascuna ULSS. Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci in armonia con l'articolazione in distretti delle ULSS, individua con riferimento al piano di zona particolari modalità di attuazione della rete dei servizi e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il piano di zona, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 56/1994 e agli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, nonché previsto dall'articolo 19 della legge n. 328/2000,



è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione socio-sanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione del piano di zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione socio-sanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. La Giunta regionale individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del piano di zona da parte della Conferenza dei sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini, la Giunta regionale interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

8. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al piano di zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

9. La realizzazione, il potenziamento, l'adattamento e la trasformazione di strutture per lo svolgimento di servizi sociali sono subordinate a preventiva autorizzazione. Tali autorizzazioni sono rilasciate dal sindaco del comune territorialmente competente previa acquisizione del provvedimento rilasciato dalla struttura regionale attestante la compatibilità del progetto con la programmazione regionale.

10. Nell'ipotesi d'intervento sostitutivo di cui al comma 7, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione, approvazione e realizzazione del piano di zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel piano di zona approvato in via sostitutiva.

11. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

12. Per le finalità di cui al comma 11 la Giunta regionale organizza di conseguenza le proprie strutture con apposito personale e strumenti e promuove l'utile apporto degli Enti Locali e delle ULSS per la gestione di un patrimonio comune di informazioni.

Art. 129 - Funzioni della Regione

1. Nelle more dell'attuazione regionale della legge di riforma dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000, sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sui servizi sociali nonché le seguenti funzioni:

- a) realizzazione di iniziative di interesse regionale o rientranti nella programmazione regionale, compresi i progetti pilota e obiettivo, nonché delle attività relative alla valorizzazione del volontariato;
- b) individuazione dei criteri e delle modalità per l'accreditamento dei soggetti e delle strutture che erogano servizi sociali nonché per le connesse attività di vigilanza e controllo;



c) il controllo e la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle fondazioni e associazioni private di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto ed operano nei servizi sociali ai sensi della presente legge, nonché, nei limiti di competenza, sulle organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali;

d) la nomina per un periodo di norma non superiore a sei mesi prorogabili in casi eccezionali fino ad un massimo di altri sei mesi, di commissari straordinari regionali in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione, nell'ambito delle attribuzioni di controllo e vigilanza sugli organi delle istituzioni pubbliche e private operanti nel sociale, individuati all'interno dell'apposito registro regionale costituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali;

e) realizzazione e coordinamento di iniziative a livello europeo ed internazionale per la valorizzazione dei servizi sociali.

2. La Giunta regionale, nell'attuazione della legge n. 328/2000, determina in particolare i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza sugli enti e sulla loro attività gestionale, sulla qualità dei loro servizi e sulle risorse patrimoniali.

Art. 130 - Funzioni dei Comuni

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 131 in attuazione dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché del decreto legislativo n. 267/2000, è attribuita ai comuni la generalità delle funzioni e dei compiti relativi all'erogazione dei servizi e delle prestazioni

sociali ed in particolare di quelli relativi alle materie indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché di quelle previste dall'articolo 6 della legge n.328/2000 ad eccezione delle funzioni attribuite alle ULSS dall'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. (69)

2. In attuazione dell'atto d'indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3 septies, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni la Giunta regionale definisce le prestazioni sociosanitarie di specifica competenza dei comuni.

3. Allo scopo di perseguire pienamente l'integrazione sociosanitaria, la Giunta regionale promuove la delega da parte dei comuni alle ULSS anche mediante l'utilizzo delle risorse nel fondo sociale regionale, delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché della gestione dei servizi sociali.

4. Nelle materie proprie o conferite i comuni svolgono funzioni e compiti di programmazione e di gestione nonché esercitano poteri di iniziativa e di proposta. Nelle stesse materie svolgono funzioni di promozione e di coordinamento operativo dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000 con i quali, per la realizzazione e la gestione della rete dei servizi sociali, possono concludere accordi e programmi nonché stipulare convenzioni nel rispetto delle norme vigenti.

5. I comuni, per quanto di loro competenza, esercitano poteri di controllo e di vigilanza sui servizi sociali secondo la disciplina adottata in merito dalla Regione ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 328/2000.



Art. 131 - Funzioni delle Province

1. Le province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano, in armonia con la programmazione regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con la realizzazione del piano di zona gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audilesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, anche mediante le forme organizzative di cui al decreto legislativo n. 267/2000. Sono compresi in tali interventi i servizi per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale.

2. La Regione riconosce e sostiene il Centro audiofonologico di Marocco della Provincia di Venezia quale soggetto qualificato per la formazione del personale, per lo studio e la ricerca della disabilità sensoriale, per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva dei soggetti con handicap sensoriale.

Art. 132 - Ruolo delle ULSS, delle IPAB e dei soggetti del privato sociale

1. Alla programmazione, gestione e realizzazione della rete dei servizi sociali locali e regionali concorrono, ciascuno per le proprie competenze e capacità, oltre alla Regione e agli Enti Locali territoriali, le ULSS, le IPAB e i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000 dotati di autonoma potestà decisionale, economico-patrimoniale ed organizzativa inseriti in registri e albi regionali.

2. Le ULSS, organizzate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, assicurano lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) accertamento e rilascio, se delegate, delle idoneità

strutturali ed organizzative di cui all'articolo 127, ivi comprese le connesse attività di vigilanza;

b) programmazione, progettazione e gestione dei servizi sociali in relazione alle deleghe conferite dagli Enti Locali e sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei sindaci;

c) svolgimento, su delega della Giunta regionale, di funzioni amministrative in materia di servizi sociali concernenti assegnazioni di finanziamenti ad iniziative e ad interventi d'interesse regionale.

3. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 2 lettera a) e comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono assicurate dalle ULSS. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all'articolo 3 septies, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono assicurate dalle ULSS se delegate dai comuni.

4. La direzione ed il coordinamento delle attività sociosanitarie, i cui servizi sono assicurati in ambito distrettuale, sono attuati dal direttore generale, secondo le forme e le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente, integrate dalle funzioni previste dall'articolo 3, comma 1 quinquies, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché, in attuazione ed applicazione dell'articolo 3, comma 1 quater, del decreto legislativo medesimo, ai fini della individuazione della figura di riferimento per le attività socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Per la programmazione e valutazione delle attività sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, il direttore generale si avvale altresì del Collegio di direzione, di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, del quale il direttore dei servizi sociali è membro di diritto.



5. Allo scopo di garantire continuità nell'erogazione dei servizi sociali, fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 112, comma 1 della presente legge le ULSS continuano a svolgere inoltre le funzioni e i compiti concernenti l'integrazione sociosanitaria mediante la gestione obbligatoria di attività sociosanitarie come determinate dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" e successive modificazioni.

6. Le IPAB e i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n.328/2000, dotati di propria potestà decisionale, patrimoniale ed organizzativa, che concorrono alla programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali, sono individuati dalle normative di settore e precisamente:

- a) IPAB di cui alla legge n. 6972/1890;
- b) cooperative sociali e relativi consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- c) fondazioni e associazioni con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361;
- d) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- e) enti religiosi di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede", operanti nel sociale ed in possesso delle idoneità, di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, ove richiesta;
- f) soggetti aventi scopo di lucro disciplinati dal libro V, titolo V del codice civile, che perseguono

finalità in materia di servizi sociali ed in possesso delle idoneità di cui all'articolo 127, ove richiesta per l'esercizio della propria attività;

g) associazioni non riconosciute disciplinate dall'articolo 36 del codice civile operanti in materia di servizi sociali ed in possesso delle idoneità di cui all'articolo 127, ove richiesta per l'esercizio della propria attività.

7. La Giunta regionale entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge regionale di attuazione della legge n. 328/2000 determina, i criteri e le modalità per l'attivazione di tavoli di confronto con i soggetti di cui al comma 6. in occasione della programmazione e realizzazione della rete dei servizi sociali a livello regionale.

Art. 133 - Fondo regionale per le politiche sociali

1. Nel bilancio regionale in sostituzione del fondo di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, è istituito il Fondo regionale per le politiche sociali di seguito chiamato fondo sociale, per il conseguimento delle finalità del presente capo e, in particolare, degli obiettivi di programmazione regionale in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità.

2. Confluiscono in tale fondo sociale:

- a) le risorse destinate dallo Stato alla Regione in materia di servizi sociali, anche per l'esercizio di nuove funzioni trasferite, attribuite o delegate;
- b) le risorse regionali per il conseguimento delle finalità del presente capo;

3. Il fondo sociale è ripartito dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare in attuazione delle disposizioni contenute nel bilancio di previsione regionale secondo i seguenti criteri:

- a) finanziamento di iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario dirette sia ad attività



istituzionali che ad attività progettuali, nonché di iniziative regionali concernenti studi e ricerche sui fenomeni sociali, strumenti di divulgazione e momenti di confronto, informazione e formazione;

b) sostegno e promozione dell'erogazione dei servizi sociali, svolti dai comuni in forma associata nell'ambito della programmazione regionale e dei piani di zona e con gli strumenti in esso previsti;

c) sostegno e promozione di servizi sociali d'interesse locale delegati alle ULSS dagli Enti Locali in forma associata in attuazione della programmazione regionale e delle disposizioni previste nei piani di zona;

d) sostegno e promozione delle iniziative in materia di servizi sociali svolte nell'ambito della programmazione regionale da soggetti pubblici attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente;

e) finanziamento di funzioni amministrative d'interesse regionale conferite dalla Regione agli

Enti Locali e alle ULSS;

f) sostegno e promozione delle iniziative svolte dagli Enti Locali nella realizzazione della rete dei servizi sociali con la partecipazione dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000;

g) sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di situazioni di emergenza sociale;

h) sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di problematiche sociali con modalità e strumenti innovativi;

i) sostegno di iniziative a tutela dei minori.

4. Il fondo sociale regionale è comunque strumentale alle attività istituzionali regionali e viene ripartito secondo i criteri di cui al comma 3.

5. Ogni disposizione in contrasto con i criteri di ripartizione del fondo sociale indicati nel presente articolo si intende implicitamente abrogata.

**LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2002, N. 22 - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI****Art. 1 - Principi generali**

1. La Regione promuove la qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale. La Regione provvede affinché l'assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge disciplina i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse.

2. La presente legge disciplina, altresì, i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle strutture sociali a gestione pubblica o privata.

Art. 3 - Autorizzazione alla realizzazione

1. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche della Regione, di enti o azienda dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate anche parzialmente, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, comprensivo dei servizi di diagnosi e di cura, è rilasciata dalla Regione, in conformità all'articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento e trasformazione, trasferimento delle restanti strutture pubbliche, o equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni, delle istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero, viene rilasciata dal comune in cui avrà sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente

3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato alla positiva valutazione della rispondenza del progetto alla programmazione socio-sanitaria regionale, definita in base al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Per le strutture di cui al comma 2, la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria è attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente.

Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 3 è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla



medesima valutazione prevista dall'articolo 3, comma 3.

3. Le strutture di cui all'articolo 3, già autorizzate ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le modalità ed i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale emanati ai sensi dell'articolo 10.

Art. 5 - Autorizzazione alla realizzazione

1. Le procedure e le prescrizioni di cui all'articolo 3 per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede, si applicano alle strutture di seguito specificate:

- a) strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che, al di fuori di strutture di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni di ossigenoterapia iperbarica;
- b) centri di salute mentale;
- c) consultori familiari e materno-infantili pubblici, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché privati;
- d) centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché privati.

2. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle restanti strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, è rilasciata dal comune, che provvede a darne comunicazione alla struttura regionale competente.

Art. 6 - Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 5, comma 1, è rilasciata dal dirigente

della struttura regionale competente.

2. Per le rimanenti strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché private, che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di recupero e riabilitazione funzionale, di diagnostica strumentale compresa la risonanza magnetica integrale e di laboratorio, operanti all'esterno di strutture sanitarie di ricovero, sia ospedaliero che non ospedaliero, la funzione di autorizzazione all'esercizio è di competenza del comune dove insiste la struttura.

3. Le strutture di cui all'articolo 5, già autorizzate ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le modalità e i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale di cui all'articolo 10.

Art. 7 - Autorizzazione alla realizzazione

1. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere estensivo o intensivo, ivi compresi i centri residenziali per tossicodipendenti e malati di AIDS, è rilasciata:

- a) dalla Regione, in conformità all'articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, qualora si tratti di strutture della Regione, di enti o azienda da essa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate, anche parzialmente;
- b) dal comune in cui avrà sede la struttura, nei rimanenti casi.

2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 avviene previa positiva valutazione della rispondenza alla programmazione socio-sanitaria



regionale e attuativa locale, definita in base al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria è attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente.

Art. 8 - Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 7 è rilasciata dal dirigente regionale della struttura regionale competente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla medesima valutazione prevista dall'articolo 7, comma 2.
3. Le strutture di cui all'articolo 7, già autorizzate ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le modalità ed i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale di cui all'articolo 10.

Art. 9 - Norme procedurali

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle strutture e prevede la possibilità di riesame dell'istanza in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente.

Art. 10 - Requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le istituzioni e le organizzazioni interessate, stabilisce

i requisiti minimi, generali e specifici e di qualità, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie.

2. Al fine di individuare i requisiti di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale di un organismo tecnico-consulivo, dalla stessa nominato costituito da esperti in sistemi di qualità tecnico-professionale e organizzativi, nonché da componenti indicati dalla Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri.

3. Con i provvedimenti di cui al comma 1 la Giunta regionale fissa le modalità per l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, da parte delle strutture già autorizzate ed in esercizio, sia che si tratti di strutture pubbliche, di strutture ad esse equiparate, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, ovvero di strutture private, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno, prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio e prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo.

4. I limiti temporali massimi per l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) entro cinque anni per i requisiti strutturali e impiantistici;
 - b) entro tre anni per i requisiti tecnologici e organizzativi.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo



sono contestualmente comunicati al Consiglio regionale.

Art. 11 - Accertamento e verifica dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture è rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10.

2. L'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, sono effettuati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione stessa che, a tal fine, si avvale delle proprie strutture tecniche o dell'azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) competente per territorio o di apposita struttura tecnica dell'Agenzia regionale socio-sanitaria istituita con legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 . La verifica deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

3. Qualora si verificano inadempienze rispetto ai requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, ed alle indicazioni inserite nell'atto di autorizzazione all'esercizio, segnalate dalle strutture regionali competenti, dal comune, dall'unità locale socio sanitaria competente per territorio o dalle associazioni di tutela di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con formale diffida, ne impone l'eliminazione entro un termine tassativo, decorso inutilmente il quale ordina la chiusura temporanea, totale o parziale, della struttura medesima sino alla rimozione delle cause che l'hanno determinata. Nel caso di reiterate e gravi infrazioni l'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità per l'effettuazione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, anche attraverso visite ispettive.

Art. 12 - Classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie

1. La Giunta regionale provvede, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a classificare e distinguere le specifiche tipologie strutturali in riferimento ai seguenti ambiti:

- a) strutture che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
- b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale;
- c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo od intensivo;

2. La classificazione di cui al comma 1 viene attribuita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

Art. 13 - Definizione di ampliamento e trasformazione

1. Per ampliamento si intende un aumento dei posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.

2. Per trasformazione si intende la modifica strutturale e/o funzionale o il cambio d'uso, con o senza lavori, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie oggetto di autorizzazione.

Art. 14 - Autorizzazione all'erogazione e all'esercizio di attività sociali da parte di soggetti pubblici e privati

1. Per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture sociali la Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con



le modalità di cui all'articolo 10, definisce ad integrazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi stabiliti dalla normativa regionale vigente, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previo parere della Conferenza regionale per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .

2. L'autorizzazione all'esercizio dei servizi sociali e delle strutture sociali, a ciclo residenziale e semiresidenziale, a gestione pubblica o dei soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali." è rilasciata dal comune ove ha sede il servizio o la struttura ed è subordinata alla positiva valutazione della rispondenza della richiesta alla programmazione attuativa locale.

3. La Giunta regionale determina altresì, entro il termine di cui al comma 1, le modalità per la classificazione delle strutture che erogano servizi sociali in relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza individuati dalla programmazione regionale, nonché le modalità per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali ed innovativi per un periodo massimo di tre anni, individuando anche gli strumenti per la verifica dei risultati.

4. Le funzioni di autorizzazione dei servizi o delle strutture sono esercitate dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli altri comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'azienda ulss ove ha sede la struttura che eroga il servizio, o mediante delega all'azienda ulss, o avvalendosi delle competenti strutture regionali.

Art. 15 - L'accreditamento istituzionale

1. L'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura

di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale.

2. L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000.

3. La Giunta regionale vigila sulla sussistenza delle effettive condizioni di parità tra erogatori pubblici e privati attraverso l'Agenzia regionale socio sanitaria istituita con legge regionale 4 dicembre 2001, n. 32.

4. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture pubbliche, o equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni e agli organismi a carattere non lucrativo, nonché alle strutture private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16 ed ai requisiti di cui all'articolo 18.

5. Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale sono le funzioni svolte dalle strutture o esercitate dai professionisti, tenuto conto della capacità produttiva in rapporto al fabbisogno complessivo, con riferimento alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture e dei professionisti presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture e professionisti, in conformità agli atti di programmazione socio-sanitaria regionale vigenti.

6. I soggetti accreditati erogano:

a) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto



del servizio sanitario regionale nell'ambito dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali e in relazione alle esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;

b) interventi e servizi sociali, come definiti all'articolo 1, comma 2, della l. 328/2000.

Art. 16 - Condizioni di accreditamento

1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta regionale ai soggetti pubblici o equiparati di cui all'articolo 4, comma 12, del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti privati nonché ai professionisti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
- b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale;
- c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'articolo 18;
- d) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

2. L'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'articolo 11 della l. 328/2000, è rilasciato, alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti che erogano interventi e servizi sociali, dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli altri comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'azienda ulss ove ha sede la struttura, o con delega all'azienda unità

locale socio sanitaria stessa, o avvalendosi delle strutture regionali indicate all'articolo 19, comma 3, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio;
- b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione sociale regionale e attuativa locale;
- c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando a requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'articolo 18;
- d) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

Art. 17 - Rapporti fra soggetti accreditati ed ente pubblico

1. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente.

2. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli Enti Locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente.

3. La Giunta regionale disciplina, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno



schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli.

4. La Giunta regionale provvede alla individuazione dei criteri per la definizione dei piani annuali preventivi di attività, sentita la Commissione consiliare competente. La Giunta regionale determina i piani annuali preventivi, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti accreditati pubblici o equiparati e privati di cui all'articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, delle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo. Il direttore generale dell'ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali.

5. La Giunta regionale definisce, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema tipo di accordo per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi socio-sanitari e sociali tra azienda ed enti del servizio sanitario regionale, Enti Locali e soggetti accreditati.

Art. 18 - Definizione degli ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per l'accredimento

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con riguardo al necessario possesso, da parte del soggetto accreditando, del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità, definisce:

- a) ambiti e strumenti per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti ai fini del rilascio dell'accredimento;
- b) modalità per le verifiche, iniziale e successive, del possesso dei requisiti della struttura o del professionista accreditato;
- c) requisiti ulteriori per l'accredimento orientati

a promuovere l'appropriatezza, l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza nelle attività e nelle prestazioni oltre alla continuità assistenziale.

2. Il sistema indicato al comma 1 deve essere costituito da condizioni organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio erogato, in conformità alle norme nazionali ed internazionali di certificazione di qualità in materia di sanità. La Giunta regionale determina criteri e tempi per la certificazione di qualità.

3. Con successivi provvedimenti, la Giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento specifici in riferimento alle classificazioni di cui agli articoli 12 e 14, identici per le strutture pubbliche o equiparate e le strutture private, nonché i requisiti specifici di accreditamento per i professionisti.

4. Al fine di individuare i requisiti tecnici di qualificazione professionale e qualitativa delle strutture pubbliche o equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992, e successive modificazioni, nonché delle strutture private, la Giunta regionale si avvale dell'organismo tecnico consultivo di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 19 - Procedura di accreditamento

1. La procedura di accreditamento avviene su istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16 e si conclude con provvedimento della Giunta regionale, del comune o del direttore generale dell'azienda ulss, solamente se delegato, nei casi di cui all'articolo 16, comma 2, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza, previo parere obbligatorio e vincolante del dirigente della struttura regionale competente circa la conformità alla programmazione socio-sanitaria e sociale regionale; le strutture regionali che ricevono l'istanza trasmettono immediatamente



la richiesta di parere alla competente struttura, che si pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione degli atti.

2. In caso di esito positivo, la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento avviene con periodicità triennale; in caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.

3. La Giunta regionale provvede a definire ed a disciplinare i compiti e le attività delle strutture regionali cui affidare il procedimento di accreditamento, l'elaborazione e l'aggiornamento dei requisiti di accreditamento, nonché la formazione e la gestione del personale addetto alle verifiche di accreditamento. Di tali strutture possono avvalersi i comuni ed il direttore generale dell'azienda ulss nei casi di cui all'articolo 16, comma 2.

4. La Giunta regionale determina i criteri e l'entità dell'onere posto a carico dell'accreditando, a titolo di partecipazione agli oneri derivanti dalla procedura di accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessità della struttura.

5. Le verifiche di accreditamento vengono effettuate sulla base di criteri predefiniti che tengano conto di quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3, aggiornate e rese pubbliche secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Con il medesimo atto, inoltre, sono precisate le condizioni di incompatibilità del personale addetto alle verifiche.

6. È istituito, presso la competente segreteria regionale l'elenco dei soggetti accreditati, il cui aggiornamento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con periodicità annuale; tale elenco deve contenere la classificazione dei singoli erogatori, pubblici, o equiparati di cui all'articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992, o di istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo

nonché privati, in funzione della tipologia delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali per le quali ciascuno è stato accreditato ed in riferimento alle classificazioni delle strutture di cui agli articoli 12 e 14.

7. Ciascuna azienda ulss pubblica l'elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con la indicazione delle tipologie delle prestazioni ed i relativi volumi di spesa e di attività che ciascuno di essi eroga a carico del servizio sanitario regionale.

Art. 20 - Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. L'accreditamento può essere sospeso o revocato dalla Giunta regionale o dal comune, nell'ambito delle rispettive competenze, a seguito del venire meno delle condizioni di cui all'articolo 16.

2. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verificano eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, il soggetto competente all'accreditamento istituzionale provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accreditamento istituzionale.

Art. 21 - Accreditamento di eccellenza

1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo dell'accreditamento di eccellenza, inteso come riconoscimento internazionale dell'applicazione delle migliori pratiche organizzative e tecniche disponibili, attuate da parte delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.



Art. 22 - Norme transitorie e finali e di abrogazione

1. Sino all'approvazione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 10, l'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, in regime ambulatoriale per l'erogazione di prestazioni specialistiche, nonché in regime residenziale extra-ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo, continua ad essere disciplinato dalla normativa vigente all'entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, la classificazione di residenza sanitaria assistenziale (RSA) è confermata nei confronti delle strutture individuate con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2000, n. 2537, anche per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e dall'articolo 6, comma 4, della l. 328/2000.

3. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche e di analisi veterinarie.", e l'articolo 4, commi 3, 4, 5, 6, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica." cessano di avere efficacia dall'avvenuto adeguamento di tutte le strutture private già autorizzate ai requisiti stabiliti dalla presente legge e comunque non oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 1.

4. Le norme di cui agli articoli da 6 a 26 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 68 "Autorizzazione e vigilanza sulle case di cura private.", nonché le norme di cui agli articoli da 8 a 11 della legge

regionale 2 aprile 1985, n. 29 cessano di avere efficacia dall'avvenuto adeguamento delle rispettive strutture già autorizzate, ai requisiti minimi previsti dalla presente legge.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ogni precedente disposizione di classificazione delle strutture sanitarie cessa di avere efficacia dalla data di approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 12 e all'articolo 14, comma 3.

6. Nelle more dell'applicazione del provvedimento per l'accreditamento previsto dall'articolo 15 provvisoriamente sono accreditate le strutture pubbliche in esercizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e le strutture private che risultino provvisoriamente accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 26 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica."

7. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, i comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio delle attività sociali di cui all'articolo 14 in conformità alla verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi stabiliti dalla disciplina regionale vigente.

8. L'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.", come novellato dall'articolo 7 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998.", è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.



DELIBERE RECENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO (RICHIAMI)

ACCREDITAMENTO

Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 84/2007-L.R. 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali” – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.

Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 84/2007 – Allegato A. Standard relativi ai requisiti di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari della Regione del Veneto (estratto)

COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI

Definizione

E’ un servizio educativo-assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. I locali e la gestione del servizio hanno forte caratterizzazione domestica.

Finalità

Ha finalità educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare.

Utenza Minori

fino ai 18 anni*, maschi e/o femmine

*Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l’età massima dei minori/adolescenti accolti può essere portata a 21 anni qualora l’entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni.

Capacità ricettiva

Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa fino a un numero massimo di 8 minori.

COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI CON PRONTA ACCOGLIENZA

Definizione

E’ un servizio educativo-assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. I locali e la gestione del servizio hanno forte caratterizzazione domestica.

Finalità

Ha finalità educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare.

Utenza

Minori fino ai 18 anni maschi e/o femmine,

*Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l’età massima dei minori/adolescenti accolti può essere portata a 21 anni qualora l’entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni.

Capacità ricettiva

Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa fino a un numero massimo di 8 minori di cui massimo 2 in pronta accoglienza.

COMUNITA’ EDUCATIVA DIURNA PER MINORI/ ADOLESCENTI

Definizione

E’ un servizio educativo-assistenziale con il compito di accogliere durante il giorno il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. I locali e la



gestione del servizio hanno forte caratterizzazione domestica.

Finalità

Ha finalità educative e assistenziali volte alla realizzazione di progetti di integrazione del minore nel territorio e con il nucleo familiare.

Utenza

Minori fino 18 anni *, maschi e/o femmine.

Capacità ricettiva

Può accogliere fino a un numero massimo di 10 minori.

*Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere portata a 21 anni qualora l'entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni.

COMUNITA' EDUCATIVA-RIABILITATIVA PER PREADOLESCENTI/ADOLESCENTI

Definizione

E' un servizio educativo, terapeutico e riabilitativo con il compito di accogliere temporaneamente il minore/adolescente in situazione di evidente disagio psico-sociale e/o con gravi disturbi di comportamento.

Finalità

Ha finalità educative, terapeutiche e riabilitative volte al recupero psicosociale del preadolescente/adolescente accolto.

Utenza

Preadolescenti e adolescenti fino ai 18 anni*

Capacità ricettiva

Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa, fino a un numero massimo di 12 minori/adolescenti.

*Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere portata a 21 anni qualora l'entrata del minore in struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni.

COMUNITA' EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO

Definizione

La Comunità mamma-bambino accoglie gestanti e/o madri con figlio, in quanto in difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali, oppure in condizioni di disagio psico-sociale. I locali e la gestione del servizio hanno forte caratterizzazione domestica.

Finalità

Ha finalità assistenziali ed educative volte alla preparazione alla maternità ed alla relazione con il figlio, al sostegno dell'autonomia personale e della capacità genitoriale

Utenza

Gestanti e/o madri con figlio

Capacità ricettiva

Può accogliere massimo 6 donne con i propri figli + 2 eventuali posti per la pronta accoglienza.

COMUNITA' FAMILIARE

Definizione

E' un servizio educativo-assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente persone con un nucleo familiare di origine impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. I locali e la gestione del servizio hanno una caratterizzazione domestica e familiare.

Questo servizio si caratterizza per la presenza effettiva e permanente di una famiglia o di almeno due adulti di riferimento residenti nella struttura, preferibilmente di ambo i sessi che svolgono funzioni genitoriali.

Finalità

Ha finalità educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare.

Utenza

Non viene definita una fascia di utenza specifica



Capacità ricettiva

Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa e le caratteristiche delle persone accolte fino a un numero massimo di 6 ospiti.

SERVIZI RESIDENZIALI DI TIPO C1 PER MADRI TOSSICODIPENDENTI E/O ALCOLDIPENDENTI CON FIGLI

Definizione

Servizi residenziali per persone tossicodipendenti e alcolodipendenti

Finalità

Ha finalità di accoglienza, trattamento terapeutico-riabilitativo e reinserimento socio-lavorativo.

Utenza

Accoglie madri tossicodipendenti o alcolodipendenti, anche sottoposte a trattamenti farmacologici sostitutivi, con figli.

Capacità ricettiva I servizi residenziali per tossicodipendenti devono essere organizzati per moduli di massimo 30 utenti.

ABUSO

Delibera della Giunta regionale del Veneto n.4236/03, Progetto pilota regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori. Graduatoria dei Centri terapeutico-riabilitativi a livello provinciale o interprovinciale, in attuazione da quanto previsto dalla Is n. 269/1998 e dal decreto n. 89/2002 e avvio progetto come da DGR n. 4031/2002

Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 4067/07, Prosecuzione delle attività dei

centri provinciali di contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale dei minori per il 2007 e programmazione delle attività per il 2008 (Is n. 269/1998).

Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 4575/07, Attività dei Centri provinciali di contratto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale dei minori per il 2008 (Is n. 269/1998 e Dgr n. 4067/2007).

AFFIDO

Delibera della Giunta regionale del Veneto n., Fondo regionale di intervento per l'Infanzia e l'Adolescenza. "Il Veneto a sostegno della famiglia e della genitorialità sociale"

LINEE GUIDA

Delibera della Giunta regionale del Veneto n.569/2008, Approvazione delle Linee Guida 2008 per la protezione e la tutela del minore

UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALI DISTRETTUALI (UVMD)

Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 4588/07, Attività delle Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali (U.V.M.D.) di cui alla DGR 3242/01 – Approvazione linee di indirizzo alle AUIss



CIRCOLARI DELLA PROCURA MINORILE

Circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia n. 105/08, Comunicazioni dirette e nuovo modello di frontespizio per la trasmissione di segnalazioni scritte alla Procura della Repubblica per i minorenni del Veneto per la tutela giudiziaria dei diritti del fanciullo da utilizzare in concomitanza

con l'adozione delle Linee Guida 2008 e comunque non oltre il 1° luglio 2008

Circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia n. 101/2006, Indicazioni e direttive alla polizia giudiziaria del Veneto

**DAL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI, 1997 (ESTRATTO)**

Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine nell'adunanza del 27-28 giugno 1997

Art. 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, nè informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Art. 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Art. 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Art. 24

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo,

all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Art. 25

Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Art. 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.



DAL CODICE DEONTOLOGICO DELL'ASSISTENTE SOCIALE, 2002 (ESTRATTO)

Approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine Roma, 6 aprile 2002

Art. 12

Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative.

Art. 13

L'assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente, e nell'ambito della propria attività professionale deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai loro legali rappresentanti, l'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti. L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.

Art. 22

La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.

Art. 23

La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

Art. 24

L'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza al Giudice e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 25

L'assistente sociale deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche se deceduti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.

Art. 26

L'assistente sociale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi:

- rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone



impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali;

- richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi;
- autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle

conseguenze della rivelazione;

- rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale.



DAL CODICE DEONTOLOGICO DEI MEDICI ITALIANI, 2006 (ESTRATTO)

Approvato il 16 dicembre 2006 dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri).

Art. 10 - Segreto professionale

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione.

La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.

Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale. L'inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocimento della persona assistita o di altri.

La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all'Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12.

Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale.

La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.

Art. 28 - Fiducia del cittadino

Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino

alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.

Art. 32 - Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili

Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.

Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.

Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.

Art. 35 - Acquisizione del consenso

Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.

Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o



terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33.

Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.

In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.

Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.

Art. 37 - Consenso del legale rappresentante

Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.

Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo

conto le sue istanze.

In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell'incapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili.

Art. 38 - Autonomia del cittadino e direttive anticipate

Il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.

Il medico, compatibilmente con l'età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l'obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà.

In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all'autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.

Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.



Protocolli operativi e documenti di orientamento dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI DEL VENETO E IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA PER LA RICHIESTA/SEGNALAZIONE DI TUTORI VOLONTARI****VISTI**

- Il titolo X, Capo primo del Codice Civile, relativo alla tutela legale e alla nomina del tutore legale del minore di età;
- le competenze e le responsabilità attribuite al Giudice Tutelare e al tribunale per i Minorenni dalla normativa vigente;
- i principi informatori della *Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia* del 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, che riconosce nel minore un soggetto titolare di diritti;
- le norme relative all'assistenza e alla rappresentanza del minore nel processo e al diritto all'ascolto, contemplate nella *Convenzione europea per l'esercizio dei diritti del fanciullo* del 1996, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 20 marzo 2003 (artt. 3, 9 10);
- la Legge regionale del Veneto n. 42 del 9 agosto 1988, istitutiva dell'Ufficio di protezione e Pubblica Tutela dei minori che, all'art. 2, lettera a) prevede, tra le funzioni attribuite al Pubblico tutore dei minori, quella di “reperire, selezionare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dare consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati”;
- l'importanza e l'utilità di poter disporre di persone idonee a svolgere la funzione di tutori legali dei minori di età;

CONSIDERATI

- il crescente fabbisogno di tutori legali di minori di età in alcune zone della Regione, soprattutto per la presenza di minori stranieri non accompagnati;
- il divieto introdotto dall'art. 3 della legge n. 149 del 28 marzo 2001 per i direttori ed operatori di strutture tutelari di assumere l'incarico di tutore dei minori ospitati;
- l'inopportunità di attribuire compiti di tutela legale a professionisti di servizi territoriali di tutela, già titolari delle prestazioni assistenziali, al fine di eliminare una sovrapposizione di ruoli e un potenziale conflitto nell'interesse del minore;
- l'importanza di uscire dalla logica della nomina del tutore “istituzionale” e di garantire al minore che chi lo rappresenta legalmente sia persona motivata e disponibile;
- l'attività promossa e gestita dall'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto volta a formare i volontari disponibili ad assumere la tutela legale, attraverso un complesso ed articolato “Progetto”, avviato a partire dal 2003;

RITENUTO

- che tale iniziativa si colloca in termini di sussidiarietà verso l'Autorità Giudiziaria;
- che presso l'Ufficio del Pubblico Tutore per i minori è gestita una banca dati che ad oggi conta oltre 500



- volontari formati e disponibili;
- che il Progetto Tutori è considerato una realtà operativa nel panorama veneto, che ha riscontrato buoni livelli di apprezzamento;

nello spirito della collaborazione interistituzionale
tra L'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI
e
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- il Giudice al fine della nomina di un tutore legale per un minore di età potrà rivolgersi all'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori per richiedere uno o più nominativi di volontari disponibili ad assumere l'incarico di tutore legale, utilizzando l'apposito modulo a tal scopo predisposto (allegato);
- al fine di consentire il migliore abbinamento tutore/minore, nel preminente interesse di quest'ultimo, il Giudice fornirà all'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori le principali informazioni in suo possesso inerenti il caso specifico;
- l'Ufficio del Pubblico tutore dei minori, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi sociali territoriali, individuerà la o le persone più idonee ad assumere la specifica tutela;
- il Pubblico Tutore dei minori comunicherà al Giudice i nominativi individuati affinché, a Sua discrezione, possa procedere alla nomina del tutore;
- sarà cura della cancelleria, ove i nominativi inviati siano più d'uno, restituire all'Ufficio il nominativo prescelto, ai fini dell'aggiornamento della banca dati;
- qualora l'urgenza della situazione non consenta di seguire la procedura sopradescritta, il Giudice nominerà quale tutore del minore, il Pubblico Tutore dei Minori del Veneto, con facoltà di subdelega;
- il Pubblico Tutore, esercitando il potere di subdelega conferitogli, provvederà all'individuazione del volontario idoneo e ne comunicherà il nominativo alla cancelleria;
- l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori, anche alla luce delle indicazioni del Giudice, fornirà ai tutori formati e impegnati nell'attività di tutela legale l'ausilio di consulenza e di aggiornamento necessari all'espletamento delle loro funzioni.

Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto, *Lucio Strumendo*
La Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia, *Adalgisa Fraccon*



195

PROTOCOLLI OPERATIVI E DOCUMENTI DI ORIENTAMENTO
DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI DEL VENETO E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA PER IL MONITORAGGIO DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE ALLA PROCURA MINORILE E DELLE RELATIVE RESTITUZIONI AI SERVIZI

CONSIDERATO il lavoro di collaborazione interistituzionale per la definizione delle Linee Guida in materia di presa in carico, segnalazione e vigilanza, promosse dal Pubblico Tutore dei Minori, relative ai minori in situazioni di rischio e pregiudizio e destinate a diffondere buone prassi per i servizi sociosanitari del Veneto;

TENUTO CONTO delle finalità proprie del Pubblico Tutore dei Minori in materia di promozione e garanzia dei diritti del fanciullo e di vigilanza sull'assistenza prestata ai minori collocati fuori della propria famiglia (art. 2, L.R. 42/88);

TENUTO CONTO dell'importanza della trasparenza nelle procedure di valutazione delle segnalazioni e delle motivazioni - attinenti al principio di legalità - che ispirano l'azione della Procura presso il Tribunale per i minorenni in relazione alla funzione di filtro e cerniera tra amministrazione e giurisdizione;

VISTI gli esiti - di reciproca utilità ed interesse - dei primi sondaggi, effettuati per il 2004 e il 2006 sulle segnalazioni pervenute alla Procura e dell'attività di restituzione ai Servizi effettuata dalla stessa Procura in caso di archiviazione della segnalazione;

CONSIDERATA la convergenza di intenti e di obiettivi dei due Uffici, nello spirito della riduzione della sottoposizione del minore al processo giudiziario e di valorizzazione di forme alternative per la protezione e la tutela dei minori, secondo quanto stabilito dalla Convenzione europea per l'esercizio dei diritti del minore (Strasburgo, 1996), ratificata dall'Italia con legge 77/2003;

l'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI

e

la PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

CONVENGONO

1. di proseguire nell'attività descritta nell'allegato progetto di ricerca - che fa parte integrante del Protocollo di intesa - Monitoraggio delle segnalazioni pervenute alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e delle relative restituzioni ai Servizi, già collaudato con il Protocollo di intesa siglato il 16 dicembre 2004 con riferimento alle segnalazioni operate nel 2004 e rinnovato il 20 giugno 2006 con riferimento alle segnalazioni operate nel 2006;
2. di avvalersi per la conduzione della ricerca della collaborazione della dott.ssa Daniela Catullo, psicologa consulente dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori;
3. di impegnare la medesima a predisporre per l'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori e per la Procura con



- cadenza quadrimestrale un rapporto sugli esiti del lavoro di ricerca;
4. di utilizzare i risultati del lavoro di ricerca - ferme restando le peculiari e pertinenti utilizzazioni dei risultati ad opera di ciascuna delle due istituzioni sottoscrittrici - per sviluppare l'analisi, la riflessione e le connesse iniziative in materia di ascolto, di tutela legale, di vigilanza e di Linee Guida, che sono attività pertinenti al Pubblico Tutore dei Minori e su cui si manifesta in modo più rilevante la contiguità e la collaborazione fra Servizi e Autorità Giudiziaria e, nello specifico, fra l'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori e la Procura presso il Tribunale per i minorenni;
 5. di sviluppare la collaborazione per gli anni 2007 e 2008.

Il Pubblico Tutore dei minori, *Lucio Strumendo*
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, *Gustavo Sergio*

Venezia-Mestre, 25 settembre 2007

Allegato al protocollo di intesa
PROGETTO DI RICERCA



MONITORAGGIO DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE ALLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI E DELLE RELATIVE RESTITUZIONI AI SERVIZI

Premessa

La modifica dell'art. 111 della Costituzione e l'entrata in vigore della legge 149/01 hanno reso concreta ed attuale la tutela giurisdizionale dei diritti del fanciullo riconosciuti dalla Convenzione di New York (legge 176/91).

Il ruolo del Pubblico Ministero, quale parte pubblica legittimata alla tutela dei diritti del minore era già riconosciuto dall'art. 73 dell'Ordinamento Giudiziario, che nel disegnare le sue attribuzioni generali stabilisce che egli veglia alla tutela dei diritti degli incapaci. La legittimazione processuale del Pubblico Ministero minorile è prevista dall'art. 336 c.c., dall'art. 25/bis della legge minorile e dall'art. 9 comma 2 e 3 legge 149/01.

Tali disposizioni stabiliscono che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, i servizi sociali, le strutture pubbliche che accolgono i minori devono indirizzare le loro segnalazioni al Procuratore della Repubblica presso il T.M., il quale - assunte informazioni - presenta al Tribunale ricorso motivato per la tutela civile del minore. Se non esercita l'azione civile ne comunica le ragioni, attinenti al principio di legalità, al servizio, a cui il caso è restituito per ulteriori iniziative in via amministrativa sotto l'egida del principio di beneficenza.

Il caso può essere segnalato al Pubblico Tutore in relazione alle sue competenze.

Tali comunicazioni realizzano

- a) la trasparenza dell'operato della Procura
- b) la restituzione, che costituisce per il servizio il mezzo per riconsiderare il limite della beneficenza che gli compete.
- c) l'opportunità per gli operatori, posti nella condizione di precisare ed arricchire la segnalazione, di poter fare emergere in modo più adeguato i profili del caso che attengono alla tutela giurisdizionale dei diritti;

Ragioni della ricerca

La verifica dei dati e delle prassi, che si svolgono sia in relazione alla segnalazione dei casi da parte dei servizi, che alle risposte prodotte dall'Autorità Giudiziaria, corrisponde sia agli interessi istituzionali della Procura che a quelli dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori, destinatario a sua volta di segnalazioni di vario genere, che in alcuni casi ripropongono il problema del rapporto fra azione socio-amministrativa e azione giurisdizionale.

Da ciò derivano le motivazioni che giustificano la ricerca e che si possono così articolare:

- l'esame delle segnalazioni dei servizi alla Procura e delle relative restituzioni consente di verificare la qualità e l'appropriatezza delle segnalazioni e di monitorare l'efficacia delle Linee Guida, promosse dal Pubblico Tutore, per promuoverne il miglioramento e la diffusione;
- l'analisi delle segnalazioni favorisce sia la trasparenza dell'operato della Procura, sia l'avvio di prassi condivise di comunicazione e collaborazione con l'Ufficio del Pubblico Tutore sul versante della protezione assistenziale e sociale dei minori;



- la ricerca consente di monitorare il conseguimento dell'interesse del minore sotto il profilo dell'ascolto, dell'accompagnamento, della rappresentanza e del rispetto dei tempi del bambino nei procedimenti giudiziari, dandone in tempi utili comunicazione anche all'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori per le eventuali iniziative pertinenti.

Obiettivi della ricerca:

Gli obbiettivi affidati alla ricerca consistono in:

- a) migliorare la comunicazione tra Pubblico Ministero e gli operatori socio sanitari per la reciproca comprensione sui casi segnalati con riferimento al principio di beneficenza ed all'interesse del minore e in particolare per facilitare in capo agli operatori la comprensione delle finalità e dei limiti della tutela giurisdizionale dei diritti stabiliti dalla legge (principio di legalità);
- b) porre l'attenzione sul rispetto dei tempi del bambino, attraverso l'analisi dei tempi degli interventi sociali e dei tempi della giustizia. A tal proposito la ricerca contempla un monitoraggio generale di tali "tempi", allo scopo di allertare sia il Pubblico Ministero (sul versante processuale) sia l'Ufficio del Pubblico Tutore (sul versante dell'intervento di protezione) per i necessari interventi di sollecitazione a chi di competenza;
- c) selezionare e classificare le segnalazioni in capo alla Procura minorile rispetto alla loro completezza formale (frontespizio) e/o sostanziale (contenuti previsti dalle Linee Guida e congruità con le attribuzioni della Procura). Infatti le informazioni raccolte per il "monitoraggio" possono consentire di predisporre una sintesi del contenuto della segnalazione e delle informazioni presenti nella relazione - comprese le eventuali ulteriori notizie da richiedere -, facilitando con ciò la valutazione della segnalazione e rendendo più spedite le iniziative del Pubblico Ministero;
- d) facilitare l'individuazione, fra le segnalazioni semestrali trasmesse dalle comunità di tipo familiare alla Procura (già informatizzate dall'Osservatorio Regionale in base alla convenzione in vigore), dei casi da sottoporre alla valutazione del Pubblico Ministero per la presentazione di un ricorso di adottabilità; oppure dei casi da sottoporre all'attenzione del Pubblico Tutore dei Minori per l'esercizio delle sue responsabilità e prerogative in materia di vigilanza (L.R. 42/88, art. 2 lettera b).

Oggetto e criteri della ricerca

La ricerca ha come oggetto i seguenti contenuti:

- monitoraggio delle segnalazioni 2007 e 2008 e confronto con i dati degli anni precedenti anche con riguardo all'esito dei ricorsi presentati dalla Procura con le specifiche richieste;
- monitoraggio del percorso giudiziario dei ricorsi presentati in tema di responsabilità genitoriale (330-333 c.c.) o di adottabilità (art. 8 legge 149/2001) per la verifica dei tempi, in particolare quando il procedimento riguarda bambini molto piccoli;
- facilitazione della funzionalità della Procura in tema di tutela civile del minore;
- rilevazione dei casi da porre all'attenzione dell'Ufficio del Pubblico Tutore; e conseguente tempestiva comunicazione, al fine di favorire una sufficiente continuità e coerenza tra interventi di protezione e tutela



- giurisdizionale dei diritti;
- cognizione, ai fini dell'attività di vigilanza del Pubblico Tutore dei Minori, dei dati e degli eventuali esiti delle segnalazioni semestrali trasmesse dalle comunità alla Procura, per il tramite dell'Osservatorio regionale infanzia, adolescenza, giovani e famiglia;
- osservazione diretta delle criticità nell'applicazione delle Linee Guida (punto nodale del sistema minorile) in vista della loro necessaria "manutenzione" ed aggiornamento.

La ricerca si realizza attraverso l'utilizzo di un'apposita scheda di rilevazione, che prende in considerazione tutte le segnalazioni fatte alla Procura dei Minori ad iniziativa dei Servizi territoriali nel corso del 2007 e del 2008.

La scheda è così composta:

- dati utilizzabili per un'analisi dell'azione istituzionale della Procura: flussi e coerenza,
- dati qualitativi e quantitativi relativi ai minori segnalati,
- specificità relative alla motivazione della segnalazione e alle risposte della Procura,
- rilevazione di eventuali lacune e/o insufficienze e/o errori delle segnalazioni anche con riguardo alle Linee Guida.

La responsabile della ricerca produrrà con cadenza quadrimestrale un rapporto sull'attività svolta in ragione delle funzioni proprie dell'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori (attività di ascolto, di vigilanza e Linee Guida).



PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI DEL VENETO E IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DI VENEZIA PER LA PROMOZIONE DI UN CENTRO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE E LA MEDIAZIONE PENALE MINORILE

CONSIDERATA la collaborazione interistituzionale relativa ai minori in situazioni di disagio e devianza tra i due enti;

TENUTO CONTO delle finalità proprie del Pubblico Tutore dei minori tenuto a promuovere, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

TENUTO CONTO delle finalità proprie del Centro per la Giustizia Minorile circa gli interventi nei confronti dei minori coinvolti in procedimenti penali tramite i propri Servizi e per attuare iniziative destinate alla prevenzione della delinquenza minorile;

CONSIDERATI i numerosi pronunciamenti di organi sovranazionali mondiali ed europei che sollecitano gli Stati all'adozione di interventi di mediazione in tutti i conflitti e nei procedimenti penali che riguardano i minori e più precisamente:

la risoluzione sui Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale dell'Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 15/2002;

la Risoluzione concernente i Piani d'azione per l'attuazione della Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia n. 56/261 del 31/01/2002;

la disposizione di cui all'articolo 10 della Decisione quadro assunta dal Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 2001;

la Risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia: nuove sfide nel XXI secolo dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite – n. 55/59 del 04/12/2000;

la Risoluzione sui principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale dell'Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 2000/14 del 27/07/2000;

la Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il trattamento dei detenuti - Vienna 10-17 aprile 2000;

la Raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. R(99)19;

la Raccomandazione R (87) 21 sull'assistenza alle vittime del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa; Le Regole Minime per l'amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New York, 29 novembre 1985);

CONSIDERATA l'opportunità di collegare funzionalmente, nell'interesse di tutela del minore, la politica d'intervento della Giustizia Minorile con quella di tutte le altre istituzioni pubbliche e private;

CONSIDERATA la rilevanza sociale che riveste la mediazione penale minorile per la comunità locale nella quale insorge il conflitto tra il minore offensore e la vittima, per la promozione di una cultura della tolleranza



201

PROTOCOLLI OPERATIVI E DOCUMENTI DI ORIENTAMENTO
DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI

e della pacifica convivenza sociale attraverso la valorizzazione delle rappresentanze territoriali a vario titolo coinvolte;

CONSIDERATO che il ricorso alla mediazione penale corrisponde agli interessi ed alle esigenze evolutive del minore, favorendone l'acquisizione del senso di responsabilità, e costituisce altresì un servizio per la comunità locale, per il ruolo attivo esercitato dalla vittima e per il riconoscimento sociale dei suoi interessi;

CONSIDERATE l'esperienza pluriennale dell'attività di Conciliazione dell'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Venezia a seguito di accordi con la Procura Minori di Venezia e con il Tribunale per i Minorenni di Venezia;

- l'attività di studio, ricerca nel campo della Mediazione Penale in ambito minorile e l'attività formativa per Mediatori svolta da vari enti pubblici e privati;
- la positiva esperienza di sperimentazione di attività di mediazione penale realizzata dal Centro per la Giustizia Minorile di Venezia;

CONSIDERATI il ruolo e le attività assunte ed esercitate dall'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto, orientate in modo peculiare:

- a promuovere per l'infanzia la cultura dei diritti e la loro effettività;
- a facilitare l'assunzione di responsabilità istituzionale e professionale nella cura e protezione dei minori operando per l'integrazione del lavoro sociale;
- a ridurre per i minori il ricorso a procedimenti giudiziari attraverso l'esercizio della mediazione e della persuasione;
- ad organizzare attività di formazione e gestione per i "rappresentanti" (tutori) dei minori, privi di chi eserciti per loro la "responsabilità genitoriale";

VISTO l'art. 564 del codice di procedura penale; la L. 26 luglio 1975 n. 354; il D.P.R. 448/88; il D.Lgs. 272/89; la L. 285/97; il D.Lgs 274/2000;

L'UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI REGIONE del VENETO

e

IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DI VENEZIA

CONCORDANO

sull'importanza del ricorso alla mediazione penale minorile quale strategia utile:

- al minore offensore, perché ne stimola la responsabilizzazione attraverso il confronto con gli esiti delle proprie azioni e la possibilità di una riconciliazione con la vittima, favorendone altresì l'uscita dal processo penale;
- alla vittima che, mortificata dal reato, viene rivalutata, consentendole di esprimere il proprio vissuto e di avere restituito sollievo dall'offensore;
- alla comunità locale che viene valorizzata dal coinvolgimento nelle strategie di gestione della devianza minorile;

si impegnano a :

- diffondere la cultura della mediazione dei conflitti, specie con riguardo all'ambito penale minorile;



- promuovere, in materia di mediazione penale minorile, la realizzazione di un sistema integrato tra enti pubblici e privati;
 - favorire la prosecuzione e lo sviluppo dell'attività di mediazione penale in ambito minorile nella Regione Veneto;
 - favorire e sostenere la formazione di mediatori, anche volontari;
 - favorire adeguate azioni di confronto, scambio e sinergia sull'attività svolta con le competenti Autorità Giudiziarie e gli Enti locali;
 - concordare ulteriori aspetti di carattere operativo idonei a favorire l'affermazione della pratica della mediazione penale e a garantire la diffusione di informazioni;
- in particolare,

il Centro per la Giustizia Minorile di Venezia si impegna a:

- mettere a disposizione dei locali in Mestre idonei al funzionamento di un Centro Regionale per la Conciliazione e la Mediazione Penale Minorile;
- concorrere nella realizzazione dell'attività di Conciliazione e Mediazione Penale con la collaborazione di enti pubblici e organizzazioni del privato sociale tramite la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni;

l'Ufficio del Pubblico Tutore si impegna a:

- collaborare per la realizzazione di attività di conciliazione e mediazione penale, anche promuovendo e sostenendo la cultura della pratica della mediazione penale.
- offrire consulenza alle vittime di reato o loro rappresentanti che manifestino criticità nel processo della mediazione proposta.

Venezia, 18 gennaio 2008

Il Direttore del CENTRO GIUSTIZIA MINORILE, *Paolo Attardo*
IL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI, *Lucio Strumendo*



RESPONSABILITÀ E LIMITI DEL TUTORE LEGALE DEL MINORE DI ETÀ

Il rapporto con il minore

La relazione del tutore con il minore è il valore aggiunto della tutela legale volontaria. E' opportuno, in linea di massima, che il tutore conosca il minore, ne ascolti i bisogni e le esigenze. E' importante per il minore dare un volto a questa persona che si occupa di lui. La relazione deve però corrispondere all'interesse del minore e, quindi, va costruita nel tempo, valutata nell'opportunità, delimitata in base alle circostanze e alla condizione psicologica del minore senza diventare invasiva rispetto al soggetto ospitante. L'età, i vissuti, le caratteristiche personali, il contesto di vita del minore fanno la differenza. Il tutore deve valutare con il servizio sociale che segue il minore e con il soggetto ospitante (comunità o famiglia affidataria) l'opportunità di instaurare tale relazione diretta.

Il tutore che si avvicina a un minore deve comunque riflettere sulla propria motivazione e acquisire consapevolezza sulla sua capacità di gestire una relazione con un minore di età, di reggere l'impatto emotivo di situazioni spesso difficili e complicate.

E' bene che il tutore venga introdotto, presentato e, possibilmente, accompagnato al primo incontro con il minore.

La relazione potrebbe far nascere un rapporto affettivo con il minore che è bene contenere soprattutto nel caso di bambini molto piccoli, che hanno generalmente altri riferimenti affettivi importanti. Con gli adolescenti ospitati in comunità può esserci una maggiore frequentazione, soprattutto se si tratta di minori stranieri non accompagnati, che non hanno generalmente problemi familiari, relazionali, patologici ma solo di integrazione. In questi casi il tutore può, anzi, essere portatore di una quotidianità diversa e offrire opportunità nuove in relazione alla sua conoscenza ed esperienza del territorio.

Al tutore non è richiesta una capacità di ascolto "professionale", ma quella propria di un adulto sensibile, attento e accogliente.

Il tutore non è tenuto al segreto professionale ma deve trasferire eventuali confidenze del minore a chi di dovere solo se è nell'interesse del minore stesso e con le dovute modalità. Il rapporto di fiducia con il minore è fondamentale.

Il tutore, per accompagnare il minore nel processo di tutela, deve conoscere la situazione del minore (psicologica, affettiva, relazionale, logistica, ...), pur non essendo chiamato a una valutazione tecnica della situazione, di competenza dei servizi. E' tenuto ad esprimere la sua opinione e il suo personale sentire, innanzitutto al giudice e al servizio sociale responsabile.

Il rapporto con il servizio sociale

Il servizio rappresenta il principale riferimento del tutore che, una volta nominato, deve prendere innanzitutto contatto con gli operatori titolari del caso. La collaborazione servizio-tutore è fondamentale, pur rimanendo il primo titolare del progetto di protezione e il secondo rappresentante del minore e del suo interesse e, quindi, responsabile della cura e dell'assistenza offerte.



Al tutore deve essere presentato il PEI elaborato per il minore; anche se non partecipa alla sua stesura, può discuterlo dando pareri e/o suggerimenti sulla base della sua personale conoscenza del minore e della situazione.

Può partecipare agli incontri periodici di verifica/monitoraggio, ma non è parte della iniziale UVMD.

Deve vigilare sul rispetto dei tempi di realizzazione del PEI e sulla periodica valutazione della condizione del minore e della sua famiglia. Riferisce al servizio le sue valutazioni, senza entrare nel merito delle competenze professionali del servizio. Può esprimere il suo parere sul collocamento del minore, ma la scelta della famiglia/comunità in cui inserire il minore spetta al servizio.

Il tutore può chiedere e conoscere la documentazione inerente il minore, anche se non ha accesso alla cartella del minore e non ha titolo per chiedere copia integrale delle relazioni che i servizi inviano al giudice. Può però conoscerne il contenuto nel limite dell'interesse del minore e quindi dell'esercizio delle sue funzioni.

Il rapporto con la comunità o la famiglia affidataria

Le funzioni educative e di cura sono di competenza del tutore e del soggetto accogliente. La suddivisione delle responsabilità si basa sulla valutazione dell'ordinarietà (di competenza della famiglia/comunità) o straordinarietà (di competenza del tutore) dell'azione. Non esistono normative dettagliate in merito, ma solo alcune indicazioni giurisprudenziali o di alcuni protocolli.

Semplificando, si potrebbe dire che il tutore svolge il suo ruolo nel rispetto delle responsabilità altrui, limitando i suoi interventi sul piano delle scelte fondamentali e lasciando al soggetto ospitante la gestione della quotidianità.

Nel rapporto con il soggetto accogliente, soprattutto se si tratta di una famiglia, il tutore deve essere in grado di muoversi con la dovuta "delicatezza", cercando caso per caso la giusta lontananza-vicinanza, che gli consenta di "vigilare" sul minore senza invasioni, sostituzioni o sovrapposizioni. Un iniziale momento di conoscenza e confronto potrà consentire di fare chiarezza sulla divisione dei compiti e sulle reciproche aspettative al fine di consentire una proficua collaborazione nell'interesse del minore.

Il rapporto con l'Autorità giudiziaria

Il tutore può essere nominato dal giudice tutelare o dal Tribunale per i minorenni, a seconda dei casi previsti dalla legge.

Il giuramento del tutore avviene sempre avanti al giudice tutelare che poi supervisiona alla tutela con compiti autorizzativi, deliberativi e consultivi.

Il tutore ha il diritto di ricevere le copie semplici ed autenticate del decreto di nomina e del verbale di giuramento; per le copie autentiche è necessario che il fascicolo sia prima passato al pubblico ministero per il visto.

Il tutore ha altresì diritto di accedere al fascicolo, richiedendo le copie dello stesso che ritenga utili e necessarie alla miglior comprensione della situazione del minore.

Il tutore deve procedere, entro dieci giorni dalla nomina, all'inventario dei beni del minore o, qualora non sussistano, deve depositare una dichiarazione in tal senso; ove necessario, l'inventario deve essere compiuto



nel termine di 30 giorni. L'art. 370 c.c., tra l'altro, prevede che prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi ai soli affari che non ammettono dilazione.

Il tutore deve chiedere al giudice tutelare l'autorizzazione per compiere gli atti per i quali la legge la prevede. Può chiedere dei colloqui per un confronto, un consiglio, un chiarimento.

Il tutore deve presentare una relazione annuale sull'andamento della tutela e ogni volta che ci siano fatti rilevanti da segnalare.

Il tutore deve dare il suo parere al termine dell'anno di affidamento preadottivo. Non può esprimere tale parere se non ha visto il minore e/o valutato la documentazione che lo riguarda in modo da essersi fatto una propria opinione motivata. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata anche al tutore, il quale rientra tra i soggetti legittimati a proporre impugnazioni. Se non c'è il parere o se il tutore non ha potuto esprimerlo, il giudice deve fissare una nuova udienza.

Secondo le norme generali sulla rappresentanza del minore, il tutore può presentare ricorsi nell'interesse del tutelato e può esercitare i diritti del minore anche in sede giurisdizionale, promuovendo le azioni che ritenga più opportune, nominando quando necessario e/o opportuno un avvocato.

Può costituirsi parte civile in caso il minore sia vittima di reato, anche qui nominando un legale che rappresenti il minore nell'ambito del processo penale. La decisione di costituirsi parte civile, più che promuovere l'esercizio dell'azione civile o di risarcimento del danno derivante dal fatto illecito, che potrebbe essere anche procrastinata consentendo la legge di agire civilmente sulla base della sentenza penale di condanna, rende in realtà giustizia al minore, nel senso che in questo modo si può dare impulso al processo stesso, introdurre elementi probatori ed affiancare o integrare l'operato del pubblico ministero.

La famiglia di origine del minore

E' bene che il tutore non abbia alcun rapporto con la famiglia di origine del minore.

Quando il minore è in situazione protetta o in affidamento preadottivo o, comunque, in ogni caso in cui i genitori non debbano conoscere dove si trova il figlio, il tutore deve stare molto attento a non rivelare dettagli in merito, soprattutto in occasione di udienze dell'Autorità giudiziaria.

La scuola

La scuola deve essere informata sull'esistenza di un tutore e sui suoi compiti legali.

Mentre possono essere gestiti dalla famiglia affidataria/comunità i colloqui con gli insegnanti e le normali comunicazioni scuola-famiglia, spettano al tutore l'iscrizione o il ritiro dalla scuola, il ritiro della pagella, l'iscrizione a corsi extrascolastici, l'autorizzazione a gite, la firma per la domanda di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

I servizi sanitari

Possono essere gestiti dalla famiglia affidataria/comunità i normali rapporti con i servizi, come l'accompagnamento dal pediatra, dal dentista, a eventuali terapie periodiche.

Spettano invece al tutore l'autorizzazione alle vaccinazioni, a un intervento medico, a terapie invasive, il



ritiro della cartella clinica (anche nel caso di dimissioni di neonati non riconosciuti).

La questura

La richiesta del permesso di soggiorno deve essere firmata dal tutore.

E' prassi che il tutore deleghi per iscritto alcune delle sue funzioni alla famiglia affidataria o alla comunità: ad esempio una delega all'inizio dell'anno scolastico per le firme meno importanti, come le uscite anticipate o le comunicazioni scuola-famiglia. Per gli atti più ufficiali, però, è bene che il tutore firmi personalmente la documentazione.



Indirizzi e recapiti



209

INDIRIZZI E RECAPITI

Soggetti della Regione Veneto

Ufficio Protezione e Pubblica Tutela dei minori del Veneto

Via Poerio, 34 - 30172 Mestre-Venezia
tel. 041.2795925/26 - fax 041.2795928
pubblicotutoreminori@regione.veneto.it

Assessorato Politiche Sociali, Volontariato, Non Profit

Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia
tel. 041.2792881 - fax 041.2792883
ass.politichesociali@regione.veneto.it

Direzione Regionale Servizi Sociali

Sede Tre Ponti - Rio Novo, 3493 - 30123 Venezia
tel. 041.2791451 - fax 041.2791369
segreteria.famiglia@regione.veneto.it

Osservatorio regionale infanzia, adolescenza, giovani e famiglia

Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa
tel. 0424.526134 - fax 0424.526142
osservatorio.minori@minori.veneto.it



Le Aziende sociosanitarie del Veneto

AULSS VENETO	SEDE	DIRETTORE SOCIALE
ULSS 1 Belluno	Via Feltre, 57 - 32100 Belluno tel. 0437.216841 - fax 0437.27717	Angelo Tanzarella - Stessa Sede tel. 0437.516832 - fax 0437.944899
ULSS 2 Feltre	Via Bagnols Sur Cèze, 3 - 32032 Feltre (BL) tel. 0439.883603 - fax. 0439.883714	Alessandro Pigatto - Stessa Sede tel. 0439.883705 - fax 0439.883683
ULSS 3 Bassano del Grappa	Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano (VI) tel. 0424.885200 - fax 0424.885202	Mariuccia Lorenzi - Stessa Sede tel. 0424.885207 - fax 0424.885209
ULSS 4 Alto Vicentino	Via Rasa, 9 - 36016 Thiene (VI) tel. 0445.389201 - fax 0445.389492	Alberto Leoni - Stessa Sede tel. 0445.389237 - fax 0445.389462
ULSS 5 Ovest Vicentino	Via Trento, 4 - 36071 Arzignano (VI) tel. 0444.479613 - fax 0444.675833	Antonella Pinzauti - Stessa Sede tel. 0444.708317/31 - fax 0444.708151
ULSS 6 Vicenza	Via Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza tel. 0444.753465 - fax 0444.753326	Paolo Fortuna - Stessa sede tel. 0444.752506 - fax 0444.752505
ULSS 7 Pieve di Soligo	Via Lubin, 16 - 31053 Pieve di Soligo (TV) tel. 0438.664404 - fax 0438.664478	Marisa Durante - Stessa sede tel. 0438.664379 - fax 0438.664350
ULSS 8 Asolo	Via Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo (TV) tel. 0423.55270 - fax 0423.526300	Gianluigi Bianchin - Stessa sede tel. 0423.526309/412 - fax 0423.526420
ULSS 9 Treviso	Borgo Cavalli, 42 - 31100 Treviso tel. 0422.323218 - fax 0422.547644	Gerardo Favaretto - Stessa sede tel. 0422.323215 - fax 0422.323241



211

INDIRIZZI E RECAPITI

Le Aziende sociosanitarie del Veneto

AULSS VENETO	SEDE	DIRETTORE SOCIALE
ULSS 10 Veneto Orientale	Piazza De Gasperi, 5 30027 San Donà di Piave (VE) tel. 0421.228016/17- fax 0421.220968	Claudio Beltrame - Stessa sede tel. 0421.228022/23 - fax 0421.228223
ULSS 12 Veneziana	Via Don Federico Tosatto, 147 30174 Mestre -Venezia tel. 041.2608948/9 - fax 041.2607870	Massimo Fusello - Stessa sede tel. 041.2608804/5 - fax 041.2608841
ULSS 13 Mirano	Via Mariutto, 76 - 35035 Mirano (VE) tel. 041.5795117/8 - fax 041.5795129	Ubaldo Scardellato - Stessa sede tel. 041.5795215 - fax. 041.5795154
ULSS 14 Chioggia	Strada Madonna Marina, 500 30015 Chioggia (VE) tel. 041.5534725 - fax 041.5534726	Stefano Vianello - Stessa sede tel. 041.5534297 - fax 041.5534766
ULSS 15 Alta Padovana	Via Casa di Ricovero, 40 35013 Cittadella (PD) tel. 049.9424005/0/1 - fax 049.9424012	Gianfranco Pozzobon - Stessa sede tel. 049.9424000/1 - fax 049.9424012
ULSS 16 Padova	Via degli Scrovegni, 14 - 35131 Padova tel. 049.8218323/4 - fax 049.8211974	Francesco Costantin - Stessa sede tel. 049.8214104 - fax. 049.8214126
ULSS 17 Este	Via Salute, 14/b - 35042 Este (PD) tel. 0429.788407 - fax 0429.788235	Matteo Borin - Stessa sede tel. 0429.788213 - fax 0429.788624
ULSS 18 Rovigo	Viale Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo tel. 0425.393615 - fax 0425.393616	Alberto Poirè - Stessa sede tel. 0425.393973 - fax 0425.393616



Le Aziende sociosanitarie del Veneto

AULSS VENETO	SEDE	DIRETTORE SOCIALE
ULSS 19 Adria	Piazzale degli Etruschi, 9 45011 Adria (RO) tel. 0426.940513/14 - fax 0426.940481	Giuseppe Tonon - Stessa sede tel. 0426.940517 - fax 0426.940481
ULSS 20 Verona	Via Valverde, 42 - 37122 Verona tel. 045.8075510/14 - fax 045.8075609	Angelo De Cristan - Stessa sede tel. 045.8075632/3 - fax 045.8012467
ULSS 21 Legnago	Via Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR) tel. 0442.632200 - fax 045.632782	Raffaele Grottola - Stessa sede tel. 0442.632203 - fax 0442.632782
ULSS 22 Bussolengo	Via Citella, 52 - Villa Spinola 37012 Bussolengo (VR) tel. 045. 6712315 - fax 045.6712337	Mario Castagnini - Stessa sede tel. 045.6712357 - fax 045.6712344



213

INDIRIZZI E RECAPITI

Le Conferenze dei Sindaci del Veneto

AULSS VENETO	SEGRETERIA CONFERENZA DEI SINDACI
ULSS 1 Belluno	Sindaco del Comune di Belluno (delega all'Assessore alla Sanità) tel. 0437.913216 - fax 0437.913235
ULSS 2 Feltre	Sindaco del Comune di Feltre tel. 0439.8851 - fax 0439.885246
ULSS 3 Bassano del Grappa	Sindaco del Comune di Bassano del Grappa tel. 0424.519207- fax 0424.519206
ULSS 4 Alto Vicentino	Sindaco del Comune di Lugo tel. 0445.327063 - fax 0445.861622
ULSS 5 Ovest Vicentino	Sindaco del Comune di Montebelluna tel. 0444.705728 - fax 0444.694888
ULSS 6 Vicenza	Sindaco del Comune di Camisano Vicentino tel. 0444.419911 - fax 0444.419960
ULSS 7 Pieve di Soligo	Sindaco del Comune di Conegliano tel. 0438.4131 - fax 0438.413282
ULSS 8 Asolo	Sindaco del Comune di Resana tel. 0423.717311/316 - fax 0423.71355
ULSS 9 Treviso	Sindaco del Comune di Villorba tel. 0422.6178/79701 - fax 0422.61799
ULSS 10 Veneto Orientale	Sindaco del Comune di Eraclea tel. 0423.234111/21- fax 0423.234150
ULSS 12 Veneziana	Sindaco del Comune di Venezia tel. 0421.2748111/8280 - fax 0421.5200782



Le Conferenze dei Sindaci del Veneto

AULSS VENETO	SEGRETERIA CONFERENZA DEI SINDACI
ULSS 13 Mirano	Assessore Politiche Socio-Sanitarie e per la Famiglia del Comune di Salzano tel. 041.5709720 - fax 041.437311
ULSS 14 Chioggia	Sindaco del Comune di Pieve di Sacco tel. 049.9709111 - fax 049.9702193
ULSS 15 Alta Padovana	Sindaco del Comune di Villafranca Padovana tel. 049.9098911 - fax 049.9098 943
ULSS 16 Padova	Sindaco del Comune di Padova tel. 049.9709111 - fax 049.9702193
ULSS 17 Este	Sindaco del Comune di Monselice tel. 0429.786911/39 - fax 0429/73092
ULSS 18 Rovigo	Vice-Sindaco del Comune di Bosaro tel. 0425.932029 - fax 0425.465140
ULSS 19 Adria	Sindaco del Comune di Corbola tel. 0426.45450/795 - fax 0426.953112
ULSS 20 Verona	Sindaco del Comune di Verona tel. 045.8077111 - fax 045.8066494
ULSS 21 Legnago	Sindaco del Comune di Salizzole tel. 045.7100013 - fax 045.7103111
ULSS 22 Bussolengo	Sindaco del Comune di Peschiera del Garda tel. 045.6400600 - fax 045.7552901



215

INDIRIZZI E RECAPITI

L'Autorità giudiziaria

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

Via Bissa, 30173 Mestre-Venezia

Tel. 041.5066101 - Fax. 041.5066295

PROCURA MINORILE

c/o Tribunale per i Minorenni di Venezia

Via Bissa, 30173 Mestre-Venezia

tel. 041.5066311/305 - fax. 041.5066398/9

SEDE	TRIBUNALE ORDINARIO	PROCURA
Bassano del Grappa	Via Marinali, 32 36061 Bassano del Grappa (VI) tel. 0424.528437 - fax 0424.524839	c/o Tribunale tel. 0424.528451 - fax 0424.525023
Belluno	Via G. Segato, 1 - 32100 Belluno tel. 0437.947111 - fax 0437.940971	c/o Tribunale tel. 0437.940971 - fax 0437.940670
Belluno sede di Pieve di Cadore	P. le Martiri della Libertà, 12 32044 Pieve di Cadore tel. 0435.31547 - fax 0435.31546	
Padova	Via N. Tommaseo, 55 - 36100 Padova tel. 049.8236111 - fax 049.8236214	c/o Tribunale tel. 049.8236356 - fax 049.878616
Padova - sede di Cittadella	Via Roma, 28 - 35013 Cittadella (PD) tel.049.9417411 fax 049.9408147-9403864	



L'Autorità giudiziaria

SEDE	TRIBUNALE ORDINARIO	PROCURA
Padova sede di Este	Via Brunelli, 2 - 35042 Este (PD) tel. 0429.616711 - fax 0429.616744	
Rovigo	Via G. Verdi, 2 - 45100 Rovigo tel. 0425.428111 - fax 0425.23130	c/o Tribunale tel. 0425.428111 - fax 0425.21422
Treviso	Viale G. Verdi, 18 - 31100 Treviso tel. 0422.4181111 - fax 0422.418351	c/o Tribunale tel. 0422.4181111 - fax 0422.544390
Treviso sede di Castelfranco	Via F. M. Preti, 44 31033 Castelfranco V.to (TV) tel. 0423.495114 - fax 0423.720200	
Treviso sede di Conegliano	Piazza C. Beccaria, 1 31015 Conegliano (TV) tel. 0438.23246 - fax 0438.22197	
Treviso sede di Montebelluna	Piazza Negrelli, 11 31044 Montebelluna (TV) tel. 0423.22037 – fax 0423.641470	
Venezia	San Cassiano - Calle del Campaniel 1772 30124 Venezia - tel. 041.5242305 fax 041.721948 (cancelleria GT: tel. 041.721488 - fax 041.721948)	San Marco, 4041 30124 Venezia tel. 041.5217724 - fax 041.5237649
Venezia sede di Chioggia	Viale Stazione, 5 - 30015 Chioggia (VE) tel. 041.400023 - fax 041.401283	
Venezia sede di Dolo	Piazza degli Storti, 1 - 30031 Dolo (VE) tel. 041.410038 fax 041.5100172	



217

INDIRIZZI E RECAPITI

L'Autorità giudiziaria

SEDE	TRIBUNALE ORDINARIO	PROCURA
Venezia sede di Portogruaro	Via Seminario, 27 30026 Portogruaro (VE) tel. 0421.71016 / 0421.75521 fax 0421.75833	
Venezia sede di S. Donà di Piave	Viale Libertà, 43 30027 San Donà di Piave (VE) tel. 0421.54511/12 - fax 0421.330261	
Verona	Corte G. Zanconati, 1 - 37122 Verona tel. 045.8084011 - fax 045.8010423	c/o Tribunale tel. 045.8085511/99 - fax 045.8085632
Verona sede di Legnago	P.zza S. Martino, 16 37045 Legnago (VR) tel. 0442.600506 - fax 0442.601759	
Verona sede di Soave	Via Camuzzoni, 1 - 37038 Soave (VR) tel. 045.7680042 - fax 045.6190358	
Vicenza	Contrà S. Corona, 26 - 36100 Vicenza tel. 0444.398111 - fax 0444.398202	Corso Palladio, 159 - 36100 Vicenza tel. 0444.398111 - fax 0444.325702



Progettazione grafica ed impaginazione
www.studiopopcorn.it

Finito di stampare nel maggio 2008
presso la **Tipografia Grafica EFFE2 srl**
Romano d'Ezzelino (VI)